X LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO *Pag.* 5
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . . » 7
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI) . . . . . » 9
GIUSTIZIA (II) . . . . . » 13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . . » 15
DIFESA (IV) . . . . . » 25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . . » 39
FINANZE (VI) . . . . . » 49
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . . » 51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . . » 65

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato i resoconti stenografici delle sedute della II Commissione per le comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia e della IX Commissione per l'audizione del Ministro della marina mercantile.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . . Pag. 67
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . » 69
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . » 89
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 107
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO . . . . . » 129
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . . » 137

ALLEGATI . . . . . » 139

CONVOCAZIONI:

Giunta delle elezioni . . . . . Pag. III
Commissioni riunite (I e II) . . . . . » IV
Giustizia (II) . . . . . » V
Affari esteri e comunitari (III) . . . . . » VI
Difesa (IV) . . . . . » VII
Bilancio, tesoro e programmazione (V) . . . . . » IX
Finanze (VI) . . . . . » XII
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII) . . . . . » XIII
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX) . . . . . » XIV
Attività produttive, commercio e turismo (X) . . . . » XVI
Lavoro pubblico e privato (XI) . . . . . » XXI
Affari sociali (XII) . . . . . » XXIII
Agricoltura (XIII) . . . . . » XXV
Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno . . . . . » XXVI
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali . . . . . » XXVII
Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 . . . . . » XXVIII
Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » XXXI

INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . . » XXXII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Bruno FRACCHIA.

Seguito e conclusione dell'esame di domande di autorizzazione a procedere.

La Giunta prosegue la discussione generale congiunta sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato BELLOCCHIO, per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) ed all'articolo 326 del codice penale, in relazione all'articolo 6, terzo comma, della legge 23 settembre 1981, n. 527 (rivelazione di segreti di ufficio) (doc. IV, n. 14);

contro il deputato TASSI, per il reato di cui all'articolo 595, primo e secondo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 17);

contro il deputato CAPANNA, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 46);

contro il deputato ANSELMI, per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 61, nn. 2 e 9, e 351 (violazione della pubblica custodia di cose, pluriaggravata) e 81 e 324 dello stesso codice (interesse privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 113).

Interviene il deputato NICOTRA per rilevare che la lettera del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione copre con la prerogativa della insindacabilità assoluta le opinioni espresse e i voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle funzioni, e non anche le attività ed i comportamenti degli stessi. Sottolinea che questo è un punto di particolare delicatezza che merita un compiuto approfondimento.

Interviene quindi il deputato VALENSISE che riprende e specifica il tema introdotto dal deputato Nicotra.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Bruno FRACCHIA dichiara chiusa la discussione e dà la parola ai relatori per la replica.

I relatori FINOCCHIARO FIDELBO, per le domande di cui al doc. IV, n. 46, e al doc. IV, n. 113, LOMBARDO, per la domanda di cui al doc. IV, n. 14, e CERUTI, per la domanda di cui al doc. IV, n. 17, confermano rispettivamente le conclusioni già formulate nel senso di proporre alla Camera la restituzione degli atti, ritenendosi applicabile ai casi in esame la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dopo gli interventi, per dichiarazione di voto, dei deputati VALENSISE, SINATRA, VAIRO e NICOTRA, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione le conclusioni del relatore Lombardo di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Bellocchio (doc. IV, n. 14), rientrando i fatti ascritti nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Indi il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione le conclusioni del relatore Ceruti di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Tassi (doc. IV, n. 17), rientrando i fatti ascritti nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Successivamente il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione le conclusioni del relatore Finocchiaro Fidelbo di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Capanna (doc. IV, n. 46), rientrando i fatti ascritti nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

Infine, il Presidente Bruno FRACCHIA pone in votazione le conclusioni del relatore Finocchiaro Fidelbo di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Anselmi (doc. IV, n. 113), rientrando i fatti ascritti nella prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva e dà mandato al relatore di riferire in tal senso all'Assemblea.

La seduta termina alle 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla condizione giovanile

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 20,30. — Presidenza del Presidente Nicola SAVINO.

Nomina dei relatori sulle missioni effettuate a Potenza e a Bari.

Il Presidente SAVINO comunica che l'Ufficio di Presidenza ha manifestato parere favorevole alla designazione del deputato Vesce quale relatore alla Commissione sulla missione effettuata a Potenza nei giorni 15 e 16 marzo 1990, e alla designazione del deputato Pisicchio quale relatore alla Commissione sulla missione effettuata a Bari nei giorni 22 e 23 marzo 1990.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il Presidente SAVINO comunica altresì di aver designato a fornire consulenza al deputato Gelpi sulla materia per la quale è relatore, « le condizioni di lavoro degli apprendisti e dei giovani sotto contratto di "formazione-lavoro"; la cooperazione giovanile; la partecipazione sindacale dei giovani lavoratori; le distorsioni e i condizionamenti in violazione del principio della pari opportunità dei giovani nei confronti dell'accesso al lavoro », acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, il dottor Guido Servalli, responsabile del Centro Informagiovani di Bergamo, e il dottor Dario Nicoli, collaboratore dell'Istituto di sociologia dell'Università Cattolica di Milano.

La seduta termina alle 20,40.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio) e VI (Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,10. — Presidenza del Presidente della VI Commissione finanze Franco PIRO. — Intervengono il ministro per le questioni regionali Antonio Maccanico, il sottosegretario di Stato per il tesoro Emilio Rubbi.

Disegno di legge:
Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni (Approvato dal Senato) **(4573).**
(Parere della I, della II, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame.

Il deputato Bruno SOLAROLI ricorda come l'invito a discutere congiuntamente il decreto-legge sulla finanza locale e il disegno di legge oggi all'esame fosse essenzialmente dovuto alla volontà di addolcire almeno in parte con un ampiamento della sfera di autonomia regionale l'amaro boccone rappresentato dal taglio ai trasferimenti agli enti locali realizzato con la manovra di finanza pubblica per il 1990: su tale manovra è opportuno richiamare la posizione unanimemente contraria espressa dalle Regioni che hanno fortemente criticato la drastica riduzione operata non solo sui trasferimenti correnti ma anche sul volume degli investimenti, il restringimento dell'accesso alla cassa depositi e prestiti, la sottostima della spesa sanitaria che si traduce in maggiori oneri a carico delle Regioni. Questi sono stati gli elementi caratterizzanti della politica del Governo nei confronti degli enti locali: la rinuncia a ridefinirc ruolo e responsabilità dei diversi livelli di autonomia impositiva e finanziaria e interventi di taglio non selettivi e non mirati. Alla base di tuttto ciò vi è il chiaro intento politico di marginalizzare il ruolo degli enti locali: questo è il vero nodo non solo istituzionale ma essenzialmente politico.

Ripercorre quindi brevemente le fasi che, a partire dagli anni '70, hanno contraddistinto l'assetto dei rapporti finan-

ziari tra Stato e Regioni rilevando come, dopo una prima fase, contraddistinta da un compromesso relativamente equilibrato tale rapporto abbia subìto un'evoluzione negativa tant'è che oggi lo spazio in cui può essere esercitata un'effettiva autonomia finanziaria risulta ormai ridotto a poche centinaia di miliardi. Il quadro attuale è contraddistinto da un accentuatissimo centralismo per quanto attiene ai provvedimenti a carattere strategico e al confinamento delle Regioni nell'mabito degli interventi residuali e secondari.

Si tratta dunque ora di capire quali siano le prospettive reali per il prossimo futuro; di capire cioè se il provvedimento in esame possa costituire un segnale di inversione di tale tendenza. Ma perché il disegno di legge rappresenti un punto di svolta occorre che esso sia corretto nel senso di un allargamento della base impositiva, dell'ulteriore attenuazione dei vincoli di destinazione, si preveda la istituzione di un fondo compensativo per le regioni meridionali, sia ampliato l'accesso alla Cassa Depositi e Prestiti, si preveda un aggancio tra fondo regionale per gli investimenti e andamento del PIL. Su tali questioni il suo gruppo si riserva di presentare specifici emendamenti per verificare la concreta possibilità di colmare la distanza ancora molto ampia tra le parole e i fatti, per verificare la effettiva disponibilità del Governo di tradurre in termini operativi i princìpi genericamente enunciati dalle norme di delega contenute nel disegno di legge. Di fatto si opera su tributi che difficilmente possono configurare una reale autonomia regionale: il problema è che tale obiettivo difficilmente potrà essere realizzato se non si pone mano all'intero sistema tributario e se l'autonomia tributaria non viene strettamente saldata all'autonomia finanziaria legando così potere impositivo e potere di spesa.

Le proposte del suo gruppo sono basate su questa analisi e, fermo il fatto di ritenere il 1990 un anno di transizione, tendono, a partire dal 1991, ad introdurre i meccanismi fondamentali sopra enunciati.

L'auspicio è che i fatti politici nuovi intervenuti in questi ultimi giorni siano il primo segno di una diversa disponibilità del Governo nei confronti del sistema delle autonomie locali: da una parte la nuova posizione espressa dal PSI a Pontida sembra configurare da parte socialista un rilancio regionalista; dall'altra parte la relazione trimestrale di cassa riconosce la sostanziale inefficacia della politica di tagli sin qui praticata e i risultati perversi da questa determinati con la creazione di deficit sommersi. Si tratta ora di far seguire le parole ai fatti: il primo terreno di verifica è costituito dal disegno di legge oggi in discussione.

Il deputato Paolo MONELLO ritiene che sul disegno di legge in esame, che pure contiene norme positive, debba essere espresso un giudizio complessivamente negativo, in quanto rivela un atteggiamento centralistico del Governo che pone in essere, in modo non subdolo ma anzi chiaro, una manovra pesante nei confronti delle regioni a statuto speciale. Dalla relazione della commissione per la spesa pubblica costituita presso il ministero del tesoro sembra addirittura attribuirsi a queste regioni una responsabilità primaria nel formarsi del disavanzo pubblico. In attesa di conoscere con precisione i dati che suffragherebbero questa tesi, non può comunque non rilevare che una valutazione del genere supera in maniera semplicistica tutto il dibattito sulla questione meridionale, in atto da decenni.

Le regioni a statuto speciale risultano doppiamente penalizzate con la manovra del Governo: con il decreto-legge n. 415, infatti, sono stati tagliati 2.370 miliardi a queste regioni, di cui 1.220 alla sola Sicilia, cui erano già stati tagliati nel fondo di solidarietà nazionale *ex* articolo 38 dello statuto, 1.000 miliardi in proiezione quinquennale; a parte i problemi di natura costituzionale posti da una scelta del genere, particolarmente grave è poi l'individuazione dei settori strategici su cui incidere: a fronte della pesante situazione della sanità, specie nelle regioni meridionali, per questo settore i tagli ammon-

tano a 971 miliardi. È stato inoltre operato un taglio nel settore dei trasporti: proprio nelle scorse settimane il fermo degli autotrasportatori ha messo in ginocchio le economie più lontane dai mercati, come quelle meridionali, e ciò a causa del fatto che una grandissima parte del trasporto continua ad avvenire su gomma, mentre il sistema ferroviario del sud è stato abbandonato. Si tolgono inoltre fondi alla ricerca, mentre l'economia agricola sconta le conseguenze delle malattie delle colture.

Dal Governo attende una chiara risposta circa il futuro delle regioni a statuto speciale, le quali registrano grandi problemi di natura politica, economica e sociale: nella sola Sicilia si contano 400 mila disoccupati. Preannuncia in conclusione la presentazione di emendamenti, da parte del gruppo comunista, volti a reintegrare per il 1991 le quote tagliate per il 1990, nel rispetto di una logica di bilanciamento tra i tagli che si intendono apportare.

Il deputato Renzo PASCOLAT sottolinea la gravità dei problemi che il presente provvedimento comporta, rilevando come al Senato anche numerosi esponenti della maggioranza abbiano avanzato forti critiche e riserve: ciò dovrebbe far riflettere i membri della maggioranza qui alla Camera, anche se siamo in seconda lettura.

Ritiene che la questione dell'autonomia finanziaria regionale non può essere affrontata, come invece avviene col presente disegno di legge, esclusivamente nell'ottica del risanamento della finanza pubblica e del bilancio dello Stato, cui le regioni sono chiamate a dare il loro apporto. Si pone infatti una questione più generale di carattere istituzionale che coinvolge la concezione stessa dello Stato e delle sue funzioni.

Da questo punto di vista è inaccettabile il modo di procedere del Governo e della stessa maggioranza parlamentare che vorrebbero far venire meno alle regioni, in un momento di crisi ma anche di forte potenzialità, il flusso delle risorse finanziarie. Mentre da un lato infatti si riducono fortemente i trasferimenti dal bilancio dello Stato, dall'altro si attribuisce alle regioni una falsa autonomia impositiva, duplicando le forme impositive e accentuando in modo inaccettabile la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti.

O si giunge al più presto alla riforma tributaria e a quella dell'amministrazione finanziaria, o si corre il rischio di esporre le regioni ad una ulteriore crisi.

Ritiene pertanto necessario modificare il disegno di legge nel senso di rendere chiara e operante la norma di cui all'articolo 1, al fine di garantire alle regioni una effettiva autonomia. Devono essere chiariti i rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale delimitando e contenendo l'ambito discrezionale delle decisioni del Governo; è necessario inoltre modificare il testo sia per quanto riguarda le quote di compartecipazione, soprattutto con riferimento al Friuli Venezia Giulia, sia per consentire alle regioni l'accesso alla Cassa depositi e prestiti. Prima della prossima legge finanziaria è necessario a suo avviso modificare profondamente tutto il sistema dei trasferimenti alle regioni, ed in particolare quello concernente le regioni a statuto speciale. Le proposte al riguardo dovranno naturalmente essere oggetto di valutazione da parte dell'organo istituzionalmente preposto a ciò, la Conferenza Stato-Regioni, che sola può garantire l'esplicarsi di un corretto rapporto tra Stato e autonomie regionali.

Il Presidente Franco PIRO esprime il consenso del gruppo socialista sulle relazioni dei colleghi Gregorelli e D'Amato, nella consapevolezza della necessità di concludere rapidamente l'esame del disegno di legge. Persuasive gli paiono le argomentazioni svolte dal collega Solaroli: è importante non venir meno all'intesa che si registrò nel momento in cui il decreto-legge sulla finanza locale fu convertito quasi in stato di necessità, nel senso di correggere la disciplina recata da quel decreto-legge proprio con il disegno di legge n. 4573, la cui approvazione rappresenta dunque un adempimento co-

stituzionale rilevantissimo, per il quale effettivamente ricorrono i requisiti di necessità e di urgenza.

Avendo i relatori rinunciato alla replica, il ministro Antonio MACCANICO fa presente che il Governo ha sempre tenuto presente la necessità di considerare le diverse esigenze alla base di questa normativa: essa sostanzia un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, il quale certo non è sufficiente a risolvere i problemi. Quanto all'autonomia finanziaria delle regioni, nel momento in cui i fondi settoriali vengono fatti confluire in due soli fondi, si stabilisce una maggiore discrezionalità delle regioni; è stato inoltre previsto, a fini cautelativi, un termine di due anni per i fondi relativi alla sanità e ai trasporti, da tenere sotto controllo.

Entro il 1991 si darà corso all'autonomia impositiva e rimane intanto in piedi il problema del riordino della finanza regionale, di cui si sta occupando il Senato, così come il disegno di legge n. 3933, riguardante l'ordinamento regionale, all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera. Nel testo originario del disegno di legge era prevista la possibilità di accedere alla Cassa depositi e prestiti, ma su questo punto sono sorte preoccupazioni nel corso dell'esame al Senato; problemi tecnici, connessi alla dinamica del gettito, sussistono anche per quanto riguarda il problema delle quote dei tributi erariali.

Per quanto riguarda infine le regioni a statuto speciale, non esiste alcuna volontà di comprimerne l'autonomia, ma si pone un problema di riequilibrio relativo agli oneri per le funzioni aggiuntive delle regioni. È comunque nell'interesse delle regioni una rapida approvazione del disegno di legge n. 4573.

Il deputato Giuseppe RUBINACCI ritiene necessario acquisire dei dati in ordine, rispettivamente, alla capacità impositiva delle regioni e alla pressione fiscale: quest'ultimo deve essere ritenuto al complesso delle imposte previste a livello statale, regionale e degli enti locali. A suo avviso infatti i dati ufficiali forniti dall'ISTAT presentano forti margini di incertezza, se non di vero e proprio errore. Una approfondita ricognizione su tale materia appare essenziale prima di prevedere un ulteriore aggravio per i cittadini. Non vorrebbe che con il provvedimento in esame si volesse operare un aumento surrettizio della pressione tributaria ed una moltiplicazione delle imposte esistenti.

Il presidente Franco PIRO riconosce la fondatezza delle questioni poste dal collega Rubinacci, a proposito delle quali si era ripromesso di porre all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Commissione finanze l'ipotesi di deliberare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul sistema tributario, al fine di perseguire la massima trasparenza rispetto all'effettiva pressione fiscale. Già nel corso dell'esame di questo provvedimento, che non comporta un aumento surrettizio della pressione, il Governo potrà fornire un contributo in tal senso. Resta la singolarità di una legislazione di contabilità pubblica che considera come uscite le imposte non dovute che si restituiscono e contabilizza come entrate quelle destinate ad essere rimborsate.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato alla seduta di mercoledì 4 aprile alle ore 9.

La seduta termina alle 10,20.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Virginio ROGNONI. — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Giuliano Vassalli.

Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30 (costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate).

Il Presidente Virginio ROGNONI, nel ringraziare il Ministro di grazia e giustizia per aver accolto l'invito della Commissione a riferire su una materia per la quale vi è vasto interesse da parte dell'opinione pubblica, fa presente di aver ricevuto una comunicazione – che si riserva di trasmettere per conoscenza anche al Ministro di grazia e giustizia – dal Presidente della I Commissione che chiede di poter conoscere il quadro completo delle iniziative concernenti l'istituzione di nuove sedi giudiziarie prima che la Commissione affari costituzionali esprima il parere di competenza su progetti di legge in materia.

Il ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI svolge quindi le proprie comunicazioni in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, consegnando altresì alla Commissione una documentazione elaborata in materia dal suo dicastero.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che il dibattito sulle comunicazioni testè rese dal Ministro avrà luogo in una prossima riunione della Commissione da concordarsi in sede di Ufficio di Presidenza.

N.B. – Il resoconto stenografico della seduta per le comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia è pubblicato in allegato a pagina 141.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Virginio ROGNONI avverte che il Presidente del gruppo democristiano ha comunicato che entra a far parte della II Commissione, al posto del deputato Anna Maria Nucci Mauro, il deputato Orazio Sapienza, in sostituzione del deputato Riccardo Misasi, componente del Governo.

La seduta termina alle 9,25.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Nino Cristofori.

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa la Commissione che sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 gli atti internazionali firmati dall'Italia, i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1990.

Svolgimento di interrogazioni.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Nino CRISTOFORI, prima di rispondere all'interrogazione Foschi n. 5-01749 sull'assetto del settore radiotelevisivo per l'estero, propone di dar vita nella prossima settimana ad un'incontro da svolgersi presso la Presidenza del Consiglio tra i rappresentanti della Commissione Esteri ed il Presidente della RAI, il direttore generale della stessa ed il Direttore del Dipartimento per l'informazione e la proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda i problemi sollevati dall'interrogante, ricorda come i programmi realizzati dalla Direzione dei servizi giornalistici e programmi per l'estero della RAI per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri sono dei programmi radiofonici in onde corte e programmi televisivi inviati a stazioni estere. Questi ultimi vengono predisposti *ad hoc* dalla RAI in base ad una convenzione prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 103/1975 scaduta dal 1° febbraio 1989. Al riguardo fa presente che è stato istituito in data 15 maggio 1989 un apposito gruppo di lavoro con rappresentanti, oltre che della Presidenza del Consiglio dei ministri e della RAI, del Ministero Affari Esteri, del Ministero delle Poste e del Ministero del Tesoro.

Il gruppo di lavoro per il rinnovo della citata convenzione si è riunito il 14 febbraio 1990. In tale riunione è stato esaminato il piano tecnico per la ristrutturazione del Centro delle onde corte di Prato Smeraldo, mentre è stato rinviato ad una successiva seduta l'esame della

proposta che la RAI presenterà per il nuovo testo di convenzione. A questo proposito è da rilevare che l'impiego delle risorse e l'ottimizzazione dei mezzi disponibili in RAI da dedicarsi alla Direzione per l'estero è di competenza dell'Azienda, a fronte delle convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri che rimborsa a consuntivo ed a costo orario il servizio fornito. D'altro canto la carenza strutturale del settore giornalistico televisivo per l'estero, invece, è stata rilevata più volte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nel corso di attuazione delle convenzioni.

Per quanto attiene al rinnovo della convenzione per i programmi per l'estero, quest'ultima ha seguito la fase di rinnovo delle convenzioni per le minoranze linguistiche, per registrare la massima disponibilità finanziaria ottenibile da dedicare alle trasmissioni per l'estero, tenuto conto che tutte le convenzioni per prestazioni aggiuntive dipendono da un unico *budget* complessivo richiamato dall'articolo 20 della legge 103/1975.

Conclude confermando l'impegno del Governo per affrontare organicamente il problema delle trasmissioni televisive e radiofoniche per l'estero.

Il deputato Franco FOSCHI, intervenendo in sede di replica, giudica positivamente l'impegno del Governo ad affrontare con i responsabili della RAI e della Presidenza del Consiglio il tema sollevato con l'interrogazione, e propone che la delegazione della Commissione sia composta dal Comitato Emigrazione. Rileva tuttavia, come la risposta data dal Sottosegretario non faccia che confermare le difficoltà ed i problemi che egli aveva sollevato con la sua interrogazione, e, sottolineati i molti problemi ancora aperti, stigmatizza il continuo rinvio cui essi sono oggetto; ciò non contribuisce certo alla loro soluzione. Ritiene poi necessario evidenziare la specificità delle trasmissioni da dedicare ai nostri emigrati, e giudica difficile poter risolvere le deficienze riscontrate con l'ipotesi, che a lui risulta essere stata avanzata recentemente, di una mera ripetizione via satellite dei programmi nazionali, in quanto questi non prendono in considerazione, visto il pubblico italiano cui sono diretti, i problemi della nostra emigrazione, problemi che devono invece essere affrontati con una informazione mirata e specifica dedicata ai nostri emigrati.

La seduta termina alle 9,25.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Ivo Butini.

Proposta di legge:
CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).
(Parere della II, della V, della VI e della VIII Commissione).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Gerardo BIANCO, ricordando come la proposta in discussione fosse già stata esaminata in sede referente, si limita a rilevare come taluni benemeriti istituti di ricerca operanti nel settore internazionalistico si trovino in gravi difficoltà economiche a causa dei fitti molto elevati che sono o che saranno praticati sul mercato, anche per immobili demaniali. D'altro canto tali istituti oltre ad essere meritevoli per la loro attività culturale, contribuiscono anche a tenere in ottimo stato di utilizzo gli immobili che sono loro locati. Per questi motivi raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ivo BUTINI sottolinea come in

effetti una parte notevole dei contributi erogati dal Ministero agli enti internazionalistici debbono essere spesi in affitti, e quindi come ciò vada a detrimento dalla quota dedicata a studi e ricerche. Data lettura dei 24 istituti che risultano finanziati sul bilancio del Ministero affari esteri, e che saranno destinatari del provvedimento in esame, ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Mirko TREMAGLIA fa presente come da relazioni del ministero del bilancio emerga che sono 150 i miliardi di introito nel bilancio dello Stato derivanti da fitti, mentre ben 1500 sono i miliardi spesi per locazioni di immobili sedi degli uffici dello Stato, o di enti sovvenzionati e quindi non ritiene opportuno che sia allargato ancora lo spettro delle facilitazioni concesse in questo settore, facilitazioni che aggraverebbero ulteriormente il bilancio dello Stato. Ricordati i rilievi della Corte dei conti ai bilanci di numerosi enti internazionalistici compresi nelle tabelle richiamate, e quindi la non totale rispondenza di questo provvedimento ai conclamati criteri di oculata gestione del bilancio statale, manifesta la sua contrarietà al testo in esame e propone di rinviare, dopo la conclusione della discussione sulle linee generali, il seguito del dibattito.

Il deputato Germano MARRI, ricordati i vari tipi di benefici di cui gli enti culturali possono essere destinatari, rileva che le tabelle cui il provvedimento fa riferimento non contengono tutti gli enti che operano nella materia, ed inoltre che vi appaiano molti nuovi enti destinatari. Rilevato che sarebbe preferibile un criterio di maggiore redditività nell'assegnazione delle locazioni ad enti ed uffici sovvenzionati dallo Stato, preannuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il deputato Margherita BONIVER rilevato come gli enti che sono considerati dal provvedimento in discussione vadano ad aggiungersi a quelli (oltre 100) che già sono previsti come titolari dei benefici della legge n. 390 del 1986, chiede al Governo alcuni chiarimenti sui contributi erogati dal Ministero ai 24 enti citati dal Sottosegretario, e sui criteri che vengono utilizzati per inserire i vari enti nelle tabelle di finanziamento, ed esprime la perplessità del gruppo socialista, che, anche se non arriverà a votare contro il provvedimento in esame, richiede in ogni caso ulteriori informazioni sulla situazione complessiva del finanziamento agli enti culturali internazionalistici.

Il relatore Gerardo BIANCO ritiene di dover integrare la precedente esposizione, precisando alcuni punti su cui forse è stato troppo rapido in sede di relazione dando per scontata la conoscenza del sistema generale di finanziamento degli enti in questione, e precisa quindi i vari aspetti della normativa riguardante tali enti quale delineata dalla legge 25 dicembre 1982, n. 948, soffermandosi anche sulla tabella annessa alla legge e sulle modalità relative alle sue successive integrazioni e modificazioni.

Viste comunque le considerazioni emerse nel corso del dibattito si dichiara disponibile ad aggiornare lo stesso ad altra seduta, per permettere un approfondimento della materia, anche se ritiene assolutamente opportuno poter concedere anche agli enti internazionalistici i benefici, già previsti per altri enti, relativi all'affitto delle sedi demaniali.

Il deputato Gian Carlo PAJETTA rileva che le ulteriori informazioni fornite dal relatore non sono tali da fugare i suoi dubbi poiché egli giudica necessario utilizzare un certo « garbo » quando si tratta di elargizione di soldi o benefici a carico dello Stato. Su questo argomento del finanziamento agli enti internazionalistici riterrebbe opportuno aprire una più ampia riflessione, che permetta di considerare anche l'attività dei singoli istituti.

Il deputato Gerardo BIANCO dichiara che non ha difficoltà ad accogliere la proposta di riflessione avanzata dal deputato

Pajetta, ma sottolinea come le tabelle degli enti in questione sono deliberate in base ad una specifica legge che prevede anche un esplicito parere delle Commissioni affari esteri del Parlamento, e che per la tabella emanata il 15 aprile 1989, è stato espresso proprio da questa Commissione.

Il deputato Germano MARRI rileva come si sia in presenza di due differenti problemi: da una parte quello di determinare se gli enti internazionalistici meritino anche un contributo indiretto costituito da agevolazioni sui fitti; dall'altro se deve o meno pensarsi ad una revisione del sistema delle tabelle attualmente in vigore per il finanziamento degli stessi. Fa presente però che per alcuni di questi enti un rinvio dell'approvazione del provvedimento in esame significherebbe andare incontro a difficoltà economiche difficilmente superabili, e forse anche alla perdita dei locali in uso.

Il deputato Mirko TREMAGLIA, ricordati ancora i dati forniti dallo stesso Governo sulla discrepanza tra entrate e uscite nella locazione degli immobili, rileva che è necessario sospendere l'esame del provvedimento per approfondire vari aspetti dello stesso, visto che, ad esempio, nei contributi previsti dallo Stato per gli enti stessi, sono già compresi gli stanziamenti per le spese di fitto. Rilevata ancora la contraddittorietà nell'atteggiamento del Governo, ricorda di avere richiesto il rinvio della discussione e chiede che al termine della disucussione sulle linee generali si proceda alla votazione della sua proposta.

La Commissione respinge quindi la proposta del deputato Tremaglia, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Ivo BUTINI ribadisce il proprio parere favorevole sul provvedimento, sottolineando la sua origine parlamentare, e, illustrato in dettaglio il meccanismo legislativo che sovrintende alle erogazioni dei benefici ai vari enti, fa presente che il testo in esame costituisce una mera estensione agli enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri dei benefici relativi ai fitti che già vigono per molti altri istituti culturali sottoposti alla vigilanza di altre amministrazioni.

Rispondendo ai rilievi circa le modalità di inserimento degli enti nella tabella, ricorda che le stesse sono dettagliatamente previste dalla legge 948/82 e sottolinea come sia ivi prevista la proposta del Ministero degli affari esteri ed il parere esplicito della Commissione affari esteri della Camera. Rilevato poi che la tabella cui si fa riferimento nel testo è stata sostituita da una nuova approvata pochi giorni dopo la presentazione del testo stesso, preannuncia la presentazione di un emendamento destinato a rendere aggiornato il provvedimento attraverso un sistema di rinvio permanente.

Il Presidente Flaminio PICCOLI passa all'esame dell'articolo unico e avverte che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, sostituire le parole da: annesse *alla fine, con le seguenti parole:* redatta a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 28 dicembre 1982 n. 948.
1. 1.

Il Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.1 del Governo, cui si è dichiarato favorevole il relatore.

Poiché il progetto di legge è composto di un solo articolo la Commissione passa direttamente alla votazione finale ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, ed approva, contrario il gruppo del MSI ed astenuti i rappresentanti del gruppo comunista, la proposta di legge in discussione.

Disegno di legge:
Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati dell'emigrazione italiana (4191).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Franco FOSCHI ricorda coma la modifica della legge 8 maggio 1985, n. 205, fosse stata richiesta in sede di Conferenza nazionale dell'emigrazione, e come in sede di Commissione affari esteri la materia fosse stata delegata al Comitato permanente per l'emigrazione, che ha svolto un ampio e positivo lavoro arrivando a concordare una serie di modifiche che intendono rispondere alle esigenze manifestate dalle organizzazioni dell'emigrazione. Sottolineato che le modifiche comportano la necessità di rivedere anche il regolamento di esecuzione, illustra i princìpi cui si è ispirato il Comitato nel proporre le modifiche e nella sua qualità di relatore presenta gli emendamenti concordati, che sono firmati da tutti i partecipanti alla seduta svoltasi ieri, precisando che se anche nella seduta odierna non si potrà approvare definitivamente il testo, dovendosi attendere i prescritti pareri su alcuni emendamenti, pure è intenzione sua e del Comitato richiedere al Governo di emanare opportune disposizioni affinché siano rinviate le previste elezioni dei COMEMIT, in base a quanto previsto dall'articolo aggiuntivo presentato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Ivo BUTINI, apprezzato il lavoro svolto in pieno accordo tra Ministero e Comitato, manifesta il proprio consenso al rinvio delle elezioni dei COEMIT e richiede alcune precisazioni circa la portata dell'emendamento 3.1.

Il deputato Germano MARRI, anche nella sua qualità di Presidente del Comitato permanente per l'emigrazione ricordato lo spirito unitario che ha caratterizzato l'ampio e approfondito lavoro del Comitato, rileva il grande passo in avanti che si è operato rispetto al testo presentato dal Governo – certo inadeguato a rispondere alle esigenze manifestate dalle organizzazioni dei nostri emigranti – e sottolinea vari punti che caratterizzano la posizione del suo gruppo.

Il deputato Mirko TREMAGLIA, concordando con il giudizio positivo già espresso sui lavori del Comitato, rileva come allo stesso abbiano partecipato solo i rappresentanti di tre gruppi politici, e come questo provvedimento arrivi alla sua approvazione a lunga distanza dalla fine della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione; lamentato poi che sono ancora 35 i provvedimenti che riguardano i nostri emigranti che aspettano di essere esaminati da altre Commissioni del Parlamento, si sofferma sulla lentezza con cui procede la costituzione dell'anagrafe dei cittadini all'estero, che influirà negativamente sullo svolgimento delle future elezioni dei comitati degli italiani all'estero.

Il deputato Angelo LAURICELLA sottolinea l'importanza di prevedere, nell'ambito dei bilanci dei singoli comitati, una forma di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle stesse, ed eventualmente di individuare una qualche forma di « gettone » che riconosca il valore sociale dell'attività prestata in seno ai comitati stessi.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge.

All'unanimità la Commissione approva l'articolo 1 cui non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 ed il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo del testo:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 1 della legge è sostituito dal seguente:

« 1. Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria, e le agenzie consolari

nella cui circoscrizione risiedono almeno 3.000 cittadini italiani, è istituito un comitato degli italiani all'estero.

2. Nei Paesi in cui risiedono almeno 3.000 cittadini italiani e nei quali non siano istituiti uffici consolari di prima categoria, il comitato degli italiani all'estero è costituito presso la missione diplomatica. In tal caso, le funzioni assegnate dalla presente legge agli Uffici consolari vengono svolte dalla Cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della Cancelleria stessa, all'uopo delegato dal Capo missione.

2. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Crescenzi, Lauricella, Ciabarri.

Favorevole il Governo la Commissione approva l'emendamento 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 3 ed il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo, che dovrà essere votato in linea di principio per la trasmissione alla Commissione affari costituzionali.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

L'articolo 2 della legge è sostituito dal seguente:

1. Il comitato promuove – in collaborazione con l'autorità consolare ed enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione – idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

2. L'autorità consolare indìce, di propria iniziativa o su richiesta del comitato, riunioni congiunte tra l'autorità consolare stessa ed il comitato per l'esame di iniziative e progetti specifici ritenuti di particolare importanza per la comunità.

3. Il Comitato inoltre nell'ambito degli ordinamenti e a seconda delle situazioni locali, coopera con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati; nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento locale e dalle norme del diritto internazionale e comunitario, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative applicabili nei singoli Paesi; il Comitato segnala alla predetta autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi necessari le eventuali violazioni delle convenzioni e delle norme internazionali che colpiscano i nostri connazionali; il Comitato, sempre nell'ambito degli ordinamenti del Paese ospitante, collabora con l'autorità consolare mediante una idonea azione di stimolo e di informazione, nella vigilanza e per la osservanza dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro sulle condizioni abitative e nell'inserimento dei figli degli italiani all'estero nelle strutture scolastiche locali, nonché sulla effettiva attuazione delle leggi iniziative e provvidenze predisposte dal Paese che ospita, a favore degli immigrati nel settore culturale, ricreativo, sportivo e del tempo libero, sia per favorire la migliore integrazione dei nostri connazionali nelle società di accoglimento, sia per mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana.

4. L'autorità consolare deve richiedere al comitato pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative che intende intraprendere nelle materie di cui al presente articolo.

5. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, i comitati possono dotarsi di autonomi e differenziati regolamenti interni, in relazione alle situazioni locali ed alle priorità emergenti. I regolamenti potranno riguardare anche la mate-

ria delle spese di funzionamento di cui all'articolo 4 della presente legge, compresi i rimborsi spese.
3. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Lauricella, Ciabarri, Crescenzi.

Sull'emendamento 3. 1 il Governo manifesta alcune perplessità circa la formulazione del comma 5 del nuovo articolo 2, proponendo di togliere il riferimento ivi inserito.

Il relatore Franco FOSCHI non ritiene di poter accogliere la richiesta del Governo, che riguarda una norma attentamente valutata in presenza di diverse esigenze.

Il deputato Angelo LAURICELLA si dichiara ugualmente contrario a togliere il riferimento in discussione.

Essendosi il Governo rimesso alla volontà della Commissione questa approva in linea di principio l'emendamento 3. 1 nel testo presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Il Presidente informa che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*.

Nell'articolo 3 della legge, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« La disposizione di cui al secondo comma non si applica ai contributi erogati agli enti, aventi sede centrale in Italia, che svolgano all'estero le attività di cui al presente articolo anche attraverso proprie emanazioni locali, per le quali non siano state presentate richieste di contributo nelle circoscrizioni consolari in cui esse operano ».
3. 0. 1.

Marri, Foschi, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Favorevole il Governo la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1.

Il Presidente informa che è stato presentato il seguente altro articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*ter*.

L'articolo 3, comma quinto, della legge è soppresso.
3. 0. 2.

Foschi, Marri, Tremaglia, Crescenzi, Lauricella, Ciabarri.

Favorevole il Governo la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 3. 0. 2.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 4 ed il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4 sostituire le parole da: lo svolgimento *alla fine, con le seguenti:* coadiuvare il Presidente del Comitato nello svolgimento delle sue funzioni.
4. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Crescenzi, Lauricella, Ciabarri.

Favorevole il Governo la Commissione approva l'emendamento 4. 1 e quindi l'articolo 4 nel testo così emendato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 5, ed il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. All'articolo 6 della legge, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato che prestano servizio presso le

rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari nel Paese in cui si svolgono le elezioni ».
5. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Il PRESIDENTE informa che poiché l'emendamento riguarda materia elettorale è necessario acquisire il parere della competente Commissione.

La votazione si intende quindi in linea di principio.

Favorevole il Governo, la Commissione approva, in linea di principio, l'emendamento 5. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 5.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 6 e lo approva non essendo stato presentato alcun emendamento.

Ugualmente la Commissione approva l'articolo 7 cui non è stato presentato alcun emendamento.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, che dovrà essere votato in linea di principio:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

All'articolo 8 della legge, dopo il primo comma inserire il seguente:

« Qualora la loro elezione sia, per qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del mandato non coincida con quella dei componenti della generalità dei comitati, la durata in carica dei componenti così eletti non potrà protrarsi oltre il limite previsto per questi ultimi ».
7. 0. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Favorevole il Governo, la Commissione approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 7. 0. 1.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 8 e lo approva non essendo stati presentati emendamenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 9 ed il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9 inserire in fine le seguenti parole: nonché nei locali del seggio, il giorno della votazione, davanti al Presidente del seggio stesso.
9. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Il Presidente informa inoltre che poiché l'emendamento 9. 1 concerne materia elettorale, dovrà essere inviato alla Commissione affari costituzionali per il prescritto parere; la votazione si intende quindi effettuata in linea di principio. Favorevole il Governo la Commissione approva in linea di principio l'emendamento 9. 1.

Il Presidente informa che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

All'articolo 19 della legge è aggiunto il seguente comma:

Ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari spetta un'indennità stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
9. 0. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Informa inoltre che poiché da tale articolo potrebbero derivare spese ed è necessario acquisire acquisire il parere della Commissione bilancio oltre che della Commissione I, la votazione si intende in linea di principio.

La Commissione, favorevole il Governo, approva in linea di principio l'articolo aggiuntivo 9.0.1.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 10 ed il Presidente informa che è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, dopo la parola: esteri *inserire le parole:* sentito il Consiglio generale degli Italiani all'estero. 10. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Favorevole il Governo la Commissione approva l'emendamento 10.1 e quindi l'articolo 10 così modificato.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 11, e lo approva non essendo stato presentato alcun emendamento.

Il Presidente informa che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

1. Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo deì comitati dell'emigrazione italiana è rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991.

2. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi comitati. 11. 0. 1.

Foschi, Marri, Tremaglia, Ciabarri, Crescenzi, Lauricella.

Informa inoltre che poiché lo stesso riguarda materia elettorale, è necessario acquisire il parere della Commissione affari costituzionali; la votazione si intende quindi in linea di principio.

Il relatore Franco FOSCHI fa presente che la norma introdotta dall'articolo in esame è di grande importanza, poiché il termine ultimo per lo svolgimento delle operazioni riguardanti le elezioni dei COEMIT è ormai prossimo alla scadenza. Alla luce della volontà politica manifestata con la presentazione di questo emendamento, ne raccomanda l'approvazione anche in linea di principio e segnala quindi al Governo l'opportunità di impartire disposizioni che consentano di addivenire ad un rinvio delle elezioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Ivo BUTINI, dichiarandosi favorevole all'articolo aggiuntivo presentato, accoglie e fa proprio l'invito formulato dal relatore a nome del Comitato, e riguardante lo spirito e la volontà politica con cui la Commissione si accinge a votare, seppure in via non definitiva, l'articolo riguardante il rinvio delle elezioni dei COEMIT, che ritiene, in questa ottica il Ministero potrà provvedere a far slittare fino alla data indicata.

La Commissione approva, in linea di principio l'articolo aggiuntivo 11. 0. 1.

Per la concomitanza con votazioni in Aula il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito delle votazioni.

La seduta termina alle 11,45.

Comitato permanente per gli affari europei.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 15,30. — Presidenza del Presidente del Comitato Aristide GUNNELLA.

Il Presidente Aristide GUNNELLA informa il Comitato circa gli incontri avuti

a Bruxelles con il Presidente della Commissine Jacques Delors, con tutti i commissari italiani, e con numerosi altri Commissari; illustrata la relazione predisposta e le proposte ivi contenute, riguardanti la possibile convocazione a Roma, a fine giugno, di una riunione di tutti i Presidenti delle Commissioni o Comitati specializzati in affari europei, di cui ha già parlato con il Presidente Delors, informa il Comitato degli incontri avuti, insieme al Presidente Flaminio Piccoli, con il Vice Presidente del Senato francese Etienne Dailly e con il deputato europeo Antonio La Pergola.

Da entrambi è emersa la necessità di rinforzare e migliorare i collegamenti fra la Commissione, il Comitato ed i parlamentari europei italiani, anche in vista dell'ormai prossima assunzione da parte italiana del semestre di Presidenza della Comunità. A questo proposito informa ancora dell'ipotesi di convocare, per la metà di aprile, una riunione del Comitato da dedicare ad un incontro con i Presidenti italiani delle Commissioni del Parlamento europeo Roberto Barzanti, Giovanni Goria, Antonio La Pergola e con il deputato italiano ed europeo Emilio Colombo, relatore della commissione per gli affari istituzionali sul progetto di modifica ai trattati.

Segnala infine l'opportunità di mettere in calendario per fine maggio un viaggio del Comitato a Vienna, per incontri in sede CSCE, viaggio che potrebbe proseguire per Budapest dove saranno terminate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

La seduta termina alle 16.

Comitato permanente per la cooperazione allo sviluppo.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 17. — Presidenza del Presidente Franco FOSCHI.

Il Presidente Franco FOSCHI, presenta al Comitato una ipotesi di programma per i prossimi due mesi, che comprende una serie di incontri con la federazione delle organizzazioni non governative operanti nell'area e con altre rappresentanze sociali, con i sindacati, con le associazioni degli imprenditori e degli artigiani nonché con le principali organizzazioni internazionali; tra queste ultime presenta notevole urgenza l'incontro con l'UNICEF. Ritiene poi utile arrivare ad organizzare un'audizione del Comitato Consultivo previsto dalla legge 49/1987, mentre prospetta la necessità di approntare in collaborazione con il Ministero degli esteri, una analisi degli impegni assunti in sede di cooperazione e che hanno portato a 22.500 miliardi la somma che risulta impegnata dal nostro paese.

La seduta termina alle 17,30.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente, Valerio ZANONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente, Valerio ZANONE, comunica che il presidente del gruppo della democrazia cristiana ha comunicato che i deputati Michele Zolla e Gianni Rivera entrano a far parte della Commissione difesa, rispettivamente in sostituzione dei deputati Vittorio Sbardella e Andrea Bonetti, passati ad altro incarico. Nel ringraziare questi ultimi per il proficuo lavoro svolto insieme, rivolge ai deputati subentranti, anche a nome della Commissione, un cordiale benvenuto.

IN SEDE LEGISLATIVA

Discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).

(Parere della V e della XI Commissione).

STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).

(Parere della V e della XI Commissione).

FIORI: Modifica all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente Norme per reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integra-

zioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).
(Parere della I, della V e della XI Commissione)

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Valerio ZANONE ricorda che ieri il disegno di legge e le quattro proposte di legge sono stati assegnati in sede legislativa alla Commissione, la quale può così riprendere in tale sede il percorso legislativo già ultimato in sede referente.

La Commissione inizia la discussione degli abbinati progetti di legge.

Il relatore, Gastone SAVIO, ritiene che sia sufficiente richiamare in questa occasione quanto egli stesso ebbe più volte a dire durante l'esame in sede referente, e cioè che il testo unificato licenziato in quella sede dalla Commissione, che egli intende riproporre, corrisponde all'esigenza di varare tempestivamente una legge-ponte in materia di avanzamento degli ufficiali che, sanando le più stridenti sperequazioni, consenta di preparare il terreno ad una legge-quadro in materia, tale da risolvere in via definitiva annose questioni. Ed è per questo che l'assenso al trasferimento alla sede legislativa è stato concesso da una larga maggioranza. Auspica pertanto una tempestiva approvazione del testo unificato licenziato dalla Commissione il 1° marzo scorso, così da venire incontro alle legittime esigenze ed aspettative insorte in proposito, nonché l'impegno del Governo ad apprestare, possibilmente in corso d'anno, un disegno di legge organico che possa utilmente sostituire la legge del 1955, ormai inadeguata.

Il sottosegretario di Stato, Mario Clemente MASTELLA, concorda con l'esigenza di pervenire ad una tempestiva ed opportuna approvazione del testo, pur nella consapevolezza della necessità di piccole rivisitazioni che non snaturano, ma anzi migliorano, l'impianto complessivo della legge.

Il deputato Isaia GASPAROTTO sottolinea a nome del gruppo comunista che il testo unificato definito dalla Commissione scaturisce da una laboriosa iniziativa parlamentare, e non governativa: infatti il Governo negli ultimi due anni ha di fatto impedito il varo della legge. Una legge utile ed attesa che, per la delicatezza della materia, merita alcune piccole ma necessarie modifiche, in particolare in tema di ausiliaria, di aspettativa per riduzioni quadri, di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.

Il deputato Guido ALBERINI apprezza il lavoro serio e proficuo, svolto dalla Commissione ed in particolare dal relatore, che manifesta una grande apertura del Parlamento nei confronti delle legittime esigenze del mondo militare. Occorre dunque consentire una tempestiva approvazione della legge, in risposta ad una viva attesa nella società civile. In quest'ottica può essere utile approvare alcune modifiche indispensabili ad una migliore formulazione del testo, che elimina le più stridenti sperequazioni.

Il deputato Paolo Pietro CACCIA, dopo aver chiesto al rappresentante del Governo se egli si riservi di presentare emendamenti al testo unificato, ed averne ricevuto risposta affermativa, ripercorre l'*iter* della legge-ponte, il cui esito è legato al conseguimento di un accordo politico. La non approvazione del testo entro pochi giorni, conseguenza inevitabile della presentazione di emendamenti che dovrebbero essere inviati per il prescritto parere alle competenti Commissioni, significherebbe di fatto collocare il provvedimento in un binario morto, provocando uno slittamento dell'approvazione al prossimo autunno, date le scadenze elettorali e politiche già fissate. Se invece si vuol dar corso all'accordo politico già stipulato, inteso a fornire una risposta tempestiva ai principali problemi sul tappeto, occorre procedere all'approvazione del te-

sto nella sua attuale formulazione, o tutt'al più con modifiche limitate al coordinamento formale.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA richiama l'*iter* del provvedimento che la Commissione si appresta a varare, ricordando come esso costituisca al contempo una risposta alle principali lacune della normativa vigente nonché il presupposto per la definizione di una legge-quadro in materia di avanzamento.

Il deputato Salvatore GRILLO non si unisce all'entusiasmo manifestato dal collega Caccia nei confronti del testo, del quale riconosce la sostanziale validità ma con la necessità di apportare miglioramenti a norme specifiche. Né ritiene fondata questa urgenza apocalittica di approvare il testo unificato nell'attuale formulazione. D'altronde questa esigenza di miglioramento era ben avvertita dal gruppo repubblicano, che non a caso ha concesso per ultimo il suo consenso alla legislativa, per senso di responsabilità, ma con la consapevolezza che la discussione in sede deliberante costituisce un passaggio non meramente formale né ratificatorio. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti.

Il deputato Giuseppe PISANU osserva che il testo all'esame costituisce il punto di equilibrio tra i diversi orientamenti emersi in Commissione, faticosamente conseguito grazie ad un accordo politico. Qualora questo equilibrio si dovesse interrompere, allora l'intesa politica che ne è alla base dovrebbe essere rinegoziata, e ciascuna parte riacquisterebbe la propria libertà di apportare eventuali modifiche al testo concordato. Auspica pertanto che la Commissione voglia limitarsi a correzioni formali e migliorative, evitando di riaprire il contenzioso derivante da emendamenti sostanzialmente innovativi, che si tradurrebbero inequivocabilmente in un rallentamento dell'*iter* legislativo.

Il deputato Michele GALANTE rileva come il testo unificato rappresenti un elemento positivo, frutto della collaborazione costruttiva di diversi gruppi, ed in particolare del gruppo comunista. Si chiede quindi a chi si riferisca il collega Caccia quando afferma che qualcuno vuol mettere questa legge in un binario morto. Va invece detto con chiarezza che oggi si è a questo punto perché dal 1988 il Governo ha assunto un atteggiamento dilatorio e non ha onorato un impegno reiteratamente assunto.

Il deputato Mario TASSONE è preoccupato perché la discussione in corso ripercorre a ritroso un sentiero già perlustrato. Comprende infatti le esigenze di aggiustamento del testo indicate dal Governo, che paiono però profondamente diverse da altre tendenti a scardinare dalle fondamenta un accordo politico faticosamente raggiunto.

Invita quindi la Commissione a mantener fede alle dichiarazioni politiche più volte rilasciate durante l'*iter* precedente, senza farsi coinvolgere in discutibili iniziative, quali le lettere recentemente inviate ai commissari dai colleghi Ronchi e Salvoldi e le recenti dichiarazioni rilasciate all'ANSA.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente Valerio ZANONE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Gastone SAVIO presenta quindi il seguente testo unificato, già definito in sede referente dalla Commissione il 1° marzo scorso:

Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.

ART. 1.

1. I capitani ed i maggiori dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) e automobilistico dell'Esercito sono promossi, rispettivamente, al compimento del quindicesimo e del diciannovesimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente, salvo la perma-

nenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, se più favorevole.

2. Nella colonna 3 del quadro I della Tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole: « 2 anni in reparti di impiego » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego ».

3. Nell'ottavo e nono comma dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. La promozione di cui al comma 6 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1° gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 8. I benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1980, n. 336, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 ».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. A tutti gli ufficiali è data al facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, dei sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo dalla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1985.

9-*ter*. La promozione di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e della Guardia di finanza collocati in quescienza dopo il 1° gennaio 1980 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980 si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dall'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.

9-*quater*. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del CEMM di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, quale stabilito dalla Tabella n. 2 annessa alla stessa legge, è portato a n. 25 unità

annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a 12 anni alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni predetti. Le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruoli ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze che si determineranno in applicazione delle norme di cui al precedente articolo saranno assorbite con le vacanze che si verificheranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

9-*quinquies*. Le lettere *a)* e *b)* del paragrafo "A" dell'articolo 41 delle legge 18 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite come segue:

"*a)* per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della Marina mercantile;

b) per la nomina nel grado di guardiamarina tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero, dei sottotenenti di vascello di complemento del Corpo di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo".

9-*sexies*. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui alla legge 19 febbraio 1979, n. 52.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, al comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza, ai tenenti generali ed ammiragli ispettori che rivestono la carica di capi dei Corpi di commissariato e sanitario delle tre Forze armate, dei Corpi dei trasporti e dei materiali e di amministrazione dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, è conferita, in aggiunta al distintivo del proprio grado e limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica, una « terza stella » funzionale.

ART. 4.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di servizio dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo pari o superiore a diciassette anni o, se più favorevole, con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni, sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette anzianità. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianità di grado pari o superiore a 4 anni.

2. Ai fini del computo delle anzianità di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera ha subito uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianità eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subìto detrazioni di anzianità, ritardi di carriera o acquisito vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti.

3. Dalle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.

4. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori secondo quanto previsto dal comma 1 non fossero sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, dette promozioni saranno comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.

ART. 5.

1. Al termine del comma 5 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente periodo:

« Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età ».

ART. 6.

1. Il primo comma lettera *a)* dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224 è sostituito dal seguente: « Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione, alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

2. L'articolo 44 lettera *b)* della legge 19 maggio 1986, n. 224 è così interpretato:

a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dalla legge 336/70 - articoli 1 e 2 - 1° comma;

2) dell'eventuale pensione privilegiata;

3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

4) degli aumenti periodici della legge 10 dicembre 1973, n. 804, articolo 13, previsti dall'articolo 32 della presente legge;

5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 312/80.

3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica ».

5. Dalla stessa data di cui al comma 3 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. Il secondo capoverso dell'articolo 44 della legge 10 marzo 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per

otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica ».

7. Dalla stessa data di cui al comma 3 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

8. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia ».

9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia ».

11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

ART. 7.

1. Le tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituite dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1962, n. 1499, indicate nell'articolo 35 della stessa legge e la tabella n. 1 annessa alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, indicata nell'articolo 3 della stessa legge, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D annesse alla presente legge. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 43 della citata legge n. 113 del 1954 continua ad applicarsi il limite di età indicato nelle predette tabelle 1, 2 e 3 per il grado di capitano o grado corrispondente.

ART. 8.

1. I limiti di età previsti dalla tabelle A, B, C e D hanno validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normale unico e speciale unico delle Armi dell'esercito, del ruolo normale del Corpo di Stato maggiore della marina, dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, gli ufficiali dei corrispondenti ruoli ad esaurimento, nonché gli ufficiali della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nel grado posseduto siano a meno di 10 anni dai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla normativa precedentemente in vigore, possono chiedere con domanda irrevocabile l'applicazione nei loro confronti di questi ultimi limiti. Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso

di mancata presentazione della domanda si applicano i nuovi limiti di età stabiliti dalla presente legge.

3. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, nei gradi in cui le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni, l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applica solo negli anni in cui si forma il quadro di avanzamento. Gli ufficiali che siano stati iscritti nel predetto quadro non sono computati nel numero massimo del grado di appartenenza fino alla promozione.

ART. 9.

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1989 l'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo ».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, all'articolo 39, comma 4, all'articolo 40, comma 2, all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui al precedente comma concernente il soprannumero al numero chiuso.

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere applicato d'ufficio ento 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nei confronti degli ufficiali nei ruoli normali dei carabinieri, e degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito quali previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574.

2. Tale norma – come già avviene – continuerà ad essere applicata agli ufficiali dei corrispondenti corpi della Marina e dell'Aeronautica.

ART. 11.

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni.

2. Tale norma si applica anche ai tenenti colonnelli del servizio pemanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del precedente comma.

ART. 12.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del

disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della medesima legge.

2. Sotto la stessa data i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, Marina ed Aeronautica ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o grado corrispondente.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme per loro previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574, 19 maggio 1986, n. 224 e loro modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n.224, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza ».

ART. 13.

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dal conseguimento della laurea. La ferma di otto anni trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. La ferma di otto anni trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

3. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di ele-

vato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo deve intendersi in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

4. Gli ufficiali della marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di 12 anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

5. Per le esigenze della componente aerea delle Capitanerie di porto, tutte le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del corpo di Stato Maggiore della Marina militare, previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 19 maggio 1986, n. 224, e relative modificazioni, sono estese agli ufficiali di complemento del corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare.

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.570.083 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Arma dei Carabinieri (1)	Ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	Corpo tecnico, Corpi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario
Generale di corpo d'Armata ...	—	63	—	— (2)
Generale di divisione e tenente generale	64	60	—	65
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	—	63
Colonnello	60	57	60	61
Tenente colonnello	60	57	60	59
Maggiore	60	57	60	59
Capitano e subalterni	60	57	60	59

(1) All'Ufficiale direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si applica il limite di età di anni 61.
(2) Il limite di età del Generale Ispettore del Corpo Tecnico, grado istituito con legge 20 settembre 1980, n. 574 (articolo 22) è di anni 65.

TABELLA B

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADI	Stato maggiore		Genio navale armi navali		Corpo sanitario		Commissariato capitanerie di porto		Ruolo del corpo unico specialisti
	Ruolo normale	Ruolo speciale	Ruolo normale	Ruolo speciale	Medici	Farmacisti	Ruolo normale	Ruolo speciale	
Amm. Sq. e Isp. Capo	63	—	65	—	—	—	—	—	—
Amm. Div. e Isp.	60	—	63	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio	58	—	61	—	63	—	63	—	—
Cap. di Vascello	56	61	59	61	61	61	61	61	—
Cap. di Fregata	56	59	59	59	59	59	59	59	—
Cap. di Corvetta	56	59	59	59	59	59	59	59	63
Ten. di Vascello	56	59	59	59	59	59	59	59	61
Subalterni	56	59	59	59	59	59	59	59	61

NOTA: All'Ufficiale direttore del corpo musicale della Marina militare si applica il limite di età di 63 anni.

TABELLA C

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Arma aeronautica				Genio aeronautico				Commissariato aeronautico		Corpo sanitario aeronautico
	Ruolo naviganti normale	Ruolo naviganti speciale	Ruolo servizi	Ruolo specialisti	Ruolo ingegneri	Ruolo chimici	Ruolo fisici	Assistenti tecnici	Ruolo commissariato	Ruolo amministrazione	Ruolo ufficiali medici
Gen. S.A./Gen. Isp.	61	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—
Gen. D.A./Ten. Gen.	59	—	65	—	63	—	—	—	65	—	65
Gen. B.A./Magg. Gen.	58	—	63	—	61	63	63	—	63	—	63
Colonnello	56	58	61	—	59	61	61	61	61	61	61
Tenente Colonnello	56	58	59	—	57	59	59	59	59	59	59
Maggiore	56	58	59	—	57	59	59	59	59	59	59
Capitano	56	58	59	61	57	59	59	59	59	59	59
Subalterni	56	58	59	59	57	59	59	59	59	59	59

NOTA: All'Ufficiale Maestro direttore del Corpo musicale dell'aeronautica ed agli ufficiali maestri di scherma dell'aeronautica si applicano i limiti di età rispettivamente, di anni 61 e anni 56.

TABELLA D

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	ETÀ ANNI
Generale di Divisione	64
Generale di Brigata	62
Colonnello	60
Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni	60

Su proposta del relatore, la Commissione adotta come testo base per la discussione il testo unificato approvato in sede referente.

Dopo interventi del rappresentante del Governo, dei deputati Paolo Pietro CACCIA, Giuseppe PISANU, Salvatore GRILLO ed Isaia GASPAROTTO, il Presidente, sulla base di un accordo intercorso tra i gruppi, invita a presentare entro oggi gli emendamenti e rinvia alla prossima settimana il seguito del dibattito.

La seduta termina alle 11,45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10,15. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico, il sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia ed il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ugo Grippo.

Sull'ordine del lavori.

Il deputato Luigi CASTAGNOLA, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che già nella seduta di ieri del Comitato pareri ha presentato la richiesta di iscrivere alla seduta della Commissione in sede consultiva di domani il testo unificato delle proposte di legge n. 32 e abbinate, concernente il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi. Sa che il relatore, con la collaborazione degli uffici della Ragioneria e del Ministero del lavoro, si sta adoperando per trovare una soluzione adeguata. Ritiene tuttavia che anche qualora non fossero disponibili tutti i dati richiesti si debba in ogni caso procedere, entro la settimana in corso, all'espressione del parere, data la grande urgenza del provvedimento.

Il deputato Sergio COLONI, relatore per il provvedimento in questione, dichiara di essere pronto per la tarda mattinata di domani a svolgere una relazione. Non è tuttavia in grado al momento, non essendo ancora completata la « fase istruttoria », di affermare se vi saranno le condizioni per l'espressione del parere. Ritiene pertanto che ogni ulteriore decisione non possa essere presa se non nel corso della prossima seduta.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ribadisce la volontà politica del Governo di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento. Fa presente che il Governo avrà comunque bisogno di un brevissimo rinvio per le necessarie consultazioni con gli uffici della Ragioneria e del ministero del lavoro, per esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di parere che il relatore

formulerà. Ritiene pertanto realistico che non sarà possibile giungere all'espressione del parere prima dell'inizio della prossima settimana.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, assicura che il provvedimento in questione sarà in ogni caso iscritto all'ordine del giorno della riunione in sede consultiva, salve le successive valutazione che potranno essere prese in quella sede.

Il deputato Benedetto SANNELLA, intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Governo a trasmettere al più presto la relazione tecnica chiesta dalla Commissione bilancio in data 13 febbraio sul testo unificato delle proposte di legge n. 159 e abbinate, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO prende atto della richiesta.

Disegno e proposte di legge:
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414).
GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).
PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).
TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).
ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).
RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).
TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).
BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).
POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

Il relatore Alberto AIARDI illustra ampiamente il provvedimento già approvato dal Senato, volto a dettare nuove norme in materia di uso di sostanze stupefacenti nonché di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, di cui sottolinea il grande rilievo politico.

Passa quindi ad identificare analiticamente le disposizioni cui sono connessi riflessi finanziari segnalando che l'articolo 35 del progetto di legge ricapitola il complesso delle autorizzazioni di spesa la cui copertura è posta a carico degli specifici accantonamenti di fondo speciale.

Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni di cui all'articolo 1, con cui viene istituito il comitato interministeriale per l'azione antidroga prevedendo che esso si avvalga del supporto di esperti, rilevando che i relativi oneri non vengono quantificati né coperti. Osserva a tale riguardo che trattasi di una lacuna riscontrabile anche in relazione a taluni altri organismi collegiali la cui istituzione è prevista dal medesimo provvedimento: sarebbe dunque opportuno prevedere un'unica disposizione che nel quantificare i complessivi oneri stabilisca altresì che essi sono posti a carico del fondo nazionale antidroga previsto dall'articolo 106 della legge 685 come modificato dall'articolo 28 del disegno di legge.

Sottolinea inoltre che l'articolo 25, introdotto dal Senato, prevede l'istituzione presso ogni USL di almeno un servizio per le tossicodipendenze senza quantificare i relativi oneri né identificare i parametri per una loro valutazione inoltre rinviando la legge finanziaria implica

maggiori spese prive di copertura per il triennio di riferimento. Ritiene inoltre si debba precisare, all'articolo 26 se le funzioni attribuite agli enti locali in materia di lotta alla droga sono finanziate a carico dello specifico fondo di cui all'articolo 108 citato ovvero attraverso le risorse ordinarie degli enti locali.

Dopo che il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ha fatto presente che la posizione politica del Governo è che vada mantenuto il testo licenziato dal Senato, il deputato Bruno SOLAROLI rileva come gli articoli 25 e 26 del progetto di legge attribuiscano agli enti locali un ruolo centrale nella lotta alla droga senza tuttavia attribuire loro risorse aggiuntive. Su questo punto il Governo dovrà fare uno sforzo aggiuntivo cogliendo ad esempio lo spunto contenuto nella relazione sul fabbisogno di cassa recentemente presentata al Parlamento in cui si riconosce l'eccesso di fondi a disposizione del ministero della difesa.

Dopo che il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ha fatto presente come, al di là delle considerazioni contenute nella relazione di cassa, il bilancio del ministero della difesa è ormai all'osso e non potrebbe essere ulteriormente ridotto se non a rischio di venir meno agli impegni internazionali cui l'Italia è tenuta nell'ambito delle sue alleanze, il deputato Benedetto SANNELLA raccomanda al Governo di compiere uno sforzo per tentare una più puntuale analisi finanziaria del provvedimento identificando i complessivi oneri conseguenti alle spese di funzionamento dei diversi organi e verificando la effettiva capienza dei fondi del ministero dell'interno con cui all'articolo 6 si intenderebbero finanziare i servizi antidroga e valutando infine gli effetti finanziari dei nuovi compiti attribuiti agli enti locali. In realtà il provvedimento appare sottostimato per non meno di 70/80 miliardi: non si tratta di grandi lacune normative ma di una serie di minute sottovalutazioni che vanno messe a punto.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, premesso che il testo oggi in esame e stato ampliamente esaminato dal Senato che ne ha vagliato anche i profili finanziari, ritiene che tra le diverse questioni emerse, quella centrale attenga agli oneri conseguenti all'articolo 23 e, in misura assai minore, all'articolo 26: ritiene quindi opportuno un breve rinvio dell'esame per consentire al Governo di fornire alla Còmmissione gli elementi richiesti affinché, ferma l'urgenza di definire la questione, siano comunque salvaguardati gli aspetti finanziari del provvedimento.

La Commissione acconsente.

Riesame del parere sul testo e sugli emendamenti alle proposte di legge:
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (412-1655-2269-2972-3924-4109-4365-4394/A).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO comunica alla Ccmmissione che il Governo ha chiesto il riesame del parere precedentemente espresso, relativamente alla condizione posta all'articolo 12 del testo e al relativo emendamento.

Il relatore Aldo GREGORELLI ricorda che la Commissione in data 22 marzo ha espresso parere favorevole condizionato sul testo, nonché un parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 4.1, parere contrario sugli emendamenti 13.1 e nulla osta sui restanti emendamenti.

Sono stati ora trasmessi ulteriori emendamenti dei quali solo l'emendamento 4.2 Violante e 2.6 Alagna appaiono rilevanti sotto il profilo degli effetti finanziari. Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 coerentemente al parere precedentemente espresso secondo cui si è richiesta la soppressione dell'articolo 4, propone di esprimere parere contrario. Parimenti propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 2.6 che prevede al

comma 4-*bis* l'istituzione di un ruolo organico autonomo del CSM cui viene attribuito il personale addetto all'ufficio di segreteria. Tali disposizioni comportano un maggiore onere privo di copertura. Per quanto riguarda i restanti nuovi emendamenti 2.4, 2.5, 3.2, 0.7.1.5, 9.4, 10.1, 10.2, 13.1, 13.2 e 13.0.3 propone di esprimere nulla osta in quanto non comportanti effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 12 ed il relativo emendamento, su cui la Commissione bilancio si è già espressa in una precedente seduta, propone la seguente riformulazione: *sostituire l'ultimo periodo del 1° capoverso con il seguente:*

« Alla cessazione dalla carica il Consiglio Superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità, e ciò, nei limiti dell'organico complessivo della magistratura, anche in soprannumero nell'ufficio di destinazione e con previsione di riassorbimento alla prima vacanza ivi verificatasi ».

Il Presidente Mario D'ACQUISTO concorda con la proposta di parere del relatore rilevando, in ordine alla riformulazione dell'articolo 12, che in tal modo il soprannumero riguarderebbe esclusivamente le funzioni, senza alcuna modifica dell'organico complessivo della magistratura e senza quindi ulteriori oneri.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO esprime parere contario sugli emendametni 2.6 e 4.2 e nulla osta sui restanti emendamenti. Esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'articolo 12 proposta dal relatore.

Il relatore Aldo GREGORELLI propone quindi di confermare il parere favorevole, espresso in data 22 marzo, sul testo unificato con le condizioni relative agli articoli 2, 3 e 4, e per quanto riguarda l'articolo 12, propone la seguente condizione: le parole da « Alla cessazione della carica » fino alla fine del periodo siano sostituite dalla seguenti: « Alla cessazione della carica il Consiglio Superiore della magistratura dispone il rientro in ruolo dei magistrati nell'ufficio di provenienza ovvero in altro ufficio per il quale abbiano espresso la disponibilità, e ciò, nei limiti dell'organico complessivo della magistratura, anche in soprannumero nell'ufficio di destinazione e con previsione di riassorbimento alla prima vacanza ivi verificatasi ».

Conseguentemente propone di esprimere parere favorevole sull'emendamento 12.1. a condizione che sia riformulato negli stessi termini.

Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 2.6 e 4.2; e Nulla osta sugli emendamenti 2.4, 2.5, 3.2, .7.1.5, 9.4, 10.1, 10.2, 13.1, 13.2, 13.03.

Conferma infine il parere espresso in data 22 marzo 1990 sui restanti emendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disegno di legge:
Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Florindo D'AIMMO ricorda che in data 21 febbraio la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo. Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo trasmessi il 15 marzo scorso, osserva che l'emendamento 1.13 prevede il potenziamento dei ruoli del personale dell'Istituto Superiore della Sanità. L'onere, quantificato nella relazione tecnica allegata all'emendamento in circa 2 miliardi annui, è coperto attraverso una quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento tariffario dei servizi a pagamento resi a terzi dall'Istituto.

Tali aumenti tariffari, secondo quanto indicato nello stesso emendamento, devono assicurare un gettito annuo non inferiore a 10 miliardi.

Dopo aver rilevato che nel 1989 il relativo gettito è stato di appena 604 milioni, fa presente che l'aumento a 10 miliardi annui, a fronte di un onere di 2 miliardi è necessario poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge finanziaria 1990 le nuove o maggiori entrate sono destinate per il 75 per cento alla riduzione del fabbisogno.

Quanto all'emendamento 1.15, concernente gli interventi per la prevenzione, informazione, ricerca, esso sen'altro va a colmare una lacuna del Piano. Tale disposizione tuttavia comporta un maggiore onere, non quantificato, che verrebbe a gravare indistinamente sugli stanziamenti del Piano e sul bilancio della Sanità. Chiede su tale punto quali siano le valutazioni del rappresentante del tesoro. Quanto agli altri emendamenti all'articolo 4 e all'articolo 6, esprime una valutazione favorevole in quanto non comportanti oneri.

Il deputato Maurizio NOCI esprime una valutazione favorevole su tutti gli emendamenti che ritiene fortemente migliorativi del testo.

Il sottosegretario di stato per il tesoro Mauro BUBBICO, per quanto riguarda l'emendamento 1.15, prende atto delle perplessità del relatore, ma ritiene estremamente difficile poter giungere ad una valutazione esatta dei maggiori oneri che tali disposizioni comportano. Concludendo, esprime una valutazione favorevole su tutti gli emendamenti.

Il relatore Florindo D'AIMMO ribadisce le proprie riserve osservando che con l'emendamento 1.15 si pone un ulteriore onere, non quantificato, a carico del fondo sanitario nazionale.

Il sottosegretario di stato per il tesoro Mauro BUBBICO osserva che tutto il provvedimento, e non soltanto l'emendamento in questione, comportano una forzatura del sistema sanitario. Pur non sottovalutando le questioni poste dal relatore, ribadisce, data l'importanza del provvedimento, un parere favorevole su tutti gli emendamenti trasmessi.

Il deputato Benedetto SANNELLA esprime una valutazione favorevole su tutti gli emendamenti.

Il relatore propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.13, 1.15, 4.11, 4.9, 4.12 e 6.1.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge: FORLEO ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (1355 e abb.).
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Maurizio NOCI ricorda che in data 14 giugno 1988 il Comitato pareri ha deliberato di rinviare l'espressione del parere chiedendo al Governo di trasmettere la relazione tecnica. Essa è prevenuta in 23 febbraio scorso. Secondo tale relazione l'onere risulta pari a 163,1 miliardi per il 1990 (di cui 135 miliardi per le situazioni pregresse), 29,5 miliardi per il 1991 e 31 miliardi per il 1992. Rispetto a tale quantificazione risultano del tutto insufficienti gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1990, 10 miliardi annui per il periodo 1990-1992. Rileva inoltre che la relazione risulta non verificata positivamente dal tesoro: chiede pertanto al rappresentante del Governo se confermi o meno le quantificazioni indicate; dovrebbe inoltre essere fornita una stima in ordine agli effetti dell'articolo 9, la cui quantificazione viene demandata al tesoro.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO fa presente che le stime sono state effettuate tenendo conto della media statistica degli eventi di terrorismo verificatisi nell'arco dell'ultimo ventennio.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere derivante dall'articolo 9 del Testo in esame (quantificazione che è stata demandata per competenza al Tesoro), concernente l'applicabilità dei benefici di guerra anche a favore degli invalidi a causa di atti di terrorismo, si sono ipotizzate, sulla base dei dati forniti dall'Interno, le seguenti valutazioni:

EVENTI da considerare per l'estensione dei benefici previsti per gli invalidi di guerra n. 35.
(Invalidità dal 25 al 79%). Si considera un terzo dei casi previsti dagli articoli 1 e 4 (3+32=35).

ONERE UNITARIO MEDIO lire 15 milioni.
(Media dei trattamenti pensionistici di guerra tra la 1ª e l'8ª categoria e gli assegni accessori).

ONERE COMPLESSIVO PER ANNO lire 525 milioni.

EVENTI PREGRESSI n. 600.

ONERE UNITARIO MEDIO lire 15 milioni.

ONERE GLOBALE lire 9.000 milioni.

Il complessivo onere derivante dall'iniziativa ammonterebbe pertanto riapettivamente a lire 172.100 milioni per l'anno 1990, a lire 38.800 milioni per l'anno 1991 ed a lire 40.000 milioni per l'anno 1992.

Concludendo osserva che allo stato attuale non si può non esprimere una valutazione contraria sull'attuale testo. Ritiene pertanto necessaria, una riformulazione dello stesso per ricondurre la spesa nell'ambito degli accantonamenti preordinati. In ogni caso, coerentemente alla direttiva della Presidenza del Consiglio dell'11 gennaio scorso, il provvedimento non dovrebbe avere decorrenza prima del secondo semestre dell'anno in corso. Dichiara quindi a nome del Governo, la disponibilità ad individuare una soluzione ai problemi di copertura: per quanto riguarda il pregresso una soluzione che consenta di non scaricare l'intero onere sul 1990 potrebbe essere quella di prevedere una gradualità nell'erogazione delle elargizioni.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO sottolinea l'importanza del provvedimento rispetto a cui la Commissione non può non esprimere una valutazione anzitutto politica. Ritiene che non si debba proporre un parere contrario perché in tal modo si bloccherebbe drasticamente un provvedimento che vuole venire incontro ad una profonda esigenza di giustizia. Ritiene pertanto necessario che si faccia uno sforzo per reperire una copertura adeguata e invita il Governo ad adoperarsi per trovare una soluzione. L'ipotesi di una gradualità nella erogazione dell'elargizioni relativamente agli eventi pregressi sembra rappresentare una via di uscita in quanto mentre da un lato consente di non aggravare eccessivamente il bilancio dello Stato per il 1990, dall'altra permette di sanare situazioni che da tempo attendono una risposta.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO ribadisce la disponibilità del Governo a trovare una soluzione.

Il deputato Andrea GEREMICCA si associa al Presidente nell'invito al Governo a trovare una soluzione adeguata ai problemi di copertura.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA osserva che in termini di competenza gli oneri sono relativamente modesti sia per quanto attiene alla spesa a regime che per il pregresso: peraltro per quest'ultimo profilo il problema è di non gravare sul fabbisogno. A tal fine si potrebbe dunque pensare ad una graduazione nella erogazione dei benefici.

Il relatore Maurizio NOCI, dopo aver dichiarato di concordare con il Presidente, prende atto con favore del mutato atteggiamento del Governo che finora, come dimostra l'esiguità degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria, non

ha voluto farsi carico del problema delle vittime del terrorismo e dell'eversione.

Concludendo propone un breve rinvio nell'espressione del parere in attesa degli approfondimenti che si rendono necessari e ribadisce l'invito al Governo di adoperarsi per trovare una soluzione adeguata ai problemi di copertura.

La Commissione accoglie la proposta del relatore di rinviare l'espressione del parere.

Testo unificato delle proposte di legge:
Norme in materia di cassa integrazione mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (3497-799-1177-1178-3767).
(Parere alla XI Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Sergio COLONI, dopo aver ricordato di aver a suo tempo riferito sul provvedimento senza peraltro tenere presenti le modifiche introdotte, rispetto al testo del Senato, dalla Commissione di merito, rileva tuttavia che, alla luce di un attento esame del nuovo testo risulta confermata l'esigenza già prospettata di un rapido aggiornamento delle proiezioni finanziarie contenute nella relazione tecnica che andranno ridefinite sulla base delle previsioni al 1990.

Dopo che il deputato Benedetto SANNELLA ha dichiarato che il suo gruppo non si oppone alla richiesta di aggiornamento dlela relazione tecnica a patto che questa sia trasmessa in tempi ragionevolmente brevi, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Ugo GRIPPO sottolinea che il provvedimento è fortemente seguito dalle categorie interessate e fa presente peraltro di essere già in grado di fornire alla Commissione una nuova valutazione degli oneri sulla base delle previsioni aggiornate al 1990. Rassegna quindi alla Presidenza la relativa documentazione.

Il relatore Sergio COLONI, pur rilevando il carattere informale della documentazione resa dal Governo, non rispondente quindi ai requisiti prescritti per le relazioni tecniche previste dall'articolo 11*ter* della legge n. 468 del 1978, auspica che il documento testé fornito dal Governo risulti idoneo ad un aggiornamento della quantificazione degli oneri: in tal caso, una volta svolta l'istruttoria tecnica degli uffici della Camera sarà possibile riprendere l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposte di legge:
Ricostituzione nell'assicurazione obbligatoria italiana delle posizioni assicurative dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia (324 e abb.).
(Parere alla XI Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO fa presente che le disposizioni contenute nel testo unificato sono state integralmente recepite dal decreto-legge n. 20 del 1990 sulla GEPI e che pertanto è da ritenersi del tutto inattuale.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO prende atto della dichiarazione del rappresentante del Governo di cui darà pertanto comunicazione al Presidente della XI Commissione.

Disegno di legge:
Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).
(Parere alla XI Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Alberto MONACI ricorda che nella precedente seduta era stata rinviata l'espressione del parere in attesa che il Governo fornisse dei chiarimenti in ordine agli effetti finanziari del comma 1 dell'articolo 6 come riformulato dalla Commissione.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO osserva che l'onere complessivo per tutto il pubblico impiego, derivante dall'attuazione del beneficio nei termini indicati dall'articolo 6, comma 1, del provvedimento – ipotizzando un effetto retroattivo dal 1981 (epoca dalla quale ha operato la rideterminazione degli stipendi dei pubblici dipendenti per effetto della valutazione delle anzianità pregresse) – può essere stimato come segue:

onere per buonuscita: lire 21 miliardi per il decennio 1981-90 + lire 2,1 miliardi annui dal 1991;

onere per pensione: lire 41 miliardi per il decennio 1981-90 + lire 0,75 miliardi annui dal 1991.

L'onere è stato determinato sulla base dell'entità del beneficiari (ipotizzata in 3500 unità annue) e dell'aumento stipendiale medio utile a pensionee e buonuscita (ipotizzato nel valore dell'aumento periodico delle VII qualifica funzionale sull'ultima classe stipendiale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 344/1983).

Per la stima suddetta non si è tenuto conto né delle progressiva riduzione nel tempo dei beneficiari né della crescita nel tempo dell'entità del beneficio, che dovrebbero comunque compensarsi.

Concludendo propone di ripristinare per il comma 1 dell'articolo 6, il testo del Senato identico al testo del disegno di legge presentato dal Governo.

Il relatore Alberto MONACI prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e propone pertanto per quanto riguarda l'articolo 6, comma 1, di ripristinare il testo del disegno di legge. Ricorda quindi che nella precedente seduta aveva condizionato l'espressione di un parere favorevole oltre che alla modifica dell'articolo 6, anche alla modifica dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 3.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO annuncia che stanno per aver luogo votazioni in Aula. Rinvia pertanto il seguito dell'esame del presente provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 17.00 — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI.

Emendamenti alle proposte di legge:
Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura (412-1655-2269-2972-3924-4109-4365-4394/A).
(Parere all'Assemblea).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, che sostituisce il relatore, ricorda che il precedente parere espresso dalla Commissione bilancio aveva subordinato la valutazione favorevole alla soppressione dell'articolo 3 per il quale l'emendamento 3.3. intendenderebbe ora predisporre la necessaria copertura. Ritenendo peraltro il testo inidoneo allo scopo propone di esprimere il seguente parere:

parere favorevole a condizione che esso sia così riformulato:

« All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni annui, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria". »;

Conseguentemente:

esprime parere favorevole sul mantenimento dell'articolo 3 a condizione che sia accolto l'emendamento 3.3 nel testo sopra riformulato.

La Commissione infine, con l'assenso del rappresentante del Governo approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 17,10.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Stefano De Luca.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (4640).
(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario Stefano DE LUCA fa anzitutto presente che in sede di reiterazione il Governo non poteva non tener conto del testo del decreto-legge n. 414 approvato dal Senato. Manifesta ora il grande interesse del Governo alla conversione del decreto-legge n. 40, non essendo disponibile a una nuova reiterazione.

Le considerazioni svolte dal relatore devono essere attentamente valutate, così come i problemi di gettito, già contabilizzato nella manovra finanziaria, che sono sottesi al decreto-legge. Tenendo fermo il valore del testo del decreto-legge, testo che è stato oggetto di due approfondite discussioni in Senato, il Governo si dichiara comunque favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che ne consenta un ulteriore approfondimento, dal quale potranno anche scaturire talune correzioni, senza tuttavia che venga meno la difesa del contenuto sostanziale delle norme e la considerazione delle necessità di gettito. Il Governo si riserva pertanto di aderire a qualche proposta di modifica, nell'auspicio che si eviti di appesantire il lavoro del Comitato ristretto con la presentazione di una miriade di emendamenti e nella convinzione che il relatore vorrà dal canto suo rinunciare a qualche questione di rilievo che ha sollevato.

Sulla proposta di costituire un Comitato ristretto intervengono i deputati Francesco AULETA, che ritiene che vi si debba accedere solo dopo che siano stati presentati gli emendamenti; Giuseppe RUBINACCI, che, concordando con le critiche mosse dal relatore su un decreto-legge che sconvolge il sistema tributario, dubita dell'utilità di un Comitato ristretto dal momento che il Governo non argomenta altro che sulle esigenze di gettito; Mario USELLINI, che ricorda che una riunione del Comitato ristretto era già stata prevista dall'ufficio di presidenza svoltosi nella scorsa settimana, e che fa presente che il gruppo democristiano non intende proporre emendamenti in quanto tale; e Vincenzo VISCO, che esprime perplessità sull'ipotesi di costituire il Comitato ristretto sottolineando le necessità di far emergere le posizioni politiche anche al fine di consentire al Governo di definire la sua posizione.

Il Presidente Franco PIRO condivide da un lato l'esigenza di rendere esplicite tramite la presentazione di emendamenti le posizioni dei gruppi, richiamando però dall'altro l'opportunità di individuare nel Comitato ristretto la sede per una prima valutazione e per conoscere l'opinione del Governo. Propone pertanto che la Commissione proceda alla nomina del Comitato ristretto, con l'intesa che oggi alle 15 esso tenga la sua unica riunione.

Il deputato Francesco AULETA ribadisce che il gruppo comunista non è pregiudizialmente contrario alla costituzione del Comitato ristretto, alla condizione che in quella sede possano essere confrontate le posizioni politiche alla luce della presentazione di tutti gli emendamenti.

La Commissione delibera quindi la costituzione di un Comitato ristretto, approvando la proposta del Presidente Franco PIRO di tenere oggi alle ore 15 l'unica riunione del Comitato ristretto e di prevedere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4640 per la seduta di martedì 3 aprile alle ore 14,30.

La seduta termina alle 10,55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,20. — Presidenza del Vicepresidente Costante PORTATADINO indi del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio Ruberti.

Testo unificato delle proposte di legge: FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (80-581-1484-1781-3507).
(Parere della I, della II della V, della VI e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Costante PORTATADINO ricorda che nella seduta del 22 marzo era iniziato l'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore Giancarlo TESINI, alla luce di un ulteriore approfondimento effettuato e dei contatti informali avuti con i gruppi, presenta il seguente nuovo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 11 del quale illustra brevemente le finalità e la portata:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.
(Attività di docenza).

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici anche nei corsi di diploma universitario e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, della presente legge. I ricercatori confermati a integrazione di quanto già previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il pro-

cesso di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 11-*bis*.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

Le supplenze posono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.

Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250. Gli insegnamenti sdoppiati posono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati anche per supplenza o per affidamento, che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa.

6. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982 si estende ai corsi di diploma universitario. 11. 29.

Il Relatore.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI esprime parere favorevole all'emendamento 11. 29 del relatore che recepisce i suggerimenti emersi nel corso del dibattito in Commissione.

Il Presidente Costante PORTATADINO sospende brevemente la seduta per fotocopiare e distribuire l'emendamento di cui è stata data poc'anzi lettura nonché per consentire la presentazione di eventuali subemendamenti.

(La seduta, sospesa alle 9,40, è ripresa alle 10).

Il deputato Adriana POLI BORTONE chiede che vi sia la disponibilità di un tempo maggiore per completare la presentazione e la distribuzione di subemendamenti riferiti al nuovo emendamento presentato dal relatore.

Alla luce di tale richiesta, il Presidente Mauro SEPPIA propone – e la Commissione acconsente – di passare intanto all'esame dei restanti articoli e relativi emendamenti.

Ricorda che l'articolo aggiuntivo 11. 01 è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.
(Tutorato).

1. I servizi di tutorato vengono istituiti nell'ambito delle strutture didattiche sotto la responsabilità dei relativi organi, con la finalità di assistere gli studenti nell'orientamento agli studi e durante il percorso curriculare, facilitandone le scelte individuali e rimuovendo le difficoltà che potrebbero ostacolarne la proficua frequenza dei corsi, anche attraverso

proposte che tengano conto delle effettive necessità, delle attitudini e delle sopravvenute esigenze.

2. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

11. 01.

Il Relatore.

Ad esso è stato presentato il seguente sub-emendamento:

All'articolo 11-bis *del relatore, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

« 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

1-*bis*. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. ».

0. 11. 01. 1.

Mattioli, Guerzoni, Arnaboldi, De Julio.

Il relatore Giancarlo TESINI esprime parere favorevole al subemendamento Mattioli 0.11.01.1 e raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI si associa al parere espresso dal relatore ed esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo 11.01.

Il deputato Adriana POLI BORTONE annuncia il voto contrario del gruppo dell'MSI-DN non per ragioni di merito ma per una questione di principio essendo stato respinto un emendamento analogo presentato dal suo gruppo ad un altro articolo che prevedeva lo slittamento della data di entrata in vigore dell'attuale provvedimento.

Il deputato Gianni MATTIOLI raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.11.01.1 di cui illustra le finalità.

I deputati Bianca GELLI, Luciano GUERZONI, Francesco CASATI, Giovanni BRUNI e Nicola SAVINO annunciano il voto favorevole rispettivamente dei gruppi comunista, della sinistra indipendente, democristiano, repubblicano, socialista, sul subemendamento 0.11.01.1 che appresta un servizio di grande utilità agli studenti.

La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, il subemendamento Mattioli 0.11.01.1.

La Commissione approva quindi in linea di principio, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere, l'articolo aggiuntivo 11.01 così come modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

È soppresso.

12. 8.

Sangiorgio.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 11.

Arnaboldi.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 15.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

1. L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei casi presenti negli statuti secondo l'articolo 6 della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati.

2. È possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire loro la supplenza.

3. Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

4. È altresì compito istituzionale dei ricercatori confermati guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato disposto dagli organi didattici universitari.

5. L'attribuzione dei compiti didattivi ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

6. i ricercatori confermati possono svolgere funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello di Ateneo che a livello nazionale.

12. 12.

Arnaboldi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati.

È altresì possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire la supplenza.

Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

12. 1.

Tamino, Ronchi.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca e nei corsi recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati.

È altresì possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire la supplenza.

Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato.

Per tutto quanto previsto in questa legge, gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori.

12. 2.

Mattioli, Scalia.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'insegnamento nei corsi di diploma universitario, di specializzazione, di dottorato di ricerca recepiti dagli statuti secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, della presente legge, costituisce compito istituzionale dei ricercatori confermati e degli assistenti e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

È altresì possibile affidare ai ricercatori confermati, nell'ambito dei corsi di laurea, insegnamenti, moduli didattici o attribuire la supplenza.

Rientrano nei compiti dei ricercatori confermati la relazione di tesi di laurea e

la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea.

L'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori universitari avviene con il consenso dell'interessato. ».

12. 9.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: « assistenti del ruolo ad esaurimento », *aggiungere le seguenti:* « e i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

12. 16.

Battistuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: « dottorato di ricerca » *aggiungere le parole:* « nonché con l'affidamento di corsi nelle scuole di specializzazione ».

12. 14.

Savino.

All'articolo 12, al comma 1, inserire alla fine le parole: « e di specializzazione. ».

12. 4.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 12, al comma 2, sopprimere le parole: « nei limiti dell'impegno annuo orario delle funzioni didattiche ».

12. 5.

De Julio, Guerzoni.

All'articolo 12, sopprimere il comma 3.

12. 7.

Guerzoni, De Julio.

All'articolo 12, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I ricercatori confermati possono altresì assumere la responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale ».

12. 6.

Guerzoni.

Al comma 3, dopo le parole: « i ricercatori confermati » *aggiungere le parole:* « e gli assistenti del ruolo ad esaurimento ».

12. 13.

Poli Bortone, Rallo.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. L'attribuzione dà diritto a punteggio valutabile in misura significativa nei concorsi a posti di professore universitario. Il Governo è delegato ad emanare entro 30 giorni la nuova normativa concorsuale da adottare per la prima fase di espletamento di detti concorsi ».

12. 3.

Savino.

All'articolo 12, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. L'attribuzione delle supplenze è valutata nei concorsi a posti di professore universitario ».

12. 10.

Poli Bortone, Rallo.

Il relatore Giancarlo TESINI, cui si associa il ministro RUBERTI, raccomanda l'approvazione degli identici emendamenti 12. 8, 12. 11 e 12. 15, soppressivi dell'articolo 12; è contrario agli altri.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva in linea di principio gli identici emendamenti Sangiorgio 12. 8, Arnaboldi 12. 11 e 12. 15 del relatore soppressivi dell'articolo 12; risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 12.

Essendo già stati votati gli articoli 13 e 14, il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 14:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.
(Attuazione della riforma).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sui seguenti oggetti:

a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una commissione, composta da esperti e da rappresentanti del consiglio universitario nazionale, del consiglio nazionale della pubblica istruzione, delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni imprenditoriali e sindacali, incaricata di individuare le figure professionali da formare nelle scuole di specializzazione, nonché di definire le linee generali di tali attività formative;

b) modalità di attivazione di scuole di specializzazione presso gli istituti di istruzione secondaria, adeguando a tal fine la disciplina dell'autonomia degli istituti stessi e prevedendo altresì apposite intese tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione, nonché la possibilità di costituzione di consorzi, anche di diritto privato, fra detti istituti, università, regioni e altri soggetti pubblici e privati;

c) revisione ed integrazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, anche con riferimento alle precedenti lettere *a)*, *b)* nonché sulla disciplina riguardante la partecipazione dell'università a consorzi e la stipula di convenzioni e contratti affidando all'autonoma determinazione delle singole sedi universitarie la fissazione delle clausole e condizioni negoziali, anche in deroga all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) definizione di tempi e modalità per il passaggio dell'attuale ordinamento didattico universitario a quello previsto dalla presente legge, con particolare riferimento alla facoltà, per gli studenti già iscritti, di avvalersi delle possibilità offerte dal nuovo ordinamento ».

14. 01.

Guerzoni, De Julio.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.
(Norme transitorie).

Le accademie di belle arti, in quanto istituzioni di alta cultura, riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione accanto alle Università, possono richiedere il riconoscimento dello statuto universitario, prevedendone altresì il conseguente passaggio alle competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a seguito di un atto ricognitivo compiuto d'intesa dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero dell'università e ricerca scientifica.

14. 02.

Fachin Schiavi, Di Prisco, Gelli, Sangiorgio.

All'articolo aggiuntivo 14. 03 aggiungere dopo: « assistenti di ruolo ad esaurimento », « e i tecnici laureati ex articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ».

0. 14. 03. 1.

Soave, Arnaboldi, Mattioli, Tamino.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2. Ferme restanto le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le scuole di ostetricia annesse alle cliniche universitarie e quelle autonome sono riordinate come corsi di diploma universitario. Il riordinamento è attuato con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il CUN e il Consiglio superiore di sanità.
0. 14. 03. 2.

Buonocore.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-*bis*.
(Norme finali).

1. Nella presente legge, nelle dizioni « ricercatori » e « corsi di diploma » si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di « assistente di ruolo ad esaurimento », e di « corsi delle scuole dirette a fini speciali » fino alla loro trasformazione o soppressione.
14. 03.

Il Relatore.

Il relatore Giancarlo TESINI invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi 14. 01 e 14. 02 invitando a trasformare in ordine del giorno, così come si era convenuto, quello relativo alle Accademie di Belle arti. È contrario al subemendamento Soave 0. 14. 03. 1 ed invita al ritiro – per trasformarlo in ordine del giorno – il presentatore del subemendamento Buonocore 0. 14. 03. 2. Raccomanda infine l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 14. 03.

Il ministro per l'università e la ricerca scientifica Antonio RUBERTI si associa ai pareri espressi dal relatore ed esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo 14. 03 del relatore.

Il Presidente Mauro SEPPIA comunica che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Guerzoni 14. 01 comunque inammissibile a' termini dell'articolo 92, secondo comma del regolamento e Fachin Schiavi 14. 02.

Avendo il Presidente Mauro SEPPIA, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del regolamento, disposto la ripetizione della relativa votazione, la Commissione respinge, contrari relatore e Governo, il subemendamento Soave 0. 14. 03. 1.

Dopo che il deputato Vincenzo BUONOCORE, aderendo all'invito del relatore, ha ritirato il suo subemendamento 0. 14. 03. 2 riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno, la Commissione approva in linea di principio, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per i prescritti pareri, l'articolo aggiuntivo 14. 03 del relatore.

La Commissione, essendo stati fotocopiati e distribuiti tutti i subemendamenti relativi al nuovo emendamento presentato stamane dal relatore all'articolo 11, passa quindi all'esame del suddetto articolo.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che all'emendamento 11. 29 del relatore sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la rubrica: « Attività di docenza » *con la seguente:* « Docenti ».
0. 11. 29. 4.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 1 sopprimere le parole: « già » *e* « anche ».
0. 11. 29. 26.

Guerzoni, Soave.

Al comma 1, sostituire le parole da: « recepiti » *fino a:* « previsto », *con le parole:* « di cui ».
0. 11. 29. 27.

De Julio, Guerzoni.

Al primo, al secondo, al terzo, quarto e quinto comma, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere:* gli assistenti dei ruoli ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
0. 11. 29. 1.

Cafarelli, Russo Ferdinando, Viti.

Al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere le parole:* gli assistenti dei ruoli ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
0. 11. 29. 3.

Poli Bortone, Rallo.

Al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere:* gli assistenti dei ruoli ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
0. 11. 29. 10.

Mensorio.

Al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dopo le parole: i ricercatori confermati *aggiungere:* e gli assistenti di ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
0. 11. 29. 2.

Cafarelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: « non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi ».
0. 11. 29. 6.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 3 sopprimere le parole: che comunque non danno diritto a riserva di posti nei concorsi.
0. 11. 29. 5.

Soave, Gelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: che, comunque, ... concorsi.
0. 11. 29. 13.

Mattioli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricercatori confermati possono altresì assumere la responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale.
0. 11. 29. 21.

Guerzoni, Soave.

Al comma 3, tra le parole: didattici *e* attribuiscano *inserire le seguenti:*, secondo le esigenze della programmazione didattica.
0. 11. 29. 25.

Guerzoni, Soave.

Al comma 3, dopo le parole: i ricercatori confermati, *aggiungere le seguenti:* e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
0. 11. 29. 20.

Battistuzzi.

All'emendamento 11. 29, comma 4, dopo la parola: esaurimento, *aggiungere le seguenti:* ed ai tecnici laureati che abbiano svolto per almeno tre anni attività didattica e scientifica, documentata ed attestata secondo le modalità fissate dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
0. 11. 29. 18.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 4, al termine, aggiungere le parole seguenti: I ricercatori confermati possono svolgere altresì funzioni di coordinamento in gruppi di ricerca sia a livello locale che a livello nazionale.
0. 11. 29. 9.

Poli Bortone, Rallo.

Sopprimere il comma 6.
0. 11. 29. 7.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 6, aggiungere il periodo: Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
0. 11. 29. 12.

Poli Bortone, Rallo.

Inserire, in fine, i seguenti commi aggiuntivi:

« 7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

"Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo. — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari".

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati ».
0. 11. 29. 8.

Poli Bortone, Rallo.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

« 7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

"Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo". — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari".

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati ».
0. 11. 29. 11.

Gelli, Soave.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi aggiuntivi:

« 7. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

"Funzioni direttive e di coordinamento riservate ai professori di ruolo. — Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente articolo 13, sono svolte dai professori di ruolo le funzioni di preside di facoltà, direttore di dipartimento e di istituto, di presidente del consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, le funzioni di coordinamento tra gruppi di ricerca, la direzione delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. Le funzioni di rettore sono riservate ai professori ordinari".

8. Le attribuzioni di cui agli articoli 95, ultimo comma, e 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 590, riferite ai professori ordinari, sono estese ai professori associati confermati ».
0. 11. 29. 30.

Carelli, Cafarelli.

Il relatore Giancarlo TESINI esprime parere positivo sui subemendamenti 0.11.29.25, 0.11.29.26, 0.11.29.27, esprime parere contrario sui subemendamenti

0.11.29.4, 0.11.29.1, 0.11.29.3, 0.11.29.10, 0.11.29.13, 0.11.29.6, 0.11.29.20, 0.11.29.5, 0.11.29.18, 0.11.29.7; invita al ritiro i presentatori degli altri subemendamenti, altrimenti il suo parere è contrario.

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI, associandosi al parere espresso dal relatore, rileva che molti subemendamenti risultano impropri allargando in modo incongruo il contenuto del provvedimento.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, il subemendamento Poli Bortone 0.11.29.4.

Il deputato Adriana POLI BORTONE chiede dei chiarimenti sulla modifica proposta nel subemendamento Guerzoni 0.11.29.26 ritenendo in particolare non ininfluente la soppressione dell'avverbio « anche ».

Il deputato Luciano GUERZONI chiarisce che la soppressione proposta dell'avverbio « anche » ha lo scopo di mettere i corsi di diploma sullo stesso piano dei corsi di laurea.

I deputati Sergio SOAVE e Vincenzo BUONOCORE, concordano con il chiarimento del deputato Guerzoni.

Previa dichiarazione di voto contrario effettuata dal deputato Adriana POLI BORTONE a nome del gruppo MSI-DN, la Commissione approva, favorevoli il relatore e il Governo, il subemendamento Guerzoni 0.11.29.26.

La Commissione approva, favorevole relatore e Governo, il subemendamento De Julio 0.11.29.27.

Il deputato Ferdinando RUSSO raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.11.29.1 di cui è cofirmatario rilevando che esso risponde a motivi di equità e non comporterebbe aggravi di spesa.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, nel concordare con le osservazioni del deputato Russo, raccomanda l'approvazione del suo identico subemendamento 0.11.29.3, che è volto a sanare una situazione ingiusta di disparità nei confronti dei tecnici laureati.

Il Presidente Mauro SEPPIA suggerisce l'opportunità di rinviare ad altra sede la soluzione di problemi pur rilevanti nel merito, ma che non trovano nella riforma degli ordinamenti didattici la sede più idonea.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI, nel concordare con il suggerimento del Presidente, invita a non confondere i problemi del personale con quelli istituzionali dell'Università. Ricorda che il Governo si è impegnato a presentare un disegno di legge organico per la soluzione dei problemi relativi al personale, proprio per evitare soluzioni affrettate e caso per caso.

Il deputato Luciano GUERZONI pur riconoscendo nel merito l'urgenza dei problemi sollevati, sottolinea peraltro che il provvedimento in esame non appare la sede idonea a risolverli rischiando inoltre di creare una situazione difficilmente governabile.

Dal punto di vista procedurale ritiene d'altra parte che, in relazione agli emendamenti in precedenza votati, i subemendamenti in esame debbano essere considerati inammissibili.

Il deputato Sergio SOAVE ritiene che i subemendamenti in esame risolvano un problema particolare, non suscettibile di estensioni analogiche.

Il deputato Gianni MATTIOLI, pur condividendo nel merito l'importanza di risolvere la questione dei tecnici laureati, condivide i dubbi sull'ammissibilità di tali subemendamenti.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che gli identici subemendamenti 0.11.29.1, 0.11.29.3 e 0.11.29.10 sono in effetti da considerarsi preclusi a seguito delle votazioni effettuate con riferimento all'articolo 14-*bis*.

Il deputato Vincenzo VITI nel considerare in parte inevitabile la confusione tra aspetti ordinamentali e questioni attinenti allo *status* giuridico del personale, invita il Ministro a farsi carico dei problemi sollevati in Commissione e predisporre quanto prima iniziative apposite per la loro soluzione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE non ritiene che il suo subemendamento 0.11.29.3 sia precluso ed osserva che un più ordinato andamento dei lavori avrebbe evitato l'insorgere di tali questioni.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che la Commissione stessa ha acconsentito al momentaneo accantonamento dell'articolo 11.

Il deputato Francesco SERVELLO dichiara che qualora il subemendamento presentato dal suo gruppo fosse considerato inammissibile, solleverà la questione presso il Presidente della Camera.

Il Presidente Mauro SEPPIA precisa che i subemendamenti 0.11.29.1, 0.11.29.3 e 0.11.29.10 sono da ritenere preclusi e che non li ha affatto dichiarati inammissibili. Si tratta di evitare una doppia votazione sullo stesso oggetto.

Il deputato Francesco CAFARELLI, aderendo all'invito del relatore, ritira il suo subemendamento 0.11.29.2.

Il deputato Adriana POLI BORTONE raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.11.29.6 ritenendo superfluo l'inciso contenuto alla fine del terzo comma dell'emendamento 11.29 del relatore.

Il deputato Gianni MATTIOLI raccomanda l'approvazione del suo identico subemendamento 0.11.29.13, di cui illustra finalità e portata; invita in particolare il gruppo comunista a sostenere tale subemendamento ed analogo invito rivolge alla maggioranza.

Il deputato Sergio SOAVE, nel condividere le osservazioni dei deputati Poli Bortone e Mattioli, raccomanda l'approvazione del suo identico subemendamento 0.11.29.5.

Il deputato Giovanni BRUNI annuncia il voto contrario del gruppo repubblicano sugli identici emendamenti 0.11.29.6, 0.11.29.5 e 0.11.29.13.

Il ministro per l'università e la ricerca scientifica Antonio RUBERTI ribadisce la contrarietà del Governo sugli emendamenti in questione. Tale parere negativo non deve intendersi in senso punitivo nei confronti dei ricercatori; la realtà è che, poiché il nuovo testo dell'articolo 11 modifica, ampliandola, l'attività docente dei ricercatori, è opportuno chiarire che tale modifica non incide sullo stato giuridico del ricercatore. La disponibilità manifestata dal Governo su vari punti non può infatti far venir meno la necessità di perseguire scelte di rigore e di trasparenza; in questa prospettiva l'interesse generale dell'Università e della serietà degli insegnamenti prevale sugli interessi singoli dei ricercatori.

Il deputato Luciano GUERZONI nel concordare con le osservazioni del Ministro Ruberti, annuncia il voto contrario della sinistra indipendente sui subemendamenti in esame ritenendo che la soppressione dell'inciso al termine del comma 3 potrebbe essere interpretata come una scelta di segno contrario da parte del legislatore.

Il deputato Adriana POLI BORTONE osserva che le dichiarazioni del Ministro Ruberti inducono il suo gruppo a rivedere l'assenso in precedenza dato al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

La Commissione respinge, contrari relatore e Governo, gli identici subemendamenti Poli Bortone 0.11.29.6, Soave 0.11.29.5 e Mattioli 0.11.29.13.

Il deputato Luciano GUERZONI, aderendo all'invito rivolto dal relatore ritira il suo subemendamento 0.11.29.21 sottolineando che in ogni caso sulla base della normativa vigente non vi è alcun ostacolo a che anche i ricercatori confermati possano assumere la responsabilità di gruppi di ricerca anche a livello nazionale.

La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, il subemendamento Guerzoni 0.11.29.25.

Essendo stato dichiarato decaduto il subemendamento 0.11.29.20 per assenza del presentatore ed essendo stato ritirato il subemendamento De Julio 0.11.29.18, la Commissione respinge contrari relatore e Governo il subemendamento Poli Bortone 0.11.29.9.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che è stato ritirato il subemendamento Poli Bortone 0.11.29.7.

Avendo il relatore Giancarlo TESINI invitato al ritiro i presentatori del subemendamento 0.11.29.12, il deputato Adriana POLI BORTONE insiste sul proprio subemendamento che risponde ad evidenti esigenze di equità.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE chiede se la modifica proposta si debba ritenere estesa anche alle Università libere.

I deputati Luciano GUERZONI e Bianca GELLI annunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sul subemendamento 0.11.29.12.

Il relatore Giancarlo TESINI, cui si associa il ministro Antonio RUBERTI, alla luce del dibattito svoltosi ritiene di poter esprimere parere positivo su tale subemendamento.

La Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, il subemendamento Poli Bortone 0.11.29.12.

I deputati Adriana POLI BORTONE e Bianca GELLI, aderendo all'invito rivolto dal relatore, ritirano i rispettivi subemendamenti 0.11.29.8 e 0.11.29.11, riservandosi di trasformali in ordini del giorno.

Il deputato Francesco CAFARELLI, aderendo all'invito rivolto dal relatore, ritira il subemendamento 0.11.29.30 pur ribadendo la validità delle motivazioni ivi contenute.

Il deputato Adriana POLI BORTONE annuncia il voto contrario del gruppo dell'MSI-DN sull'emendamento 11.29 del relatore, non ritenendo soddisfacenti le modifiche apportate che lasciano ancora irrisolto il problema dei ricercatori.

Il deputato Luciano GUERZONI annuncia l'astensione del gruppo della sinistra indipendente sull'emendamento 11.29.

Il deputato Gianni MATTIOLI annuncia il voto contrario del gruppo verde sull'emendamento 11.29 non ritenendo sufficienti i miglioramenti apportati.

Il Presidente Mauro SEPPIA, stante l'imminenza delle votazioni in Aula, sospende la seduta che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Aula.

(La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 13,40).

Il deputato Sergio SOAVE ricorda che il gruppo comunista ha collaborato fattivamente all'elaborazione dell'articolo 11. La necessità di risolvere la questione dell'attività docente dei ricercatori non è mossa dall'intento di un mutamento del relativo *status* giuridico – da regolare in altra sede – ma dall'esigenza di rispondere alla domanda di servizi universitari; è questo il criterio a cui si ispiravano gli emendamenti presentati dal suo gruppo.

L'emendamento 11.29 del relatore contiene indubbiamente numerosi passi avanti sebbene rimangano degli aspetti insoddisfacenti; tuttavia, tenendo conto della lunga gestazione che ha condotto

all'attuale formulazione, non si possono non riconoscere gli elementi positivi.

Per tutti questi motivi annuncia l'astensione del gruppo comunista sull'emendamento 11.29.

Il deputato Vincenzo BUONOCORE annuncia il voto favorevole del gruppo democristiano sull'emendamento 11.29 ricordando che la DC è stato il primo gruppo a ipotizzare un testo aperto alle esigenze dei ricercatori. Sottovalutare la portata innovativa dell'articolo 11 è possibile soltanto con un atteggiamento preconcetto o di malafede. In realtà, dai commi 3 e 5 risulta che i ricercatori confermati vengono messi sullo stesso piano dei professori per quanto riguarda le modalità per l'affidamento e la supplenza. Auspica pertanto che l'approvazione di tale emendamento possa consentire l'avvio di un processo di normalizzazione della vita universitaria.

Il deputato Giovanni BRUNI annuncia il voto favorevole del gruppo repubblicano sull'emendamento 11.29 che recepisce le esigenze degli studenti ma rappresenta anche un argine a singoli interessi di categorie e di corporazioni.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, considerato l'andamento dei lavori e ritenendo del tutto inadeguato l'emendamento 11.29, annuncia formalmente, a nome del gruppo MSI-DN, di ritirare l'assenso alla sede legislativa.

Il deputato Patrizia ARNABOLDI annuncia il voto contrario del gruppo di democrazia proletaria rilevando che alcuni miglioramenti qualificanti proposti dal suo gruppo non sono stati accolti. Il provvedimento in esame costituisce infatti il tentativo, insufficiente, di dare risposte concrete agli studenti.

Il Presidente Mauro SEPPIA annuncia il voto favorevole del gruppo socialista sull'emendamento 11.29, sottolineando il positivo lavoro svolto nell'adeguare la normativa alla realtà universitaria. Rinviando ad altre sedi più opportune la soluzione di alcune delle questioni emerse, auspica la rapida approvazione di un provvedimento volto a rispondere ad esigenze del mondo studentesco da troppo tempo inevase.

La Commissione, favorevole il Governo, approva in linea di principio, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere, l'emendamento 11.29 del relatore così come modificato; risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 11.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 15.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti.

Aggiungere il seguente comma:

« 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del'articolo 11 si provvede a carico degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per supplenze e contratti ».
0. 15. 1. 1

Guerzoni, De Julio.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo ».
15. 1.

Il Relatore.

Il relatore Giancarlo TESINI, nel raccomandare l'approvazione del suo emen-

damento 15.1 che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, esprime parere positivo al subemendamento 0.15.1.1.

Il Ministro della ricerca scientifica Antonio RUBERTI si associa al parere espresso dal relatore, esprimendo altresì parere positivo all'emendamento 15.1.

Il deputato Adriana POLI BORTONE chiede se la seduta continui in sede referente oppure in sede legislativa.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che a norma dell'articolo 92, quarto comma, del Regolamento, il previsto *quorum* per la rimessione in aula non risulta ancora raggiunto.

Il deputato Patrizia ARNABOLDI esprime la propria protesta, ritenendo che sono maturate le condizioni per la rimessione in Aula del provvedimento.

Dopo che il Presidente Mauro SEPPIA ha ribadito che non è stato ancora raggiunto, a' termini dell'articolo 92, quarto comma, del Regolamento il prescitto *quorum*, la Commissione approva, favorevole relatore e Governo, il subemendamento Guerzoni 0.15.1.1 e successivamente approva in linea di principio, ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per il prescritto parere, l'emendamento 15.1 del relatore così come modificato.

Il ministro per la ricerca scientifica Antonio RUBERTI, alla luce del dibattito svoltosi e prima della trasmissione alle competenti Commissioni, per il parere richiesto dall'articolo 94, terzo comma del Regolamento degli emendamenti approvati in linea di principio, richiama l'attenzione della Commissione sulla seguente correzione di forma in ordine alla quale propone la conseguente modificazione:

Nell'emendamento 3.8 del relatore, dopo le parole « sentito il CUN » sopprimere l'inciso: « nella composizione integrata prevista dal successivo articolo 8 comma 2 ».

La Commissione concorda.

Il Presidente Mauro SEPPIA rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente Piero Mario Angelini.

Disegno di legge:
Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).
(Parere della I Commissione, nonché della X Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

(Discussione, costituzione di un comitato ristretto e rinvio).

Il relatore Giancarlo GALLI, illustrato l'articolo unico del disegno di legge, rileva l'opportunità di esaminare lo stato di attuazione della normativa vigente in tema di emissioni industriali e quindi di un momento di riflessione complessiva da effettuarsi in sede di comitato ristretto.

Il deputato Rosa FILIPPINI concorda con la necessità di avere chiarimenti dal Governo sui motivi per i quali sostanzialmente non trova applicazione la normativa in questione.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI, pur ricordando l'urgenza del provvedimento, esprime la massima disponibilità per i chiarimenti richiesti dagli oratori intervenuti.

La Commissione, accogliendo la proposta del relatore, delibera la costituzione di un comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:
Norme in materia di catasto dei rifiuti di origine industriale (4645).
(Parere della I, della X e della XII Commissione).

(Discussione, costituzione di un comitato ristretto e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA comunica che da parte dei presidenti del Gruppo Verde e del Gruppo Federalista Europeo è pervenuta la richiesta di ampliamento della discussione generale ai sensi dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore Giancarlo GALLI rileva che la richiesta testé annunciata dal Presidente implica una volontà di approfondimento del disegno di legge alla quale si associa. Ritiene infatti in particolare necessario un momento di riflessione sullo stato di attuazione della legge 475 che risulta sostanzialmente inapplicabile. È poi da approfondire il problema della definizione delle materie prime secondarie; va anche approfondito il problema dei residui della legge 441 valutando se non sia il caso di spostare risorse in relazione alle esigenze di bonifica. Rileva infine la necessità di redigere un testo unico della normativa in materia di rifiuti.

Il deputato Sergio ANDREIS conferma che la richiesta di ampliamento della discussione generale è un preciso segnale: il gruppo verde è intenzionato a cercare i consensi per la rimessione in Aula del disegno di legge se lo si vuole mantenere nel testo originario. Ritiene opportuno un passaggio di riflessione in comitato ristretto per un provvedimento che tenta di cancellare la nozione di rifiuto industriale attraverso la definizione di materia prima secondaria. Si associa quindi al relatore nel sottolineare la necessità di emanare un testo unico sui rifiuti.

Il deputato Massimo SERAFINI, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Andreis, conferma che il gruppo comunista, se il disegno di legge non sarà modificato, intende revocare la sede legislativa.

Il deputato Giuseppe CERUTTI ritiene che sia fondamentale in questa sede acquisire dal Governo elementi e dati conoscitivi per un approfondimento di carattere generale di tutta la tematica sui rifiuti.

Il deputato Giancarlo GALLI ritiene che sia da verificare la disponibilità della Commissione ad operare per utilizzare il succinto disegno in esame al fine di varare una più complessa normativa volta a correggere gli orientamenti di politica dei rifiuti industriali, delle bonifiche e degli ammassi temporanei.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, Piero Mario ANGELINI, prende atto con soddisfazione del riconoscimento della bontà della legislazione italiana sui rifiuti; prende atto, altresì, della necessità di adeguare l'azione amministrativa del Governo e di unificare in un testo unico la normativa vigente. Non ha obiezioni di fondo ad esaminare proposte concrete di riordinamento della normativa che la Commissione volesse proporre.

Vuole sottolineare per altro che il provvedimento in esame ha una sua logica intesa ad escludere dall'obbligo di denuncia alcune categorie di rifiuti, anche se prende atto che in Commissione è stato posto il problema della definizione di materia prima secondaria.

La Commissione, approvando una proposta del relatore, delibera la costituzione di un comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,55. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe Lelio Petronio.

Proposta di legge:
PORTATADINO ed altri: Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (1504).
(Parere della I, della II, della IV, della VII, della VIII e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che nella precedente seduta del 21 marzo 1990 sono stati pubblicati alcuni emendamenti presentati da parte del Governo e del relatore al fine di consentirne una valutazione nel corso della seduta odierna. Raccogliendo le indicazioni da parte dei gruppi, propone una breve sospensione della seduta per consentire una verifica sulla portata degli emendamenti presentanti il 21 marzo.

(La seduta sospesa alle 10, è ripresa alle 10,15).

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Giuseppe Lelio PETRONIO ritira gli emendamenti del Governo 2. 1, 3. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1 e 7. 1, presentati nella precedente seduta. Propone inoltre una riformulazione dell'emendamento all'articolo 5 nei seguenti termini:

All'articolo 5, comma 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) ai velivoli senza motore ».

5. 2.

Il Governo.

Sottolinea infine l'opportunità di modificare il titolo della legge, sopprimendo la parola « turistici ». Il titolo più appropriato, considerando il contenuto della legge, appare, infatti, « Disciplina dei voli in zone di montagna ».

Il Presidente Antonio TESTA, concorda con le valutazioni del Governo circa il titolo della legge e assicura che la questione verrà presa in considerazione in-

sede di approvazione definitiva al termine dell'esame degli articoli.

Propone che, per economia dei lavori, gli emendamenti 5. 2 e 7. 2 siano fin da ora trasmessi alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO, intervenendo sulla proposta del presidente, ritiene assai negativo l'orientamento del Governo e della maggioranza di mantenere il provvedimento nel testo originario proposto dai presentatori, salvo alcune marginali correzioni. Tale testo, infatti, autorizzando l'esercizio di alcune aviosuperfici in alta montagna, consente di fatto di procedere alla costruzione delle relative infrastrutture, venendo meno alle esigenze di protezione dell'ambiente che apparentemente si proclama di voler tutelare.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 11. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Interviene il minostro della parina mercantile Carlo Vizzini.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro della marina mercantile sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.

Il ministro della marina mercantile Carlo VIZZINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Giuseppe SINESIO, Pietro PAOLO MENZIETTI e Cesco Giulio BAGHINO.

Il Presidente Antonio TESTA, in relazione alle imminenti votazioni in Aula, sospende la seduta fino al termine della riunione dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 13,45).

Intervengono i deputati Manfredo MANFREDI, Pino LUCCHESI, Annamaria PROCACCI, Carlo D'AMATO, Raffaele VALENSISE, Anna DONATI, Fulvio CEROFOLINI e Giuseppe REINA.

Il Presidente Antonio TESTA, concordando la Commissione, rinvia il seguito dell'audizione con la replica del ministro della marina mercantile a domani, alle ore 10,30.

Propone altresì, concordando la Commissione, che all'ordine del giorno di domani, al termine della seduta per l'audizione del ministro della marina mercantile, sia iscritta la discussione della risoluzione n. 7-00334 sulla pesca con reti pelagiche.

La seduta termina alle 14,45.

N.B. – Il resoconto stenografico per l'audizione del Ministro della marina mercantile è pubblicato in allegato a pagina 151.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,45. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

Disegno e proposte di legge:
Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).
PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).
(Parere della I e della V Commissione).
ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).
(Parere della V Commissione).
SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).
(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).
SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).
(Parere della III, della V e della VI Commissione).
SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).
MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).
(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).
RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).
QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).
(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).
PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).
ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).
BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).
(Parere della III, della V e della VI Commissione).
PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).
(Parere della V e della VI Commissione).
PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).
(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di merchant banking per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).
(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).
(Parere della V e della VI Commissione).
TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).
CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).
(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73 comma 1-bis, del Regolamento).
BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).
(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).
DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nella precedente seduta del 22 marzo il relatore ha dato conto del testo elaborato in sede di Comitato ristretto. Tale testo recepisce alcune delle questioni emerse nel dibattito così come prospettate dai diversi gruppi; ritiene pertanto utile, ai fini di una rapida prosecuzione dell'esame del medesimo testo unificato, acquisire le valutazioni dei gruppi sui contenuti in esso recati. In questo modo si potrà disporre di un quadro più compiuto delle diverse posizioni dei gruppi in merito alle questioni più qualificanti del provvedimento che si intendono sottoporre a proposte modificative o migliorative. Ritiene, tuttavia, di dover preliminarmente sottolineare che, a suo avviso, su questo provvedimento concernente le piccole e medie imprese, come pure sugli altri provvedimenti relativi al risparmio energetico e all'*antitrust* non vi sia un'altra via per una loro rapida definizione se non quella di richiedere il trasferimento in sede legislativa: quindi ogni tentativo teso a divaricare le posizioni tra i diversi gruppi che potrebbe comportare la difficoltà di perseguire tale strada, deve farsi carico responsabilmente delle conseguenze che si potrebbero determinare sull'ulteriore *iter* dei provvedimenti richiamati. Invita pertanto i gruppi a tenere nella giusta considerazione questa esigenza e a distinguere nelle loro valutazioni in merito al testo unificato le questioni ritenute politicamente qualificanti dalle altre che pur essendo tese a modificare il testo unificato stesso concernono aspetti meno importanti.

Ritiene inoltre di dover comunicare una insoddisfazione espressa dal ministro

dell'industria sul modulo procedurale scelto dal Comitato ristretto di elaborare un nuovo testo unificato dei progetti di legge anziché quello di predisporsi ad emendare il disegno di legge proposto dal Governo; egli stesso aveva prospettato la possibilità di procedere ad emendare il disegno di legge al Comitato ristretto dove, tuttavia, ha potuto riscontrare una diversa volontà in merito a tale modo di procedere, della quale va comunque preso atto tenuto conto del fatto che non si può certo tornare indietro.

Il deputato Giuliano CELLINI fa presente che il gruppo socialista ha già espresso in varie occasioni le proprie considerazioni in merito all'adozione di una politica che si proponga l'ammodernamento dell'apparato produttivo minore, sottolineando sempre l'esigenza di varare una legge organica per lo sviluppo e l'innovazione delle piccole più che delle medie imprese industriali. L'individuazione dei soggetti beneficiari dovrebbe perciò muoversi da tale assunto al fine di destinare le esigue risorse finanziarie disponibili a quei soggetti imprenditoriali che da soli non riescono a soddisfare i propri bisogni di modernizzazione in quanto contrattualmente deboli nel mercato finanziario per carenza di efficienza e capacità organizzativa. In tal senso, la dimensione massima delle aziende destinatarie delle agevolazioni non dovrebbe superare la soglia dei 15 miliardi di capitale investito al netto degli ammortamenti.

Per favorire l'ammodernamento delle strutture produttive di modeste dimensioni occorre, pertanto, prevedere strumenti agevolativi che agiscono positivamente sulle strutture finanziarie delle stesse imprese. Si ritiene quindi preferibile stimolare il rapporto tra piccole imprese e istituti di credito speciale allo scopo di agevolare il ricorso al credito a medio termine per il finanziamento di organici programmi per l'innovazione coinvolgenti l'intera gestione aziendale; tali programmi potrebbero, quindi, comprendere non soltanto l'acquisizione di beni materiali ma anche attività immateriali, innovazioni gestionali e organizzative. Ciò eviterebbe alle imprese, rispetto alla contribuzione in conto capitale prevista nel testo in esame di alimentare il proprio indebitamento a breve per finanziare la quota residua a loro carico nonché il fabbisogno di circolante che si determinerebbe con il nuovo investimento. In altri termini, l'ottica degli interventi agevolati andrebbe spostata dal contributo in conto capitale per l'acquisto del singolo macchinario al finanziamento dell'attività imprenditoriale nella sua globalità, con particolare cura degli aspetti legati alla ricerca di formule innovative di prodotto e di processo.

D'altra parte il decentramento della gestione, soprattutto nella fase istruttoria, se delegato a livello territoriale (gli sportelli degli istituti di credito speciale sono presenti pressoché in tutte le realtà locali) assicurerebbe una maggiore facilità di accesso ai benefici della legge, consentendo, da un lato, di evitare le lungaggini procedurali e i problemi che contraddistinguono l'applicazione delle vigenti leggi a gestione prevalentemente ministeriale e, dall'altro, una più attenta valutazione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese che potranno essere supportate nella elaborazione dei programmi e dei relativi piani finanziari dalla consulenza offerta dagli istituti di credito.

Oltre alle azioni a sostegno delle singole unità produttive, il testo prevede una serie di agevolazioni ai consorzi e alle società consortili, sia a capitale privato che misto, aventi lo scopo di assistere e fornire servizi avanzati alle piccole e medie imprese. A questo riguardo occorrerebbe però fare una riflessione su una formula, a carattere mutualistico-difensivo, come quella consortile nella prospettiva di far assumere, attraverso momenti aggregativi, alle imprese di modeste dimensioni posizioni di relativo protagonismo nel mercato, soprattutto in vista delle ormai note scadenze comunitarie. Una legge organica per le piccole e medie imprese potrebbe, quindi, incentivare la costituzione tra più produttori di beni e

servizi (artigiani, industriali, imprese del terziario) di società di servizi (sia consortili che per azioni) volte a gestire l'intelligenza collettiva (*marketing* strategico ed operativo, stutture finanziarie, e così via). Nell'ambito dei sostegni alle strutture consortili sembrerebbe, inoltre, inopportuno mantenere la scelta di accentramento a livello statale delle funzioni di gestione degli interventi sulla base delle decisioni maturate in sede comunitaria che individuano nella regione l'ente più idoneo allo svolgimento di iniziative di qualificazione e valorizzazione delle risorse produttive locali. Del resto è innegabile lo sforzo compiuto, nel decennio appena trascorso, da quasi tutte le regioni nell'intento di andare incontro alle rischieste provenienti dalle diverse aree produttive locali. Esse, infatti, hanno attivato una vasta gamma di azioni sul territorio – differenziate in relazione alle esigenze locali – rivolte, in particolare, a potenziare l'offerta di servizi alle piccole e medie imprese costituendo per tale scopo finanziarie regionali, consorzi per l'assistenza tecnica- organizzativa, centri per la diffusione dell'innovazione tecnologica in alcuni comparti produttivi, e così via.

È auspicabile, pertanto, che in Commissione si arrivi a rivedere la suddivisione delle competenze tra lo Stato e le regioni, delegando alle regioni l'attuazione di quelle iniziative la cui realizzazione è strettamente legata alle caratteristiche degli ambiti territoriali in cui operano le imprese.

Sulla base di queste considerazini il gruppo socialista intende dare il proprio contributo, anche mediante la presentazione di alcuni emendamenti, ad una rapida approvazione della legge.

Il deputato Renato DONAZZON ritiene che risulti giusto e corretto l'*iter* procedurale proposto dal Presidente in ragione del fatto che i nodi che restano irrisolti hanno carattere politico ed è quindi utile acquisire le diverse posizioni dei gruppi. Il lavoro svolto dal relatore è indubbiamente positivo ma la proposta del Comitato ristretto non è stata in grado di costituire una base che consenta di proseguire speditamente l'*iter* di esame del provvedimento se non vengono risolti appunto i nodi fondamentali rimasti aperti.

Il gruppo comunista ha predisposto una serie di emendamenti che, seguendo la proposta del Presidente, possono essere divisi tra questioni aventi un rilievo politico fondamentale e questioni che trattato aspetti pur importanti, ma sui quali è più facile trovare un accordo. Sottolinea che tra questi ultimi possono essere ricomprese questioni come quelle relative alla struttura ed al funzionamento dell'osservatorio, che può essere migliorato restituendogli una maggiore flessibilità, ovvero questioni come quelle relative alle aree di crisi e alle aree insufficientemente sviluppate – una via di maggior raccordo per gli interventi in queste aree potrebbe essere quella di far rientrare le aree insufficientemente sviluppate nell'ambito della categoria delle aree di crisi estendendo inoltre la facoltà delle regioni di fare progetti nelle aree di crisi.

Le questioni fondamentali riguardano invece il *corpus* centrale delle disposizioni relative agli articoli 9, 10 ed 11 del testo unificato relativi agli strumenti agevolativi ivi previsti i quali, come già sottolineato dal deputato Cellini, dovrebbero essere rivisti nella direzione di preferire il finanziamento in conto interessi a quello in conto capitale, utilizzando le strutture dei mediocrediti anche per la fase di istruttoria delle domande di contributi.

In secondo luogo andrebbe svolta una riflessione approfondita sui problemi legati alla quota del fondo per l'innovazione tecnologica previsto dalla legge n. 46 del 1982 in favore delle piccole e medie imprese e dei problemi che queste imprese hanno per accedere alle risorse finanziarie; legge che ha registrato nel tempo notevoli residui passivi vanificando gli obiettivi che il provvedimento si era proposto. Si tratta, quindi, certamente di un problema di snellimento delle procedure, ma si tratta anche di risolvere i problemi legati alla struttura stessa ed alle caratteristiche delle piccole e medie

imprese che non consentono alle stesse di elaborare quei progetti innovativi ammissibili al contributo del fondo previsto dalla legge n. 46 del 1982. Per affrontare completamente questo problema occorre aver presente che il divario tecnologico tra le grandi e le piccole imprese va sempre più aumentando: è necessario, pertanto, trovare una modalità ed una strumentazione idonea che contemperi, nello stesso tempo, l'esigenza di predisporre progetti innovativi (secondo le linee tracciate dalla legge n. 46 del 1982) e la necessità di incentivare il trasferimento tecnologico (secondo gli indirizzi stabiliti dalla legge n. 399 del 1987).

Dovrà poi essere approfondita la questione prevista dall'articolo 20 del testo unificato relativa alla cassa per il credito alle imprese artigiane. Se è da tutti condivisa la necessità di rivedere il ruolo ed i compiti dell'Artigiancassa, ciò non può essere fatto inserendo un articolo in un provvedimento riguardante le piccole e medie imprese. Invita, pertanto, il relatore ed il Governo a stralciare tale articolo per affrontare la questione relativa alla riforma dell'Artigiancassa in un apposito provvedimento.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI prospettato l'opportunità, con riferimento alla questione dell'Artigiancassa, di prevedere la predisposizione di una proposta tendente ad utilizzare i fondi già stanziati per il rifinanziamento della Cassa per il credito alle imprese da introdurre nel provvedimento in esame, il deputato Renato DONAZZON ritiene che quest'ultima questione risponde ad un'esigenza reale tesa a risolvere il problema dell'utilizzazione degli stanziamenti per l'Artigiancassa la cui disponibilità è bloccata ormai da un anno; la proposta del Presidente va perciò attentamente valutata anche se va tenuta distinta dall'esigenza prima prospettata di riformare l'istituto stesso dell'Artigiancassa. L'ultima questione che intende sottoporre all'attenzione della Commissione riguarda la materia dei consorzi. Il punto da cui partire è certamente la legge n. 240 del 1981 la quale presenta apprezzabili contenuti e se adeguatamente sostenuta avrebbe potuto realizzare gli obiettivi ad essa assegnati. Il problema dei consorzi deve trovare il suo principio ispiratore in un legame stretto con gli interessi presenti nel territorio e, in questa luce, nel ruolo fondamentale da assegnare alle regioni quale enti esponenziali dei medesimi interessi. Se si vuole che la logica orizzontale sottesa alla costituzione di consorzi per i servizi alle piccole e medie imprese abbia una sua concreta efficacia occorre che questo strumento sia legato agli interessi territoriali cui i suoi servizi sono diretti in modo tale da servire quale sistema di sostegno per l'impresa diffusa: ciò non può essere raggiunto attraverso un decentramento alle regioni e agli altri enti locali delle competenze e delle responsabilità nell'organizzazione e nel funzionamento di tali consorzi così come peraltro avviene nell'impostazione della politica comunitaria in materia e nelle esperienze meglio riuscite degli altri Paesi europei.

Il deputato Benito Mario BORTOLAMI sottolinea che la questione sollevata dal deputato Donazzon in merito agli interventi previsti per le aree di crisi e per le aree insufficientementem sviluppate va approfondita e chiarita nelle sue esatte dimensioni, mentre all'articolo 5 si propongono interventi per le aree di crisi, intendendosi, quindi, aree aventi un problema di riconversione successivo ad una fase di sviluppo, all'articolo 8 si propongono interventi per le aree insufficientemente sviluppate, in una situazione quindi nella quale vi è una carenza di sviluppo. Se il provvedimento all'esame si propone perciò di predisporre la strumentazione di intervento a favore delle imprese diffuse sul territorio per migliorarne la competitività sul piano interno e su quello internazionale è necessario recuperare l'omogeneità complessiva del sistema delle piccole e medie imprese nelle diverse aree nelle quali si trovano ad operare.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che la questione da ultimo sollevata relativa agli interveni nelle aree di crisi o nelle aree insufficientemente sviluppate per poter essere compiutamente valutata debba essere posta in relazione con la politica formulata in sede comunitaria sugli aiuti alle imprese. Il confronto con tale politica deve costituire un momento preliminare alla definizione degli interventi a favore del sistema produttivo se si vuole evitare la predisposizione di strumenti di intervento che troveranno poi dei seri vincoli comunitari alla loro ammissibilità. Il confronto con la CEE avviene generalmente con il Governo mentre è utile, una volta introdotte ulteriori norme di agevolazione in sede parlamentare, che esso si sviluppi anche con il Parlamento. Ritiene pertanto che potrebbe risultare utile allorquando si concluderà la fase di esame del provvedimento in sede referente e in attesa che si verifichino i presupposti necessari per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento stesso, avviare una verifica diretta con la Commissione delle Comunità economiche europee mediante un incontro diretto a Bruxelles. In ordine all'altra questione relativa alla legge n. 46 del 1982 ritiene che si possa già in questo provvedimento far fronte a quelle esigenze che si sono accumulate nel corso degli anni attraverso la reimpostazione dei criteri con i quali è assegnata la quota parte delle risorse destinate alle piccole e medie imprese del fondo per l'innovazione tecnologica.

Il deputato Onelio PRANDINI sottolinea che non può essere fatta carico al gruppo comunista la responsabilità di rallentare l'*iter* di approvazione di questo provvedimento come degli altri relativi al risparmio energetico e all'*antitrust*; sono semmai altri cui deve essere addebitata tale responsabilità. Così è per *antitrust* dove si sta perdendo molto tempo: il gruppo comunista si è più volte espresso nel senso di un'approvazione del disegno di legge n. 3755 nel testo licenziato dal Senato e, pertanto, tale ritardo deve essere addebitato a chi ha intenzione di presentare proposte emendative e non lo ha ancora fatto. Il gruppo comunista esprime altresì insoddisfazione per il modo non continuo di esame del disegno di legge riguardante il risparmio energetico. Per quanto riguarda, inoltre, il provvedimento sulle piccole e medie imprese il gruppo comunista ha prospettato alcune esigenze indilazionabili: si domanda, quindi, se quest'ultimo provvedimento costituisca la sede nella quale definire l'identità e l'ambito dimensionale delle piccole e medie imprese per tutti i settori merceologici. Non vorrebbe che la scarsa collaborazione dimostrata dal Governo in ordine alla modifica della legge n. 517 del 1975 dovesse poi tramutarsi nell'operazione di inserire una norma *ad hoc* nel testo in esame per rifinanziare la legge stessa.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che il problema da più parti sollevato relativo ai limiti dimensionali delle piccole e medie imprese possa essere utilmente affrontato se viene posto in relazione alla partecipazione delle stesse alle strutture consortili. Se si conviene che la caratteristica delle strutture consortili è di tipo orizzontale rispetto alla fornitura dei servizi al sistema produttivo, coinvolgendo quindi i diversi settori merceologici, si tratta di trasferire, allora, il problema della definizione dei limiti dimensionali delle imprese con riferimento ai criteri di partecipazione ai consorzi stessi liberando così tutta la prima parte del provvedimento da possibili contrapposizioni riguardanti la definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e dei settori merceologici interessati.

Il deputato Onelio PRANDINI ritiene che la proposta del Presidente possa costituire una utile base per risolvere il nodo relativo alla definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese e dell'ambito dei settori merceologici interessati: da parte del gruppo comunista non vi è una pregiudiziale ad

affrontare tale questione con riferimento ai consorzi per i quali condivide l'impostazione di carattere orizzontale. Una questione, tuttavia, va ancora una volta sottolineata: nell'incontro tra il ministro dell'industria ed i rappresentanti delle regioni erano state date assicurazioni su un punto dal quale non si può prescindere e cioè quello di concedere alle regioni una delega per la materia dei consorzi non incorrendo in questa materia nei limiti delle competenze stabilite dalla Costituzione. Su questi aspetti, che sono peraltro un terreno comune di azione anche del gruppo socialista, il gruppo comunista svolgerà un confronto deciso avendo come obiettivo quello di definire una legge che potrà concretamente funzionare attraverso un rapporto strutturale tra servizi, territorio e sistema delle imprese. In conclusione ribadisce l'assenso del gruppo comunista al trasferimento in sede legislativa di questo come degli altri provvedimenti relativi al risparmio energetico e all'*antitrust*.

Il Presidente Michele VISCARDI ritiene che il relatore disponga, a seguito di questo dibattito, di utili indicazioni che non si muovono tanto nella direzione della divaricazione delle posizioni tra i diversi gruppi quanto nella focalizzazione di alcuni problemi fondamentali che possono essere sinteticamente riassunti nella definizione dei limiti dimensionali delle piccole e medie imprese, delle caratteristiche merceologiche e della struttura e delle funzioni dei consorzi. Si tratta, allora, di delimitare le aree all'interno delle quali individuare le modalità per risolvere questi problemi. Occorre tuttavia decidere se vi è l'intenzione di approvare una legge da tempo attesa ovvero se continuare a promettere la sua definizione: ciò costituisce un'aspetto preliminare per un efficace proseguimento dell'*iter* di esame dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Il deputato Giovanni BIANCHINI condivide l'esigenza di definire in tempi rapidi il provvedimento dichiarando che il gruppo della democrazia cristiana si farà carico di approfondire alcune delle questioni emerse nel corso del dibattito per portare un utile contributo alla definizione del provvedimento stesso. Condivide altresì la proposta del Presidente di svolgere un confronto in sede comunitaria sulle questioni relative alle agevolazioni finanziarie previste dal provvedimento in esame.

Il deputato Gianni RAVAGLIA esprime apprezzamento per il modo in cui si è pervenuti alla focalizzazione dei nodi fondamentali ai quali i diversi gruppi della Commissione annettono una particolare rilevanza. Ritiene, altresì, che riducendo l'area dei settori merceologici interessati e trovando una adeguata soluzione sulla struttura e sul funzionamento dei consorzi si possa aggiungere ad una rapida definizione del provvedimento riguardante le piccole e medie imprese. Il gruppo repubblicano condiziona tuttavia l'assenso al trasferimento in sede legislativa alla predisposizione di un testo che consenta di soddisfare gli obiettivi di sostegno a piccole e medie imprese produttive e industriali.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco BONFERRONI condivide la metodologia proposta dal Presidente e sottolinea che è indispensabile fare uno sforzo per superare i nodi politici tuttora irrisolti onde evitare di rinviare l'approvazione dei progetti di legge concernenti le piccole e medie imprese in un momento successivo allo svolgimento della prossima fase elettorale. Il Governo, per quanto di sua competenza, si impegna quindi a contribuire per risolvere tali questioni. Per quanto riguarda la questione relativa alla legge n. 517 del 1975 il Governo si sta adoperando per giungere ad una definizione ultima delle questioni connesse al rifinanziamento di tale legge.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: imprese, *aggiungere le seguenti:* industriali e artigiane di produzione.
1. 1.

Cellini.

All'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) la diffusione e lo sviluppo delle tecnologie avanzate attraverso l'incremento degli investimenti con particolare riferimento alla realizzazione di programmi di innovazione tecnologica ed organizzativa, comprendenti anche l'adeguamento tecnologico in materia di salvaguardia ambientale.
1. 2.

Cellini, Salerno, Fiandrotti.

All'articolo 2, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese industriali quelle individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 lettera *f)* della legge 12 agosto 1977, n. 675, che non si configurino appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.
2. 1.

Cellini, Salerno, Fiandrotti.

All'articolo 2 sopprimere il comma 3.
2. 2.

Cellini, Salerno.

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. A tali fini l'osservatorio provvede a stabilire, con i mezzi opportuni, i necessari collegamenti con gli analoghi osservatori esistenti su base regionale e territoriale, nonché con l'osservatorio dell'artigianato di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399.

2-*ter*. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla riorganizzazione, rispettivamente dell'osservatorio delle piccole e medie imprese e dell'osservatorio dell'artigianato di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399, al fine di unificarne le competenze e i servizi.
4. 3.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 4, comma 4, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali e dell'artigianato scelti tra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale.
4. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

All'articolo 4, comma 4, lettera e), *inserire dopo le parole:* dei servizi, *le seguenti:* della cooperazione.
4. 2.

Sanese, Bianchini, Balestracci.

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: anche parzialmente il territorio italiano, *aggiungere le seguenti:* in attuazione di normative nazionali e in attuazione della legge 15 maggio 1988, n. 181.
5. 1.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le aree di crisi, localizzate al di fuori dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e riconosciute in declino industriale dalla Comunità economica europea, le regioni competenti per territorio possono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, progetti specifici di intervento a sostegno di iniziative di aziende o consorzi di aziende per il riequilibrio, la ristrutturazione o la riconversione dell'industria dell'area. Gli interventi dovranno attenersi ad un piano integrato e coordinato, progettato e realizzato da soggetti giuridici rappresen-

tativi degli enti istituzionali e delle categorie economiche e sociali, che le regioni hanno facoltà di promuovere e costituire. I progetti sono selezionati e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto di criteri di priorità che il CIPI formula entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 2.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: dalla data di concessione dei contributi, *con le seguenti:* dal momento dell'effettiva erogazione dei contributi al beneficiario.
7. 1.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 7, sopprimere il comma 2.
7. 2.

Donazzon, Prandini.

Sopprimere l'articolo 8.
8. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.
(Finanziamento dei programmi per l'innovazione).

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 47 alle piccole e medie imprese industriali così come definite dall'articolo 2 ed alle imprese artigiane di produzione possono essere cocessi contributi speciali a fronte di finanziamenti deliberati da Istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine per la realizzazione di programmi per l'innovazione tecnologica e organizzativa anche finalizzati all'introduzione nelle aziende delle tecnologie di salvaguardia ambientale. I programmi possono riguardare, anche congiuntamente:

a) l'attività di ricerca tecnologica finalizzata all'innovazione dei prodotti e al miglioramento dei prodotti esistenti ivi compresa la produzione di prototipi e l'organizzazione della produzione di nuovi prodotti;

b) l'acquisizione di brevetti;

c) l'attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e pre-industrializzazione;

d) la progettazione e la realizzazione delle nuove linee di produzone, ivi incluse le modifiche alle linee di produzione esistenti e l'acquisizione di nuove attrezzature;

e) le ristrutturazioni aziendali e l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto sull'ambiente;

f) le spese relative ai progetti di aggiornamento e innovazione organizzativa, commerciale, manageriale;

g) la consulenza nella fase di concepimento e messa a punto di programmi relativamente agli aspetti tecnici finanziari e amministrativi;

h) l'acquisizione di sistemi di produzione o di progettazione caratterizzati da elevati livelli di automazione e dall'integrazione funzionale ed informatica degli elementi che li compongono.

2. I contributi non possono essere concessi per le sole attività di cui alle lettere *b), d)* e *g).* Le attività di cui alla lettera *g)* non possono essere ammesse per un costo superiore al 20 per cento del programma complessivo.
9. 1.

Cellini, Cristoni, Salerno, Fiandrotti.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.
(Concessione delle agevolazioni).

1. Per le finalità previste dall'articolo 9 possono essere concessi contributi nella misura massima del 70 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, fino ad un massimo di lire 1000 milioni, per gli investimenti realizzati nelle regioni italiane individuate nell'allegato al regolamento del Consiglio delle comunità

europee n. 2052 del 24 giugno 1988. Per le medesime finalità, per gli investimenti realizzati nei restanti territori, possono essere concessi contributi speciali fino ad un massimo di lire 750 milioni, di lire 600 milioni e di lire 500 milioni nella misura massima del 50 per cento, del 30 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti, da 101 a 200 dipendenti e da 201 a 300 dipendenti.

2. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 I finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 9 hanno la durata massima di dieci anni.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dal primo anno di ammortamento del finanziamento bancario.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che il costo totale del programma non sia inferiore ai 120 milioni e non sia superiore ai 1500 milioni.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, per le istruttorie relative alla concessione dei contributi speciali di cui al comma 1, degli istituti di credito speciale di cui al comma 3 del presente articolo, con i quali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che regolino le modalità di espletamento di istruttoria e i compensi spettanti agli istituti stessi per la loro realizzazione.

8. I contributi speciali previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, ma possono essere cumulati con i benefici finanziari previsti dalle regioni e dalla Comunità economica europea.

9. I contributi speciali sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta di un Comitato tecnico nominato dallo stesso Ministro e composto da:

a) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un sottosegretario di Stato delegato, in qualità di presidente;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali e artigiane, scelti tra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale;

g) un rappresentante dell'Unione Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante della Associazione bancaria italiana.

10. Per tutti i componenti si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Il Comitato è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione interessata.

11. Per la concessione dei contributi speciali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa a carico del fondo di cui all'articolo 47 di lire 820 miliardi.

12. Una quota non inferiore al 30 per cento delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione degli interventi del presente articolo è riservata alla copertura dell'onere derivante dall'approvazione delle domande presentate dalle imprese industriali che abbiano fino a 100 dipendenti e fino a 5 miliardi di capitale investito al netto degli ammortamenti nonché dalle imprese artigiane di produzione.

10. 1. Cellini, Cristoni, Salerno, Fiandrotti.

All'articolo 10, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I contributi sono concessi con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta della regione competente per territorio. Per accedere ai contributi gli interessati devono presentare domanda alla regione competente per territorio. La regione, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda, provvede all'istruttoria e al successivo inoltro della stessa, corredata da proprio motivato parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale delibera sulla concessione del contributo entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda e del parere regionale. Trascorsi detti termini la domanda si intende approvata.

10. 2.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 10, sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. L'istruttoria e il parere sulla concessione del contributo, nei limiti stabiliti dal comma 1, sono effettuati da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso la sede di ogni regione, composti da:

a) l'Assessore regionale all'industria, al commercio e all'artigianato, o un funzionario suo rappresentante, che assume le funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Istituto regionale di credito a medio termine;

d) un rappresentante regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

9. Alle riunioni assiste un rappresentante della Corte dei conti.

10. 3.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il contributo è concesso, nella misura massima del 70 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti, da 101 a 200 dipendenti e da 201 a 300 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto e comunque, per un importo non superiore a lire 50 milioni, su proposta del Comitato di cui al comma 7 dell'articolo 10. La misura massima del contributo è altresì elevata all'80 per cento del costo sostenuto per un importo non superiore a lire 100 milioni per le imprese indicate nei territori di cui all'allegato al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988. Il contributo può essere concesso una sola volta in un biennio.

11. 1.

Cellini, Cristoni, Salerno, Fiandrotti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Stralcio della quota di riserva per le piccole e medie imprese della legge 17 febbraio 1982, n. 46).

1. Al Fondo di cui all'articolo 47 confluiscono le disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, relative alla quota di riserva a favore delle piccole e medie imprese, prevista dal terzo comma dell'articolo 18 della medesima legge n. 46 del 1982.

13. 01.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

Sopprimere l'articolo 14.

14. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

All'articolo 16 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. L'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è sostituito dal seguente articolo:

« ART. 18.

A valere sul fondo di cui all'articolo 14 alle piccole e medie imprese industriali possono essere concessi contributi speciali a fronte di finanziamenti deliberati da istituti abilitati all'esercizo del credito a medio termine per la realizzazione di programmi per l'innovazione tecnologicoa e organizzativa anche finalizzati all'introduzione nelle aziende delle tecnologie di salvaguardia ambientale.

I programmi possono riguardare, anche congiuntamente:

a) l'attività di ricerca tecnologica finalizzata all'innovazione dei prodotti e al miglioramento qualitativo dei prodotti esistenti, ivi compresa la produzione di prototipi e l'organizzazione della produzione di nuovi prodotti;

b) l'acquisizione di brevetti;

c) l'attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione;

d) la progettazine e la realizzazine di nuove linee di produzione, ivi incluse le modifiche alle linee di produzione esistenti;

e) le ristrutturazioni aziendali e l'introduzione di nuove tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto sull'ambiente;

f) le spese relative ai progetti di aggiornamento e innovazione organizzativa, commerciale, manageriale;

g) la consulenza nella fase di concepimento e messa a punto di programmi relativamente agli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi;

h) l'acquisizione di sistemi di produzione o di progettazione caratterizzati da elevati livelli di automazione e dall'integrazione funzionale ed informatica degli elementi che li compongono.

I contributi non possono essere concessi per le sole attività di cui alla lettera *g)*. Le attività di cui alla lettera *g)* non possono essere ammesse per un costo superiore al 20 per cento.

Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente, definisce e aggiorna le caratteristiche delle spese ammissibili ai fini della concessione dei contributi speciali di cui al comma precedente.

Per i programmi di cui al comma 1 possono essere concessi contributi fino a un massimo di lire 750 milioni, di lire 600 milioni, nella misura massima del 50 per cento e del 30 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti. Per gli investimenti realizzati nelle regioni individuate nell'allegato al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988 detti limiti sono aumentati al 70 per cento del costo degli investimenti al netto dell'IVA e fino a un massimo di lire 1.000 milioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che il costo del programma non sia inferiore ai 120 milioni e non sia superiore ai 1.500 milioni e sono erogati a partire dal primo anno di ammortamento del finanziamento bancario.

I finanziamenti di cui al primo comma hanno la durata massima di dieci anni.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con appostio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi speciali di cui al primocomma sono concessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta giorni dalla ricezione della

domanda degli interessati, su proposta di un comitato tecnico così composto:

a) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un sottosegretario di Stato delegato, in qualità di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

d) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

f) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni delle categore industriali e artigiane, scelti tra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative a livello nazionale;

g) un rappresentante dell'Istituto centrale per il credito a medio termine.

Il comitato è integrato da un rappresentante della regione competente per territorio e, quando siano oggetto di esame programmi volti alla riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente. Per tutti i componenti si provvederà alla nomina dei sostituti che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Per le istruttorie relative alle concessioni dei contributi speciali di cui al primo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi degli istituti di credito speciale, con i quali è autorizzato a stipulare apposite convenzioni che regolino le modalità di espletamento di istruttoria e i compensi spettanti agli istituti stessi per la loro realizzazione.

16. 2.

Donazzon, Prandini.

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

Sopprimere l'articolo 18.

18. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

Sopprimere l'articolo 20.

20. 1.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi sono concessi dalle regioni alle quali sono delegate le relative competenze. A tal fine le risorse finanziarie di cui all'articolo 25 sono annualmente trasferite alle regioni sulla base di criteri di riparto definiti dal CIPI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni le regioni predispongono le norme di attuazione degli interventi ad esse delegati col presente articolo, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 25 nonché delle indicazioni programmatiche individuate dal CIPI contestualmente ai criteri di riparto di cui sopra.

24. 1.

Cellini, Salerno, Fiandrotti.

All'articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I contributi sono concessi dalle regioni alle quali sono delegate le relative competenze. A tal fine le risorse finanziarie di cui al comma 8 e all'articolo 47, previste per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, sono annualmente trasferite alle regioni sulla base di criteri di ripartizione definiti dal CIPI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi novanta giorni le regioni predispongono le norme di attuazione degli interventi ad esse delegate col presente articolo, tenendo conto dei criteri di cui al successivo articolo ...., nonché delle indicazioni programmatiche individuate dal CIPI contestualmente ai criteri di riparto di cui sopra.

24. 3.

Donazzon, Prandini.

All'articolo 24, sopprimere il comma 3.
24. 2.
Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

All'articolo 24, sopprimere il comma 3.
24. 4.
Donazzon, Prandini.

All'articolo 25, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 24 i consorzi e le società consortili interessati devono presentare alla regione competente per territorio, entro il termine dalla stessa stabilito, un programma di attività, anche pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso. Il programma dovrà indicare:

a) la descrizione dell'iniziativa, specificando il carattere degli investimenti in beni materiali o immateriali e gli obiettivi che si intendono conseguire;

b) le modalità e i tempi di realizzazione;

c) la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale.

2. Le regioni, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda di contributo, provvedono all'istruttoria e alla successiva delibera. Trascorsi detti termini la domanda si intende approvata.
25. 3.
Donazzon, Prandini.

All'articolo 25, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 23 i consorzi e le società consortili interessate debbono presentare alla regione competente per territorio, entro il termine che sarà annualmente stabilito dalla stessa, un programma di attività, anche pluriennale, chiedendo l'ammissione agli interventi del fondo stesso. Il programma dovrà indicare:
25. 1.
Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

All'articolo 25, comma 2, sopprimere le parole da: e al successivo inoltro *fino alla fine del comma 2.*
25. 2.
Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

All'articolo 26, comma 4, sostituire le parole: Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato *con le seguenti:* La regione competente per territorio.
26. 1.
Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

All'articolo 26, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le regioni determinano le modalità relative alla presentazione delle domande, all'istruttoria ed all'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo e dagli articoli 24 e 25.
26. 2.
Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

ART. 30.
(Garanzia integrativa).

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 2 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito Centrale agli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed ai consorzi di garanzia collettiva fidi così come definiti dagli articoli 42 e 43 della presente legge, fino all'80 per cento dei finanziamenti a medio termine e fino ad un ammontare massimo di lire 3.000 milioni per impresa, su richiesta dei medesimi Istituti o dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al presente comma o delle piccole e medie imprese industriali o artigiane di produzione interessate.

2. La garanzia integrativa può essere accordata dal Mediocredito Centrale ai

consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al precedente comma fino all'80 per cento dell'ammontare della garanzia prestata dagli stessi anche relativamente ai crediti a breve termine, su richiesta dei medesimi. Il limite dei finanziamenti a breve termine per i quali può essere concessa la garanzia integrativa è fissato in lire 800 milioni per impresa.

3. I criteri, le modalità e i limiti per la concessione della garanzia integrativa di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito Centrale.

30. 1.

Cellini, Salerno, Cristoni, Fiandrotti.

All'articolo 31, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. I contributi di cui al comma 8 sono concessi ed erogati con le procedure di cui all'articolo 24. I programmi di attività presentati per accedere ai contributi dovranno, altresì, essere inviati per conoscenza al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per gli aspetti di competenza di detto Dicastero.

31. 1.

Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

All'articolo 31, sopprimere il comma 10.

31. 2.

Cellini, Salerno, Cristoni.

All'articolo 31, sopprimere il comma 11.

31. 3.

Cellini, Fiandrotti, Cristoni.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo:

ART. 31-*bis*.

(Società per la prestazione di servizi alle piccole e medie imprese).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 23 e 26 sono concesse altresì a Società per azioni, aventi come scopo statutario la prestazione di servizi alle piccole e medie imprese, per la realizzazione di programmi relativi alle attività di cui all'articolo 22 ed al comma 6 dell'articolo 30.

2. Le Società per azioni di cui al comma precedente devono essere costituite da almeno dieci imprese, ciascuna delle quali non può detenere più del 20 per cento del capitale sociale. Il capitale sociale deve essere sottoscritto per almeno l'80 per cento da piccole e medie imprese industriali e da imprese artigiane di produzione così come definite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

31. 01.

Cellini, Fiandrotti, Cristoni.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente articolo:

ART. 36-*bis*.

(Contributo delle Regioni).

1. Le regioni possono, anche attraverso le finanziarie regionali erogare contributi per le spese di gestione e al fondo rischi dei soggetti di cui agli articoli 32 e 33.

36. 01.

Cellini, Salerno, Fiandrotti, Cristoni.

All'articolo 39, comma 7, dopo le parole: non meno del 40 per cento del capitale sociale *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per le società cooperative.

39. 1.

Sanese, Bianchini, Balestracci.

All'articolo 41, comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) sottoscrizione o acquisto di quote o di azioni di società cooperative.

41. 1.

Sanese, Bianchini, Balestracci.

All'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le quote od azioni di imprese cooperative sottoscritte o acquistate dalle società finanziarie per l'innovazione sono liberamente trasferibili e la loro remunerazione deve precedere quella dei soci ordinari.
41. 2.

Sanese, Bianchini, Balestracci.

All'articolo 43, comma 1, dopo le parole: come definite dall'articolo 2 *aggiungere le seguenti:* comunque.
43. 1.

Sanese, Bianchini, Balestracci.

All'articolo 43, comma 1, sopprimere le parole: in forma di società di capitali.
43. 2.

Sanese, Bianchini, Balestracci.

All'articolo 44, comma 3, dopo le parole: degli istituti abilitati al credito a medio termine, *aggiungere le seguenti:* Per i servizi di informazione e di ricezione delle domande, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o le regioni, ciascuno per la parte di propria competenza, possono avvalersi altresì delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sulla base di apposite convenzioni.
44. 1.

Bianchini, Sanese.

Sosituire l'articolo 46 con il seguente:

ART. 46.

1. È istituita la Direzione generale della piccola e media industria e dell'artigianato. Tale Direzione si avvarrà di quindici unità trasferite da altre amministrazioni dello Stato.

2. Sarà articolata su tre divisioni: artigianato, piccola e media industria e segreteria dell'osservatorio economico.
46. 1.

Carelli, Mensorio, Ciliberti, Amalfitano, Mensurati, Nucci Mauro, Vecchiarelli, Meleleo, Farace, Galli, D'Aimmo, Tassone, Ciocci, Malvestio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame degli abbinati progetti di legge concernenti interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese ad altra seduta.

Disegno di legge:
Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI ricorda che nella seduta di ieri 27 marzo la Commissione ha approvato l'articolo 24 del disegno di legge con modificazioni e che si procederà ora all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il relatore Bruno ORSINI esprime il suo avviso contrario sull'emendamento Strada ed altri 25.1 in ragione del fatto che i limiti di rendimento degli impianti formano oggetto di una direttiva CEE in materia il cui recepimento è previsto nel disegno di legge n. 1803 all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Renato STRADA ritiene che qualora possa riscontrarsi l'avviso

concorde della Commissione sulla necessità di stabilire i limiti di rendimento e di individuare i soggetti titolari dei conseguenti controlli, si possa trovare una formula diversa che recepisca il contenuto del suo emendamento 25.1.

Avendo il Presidente Michele VISCARDI prospettato la possibilità che l'adozione delle misure necessarie per contenere i consumi di energia durante l'esercizio degli impianti possa essere ricompresa entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia, il deputato Renato STRADA riformula il suo emendamento 25.1 nel modo seguente:

All'articolo 25, comma 1, aggiungere infine: , entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
25. 1.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha illustrato il suo emendamento 25.5, il Presidente Michele VISCARDI ritiene che i costi per i controlli relativi alla verifica del rendimento degli impianti debbano essere posti a carico degli utenti e propone pertanto il seguente subemendamento all'emendamento Strada ed altri 25.5:

All'emendamento 25.5 sostituire le parole: e a questo scopo riqualificati dalla Agenzia per l'uso razionale dell'energia *con le seguenti:* con oneri a carico degli utenti.
0. 25. 5. 1.

Con il parere favorevole del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione approva l'emendamento Strada 25.1 nel testo riformulato e l'emendamento Strada ed altri 25.2.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno espresso parere contrario sugli emendamenti Strada ed altri 25.3. e 25.4 la Commissione respinge tali emendamenti.

Avendo il relatore Eruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sul subemendamento Viscardi 0.25.5.1, la Commissione approva tale subemendamento ed approva altresì, con il parere favorevole del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, l'emendamento Strada ed altri 25.5 così come modificato dal subemendamento approvato.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge gli emendamenti Strada ed altri 25.6 e 25.7.

La Commissione approva quindi l'articolo 25 del disegno di legge con le modifiche testé approvate.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il deputato Renato STRADA riformula il suo emendamento 26.2 nel modo seguente:

All'articolo 26, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26.2.

Il relatore Bruno ORSINI esprime parere favorevole su tale emendamento ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianto Giuseppe FORNASARI esprime anch'egli parere favorevole sull'emendamento Strada 26.2 nel testo riformulato.

Il deputato Renato STRADA ritira il suo emendamento 26.3

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento Strada 26.1; la Commissione approva altresì l'emendamento Strada 26.2 nel testo riformulato.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 26.4, la Commissione respinge tale emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 26 del disegno di legge con le modifiche testé approvate.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 27 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il deputato Renato STRADA ha ritirato il suo emendamento 27.2, la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, gli emendamenti Strada ed altri 27.1 e 27.3.

La Commissione approva quindi l'articolo 27 del disegno di legge con le modifiche testé approvate.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ritenuto che la sanzione amministrativa prevista nell'emendamento Strada ed altri 28.1 andrebbe rimodulata prevedendo un esclusivo limite inferiore pari a lire 10 milioni, il deputato Renato STRADA riformula il suo emendamento 28.1 nel modo seguente:

All'articolo 28 aggiungere il seguente comma:

8. L'innoservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 16, del tecnico responsabile per l'uso razionale e la conservazione dell'energia è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire 10 milioni.
28. 1.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sull'emendamento Strada 28.1 nel testo riformulato, la Commissione approva tale emendamento.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge l'emendamento 28.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 28 del disegno di legge con la modifica testé approvata; la Commissione approva altresì, successivamente, gli articoli 29 e 30 del disegno di legge cui non sono riferiti emendamenti.

La Commissione delibera altresì, su proposta del Presidente Michele VISCARDI, di accantonare l'esame degli articoli 31 e 32 del disegno di legge.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che la Commissione dovrà ora procedere all'esame degli articoli, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi accantonati nelle precedenti sedute; chiede quindi ai gruppi di pronunciarsi in ordine alle modalità di proseguimento dei lavori prospettando l'ipotesi di sospendere la seduta per riprenderla alle ore 19, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Consentendo la Commissione, sospende quindi la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 20,20).

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che si procederà ora all'esame degli articoli del disegno di legge, degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi accan-

tonati nelle precedenti sedute e che tale esame procederà a partire dall'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03. Fa quindi presente che i contenuti di tale articolo aggiuntivo, riguardante l'istituzione di una agenzia per l'uso razionale dell'energia, possono essere puntualizzati attraverso l'affidamento, da parte del ministro dell'industria, nei suoi poteri di vigilanza dell'Enea e attraverso la predisposizione di necessarie direttive, all'unità dell'Enea dedicata alla diffusione dell'uso razionale dell'energia di alcune funzioni relative alla diffusione sul territorio dell'uso razionale dell'energia.

Dopo che i deputati Massimo SCALIA e Renato STRADA, e il relatore Bruno ORSINI hanno svolto interventi sulla proposta formulata dal Presidente, il Presidente Michele VISCARDI presenta il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.
(Struttura dell'ENEA per la diffusione sul territorio dell'uso razionale dell'energia).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato impartirà, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza sull'ENEA le necessarie direttive per definire obiettivi e indirizzi delle attività svolte dall'Unità dell'ENEA dedicata alla diffusione dell'uso razionale dell'energia articolata in una struttura centrale e in sedo territoriali dislocate in ogni Regione e Provincia Autonoma, per un organico complessivo di non più di 300 persone costituito da personale già in organico all'ENEA.

2. A tale Unità, che dovrà stabilire le necessarie collaborazioni con le strutture di quelle regioni che hanno già predisposto strumenti analoghi, oltre a prestare consulenza tecnica al Ministero dell'industria sui temi dell'uso razionale dell'energia, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni demandate dalla presente legge alle regioni, incluso un supporto alla definizione dei Piani energetici regionali, e per l'omogeneizzazione delle metodologie di intervento sul territorio nazionale;

b) promuovere interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivare la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolgere e promuovere attività di raccolta elaborazione e diffusione delle informazioni anche in riferimento a quanto previsto dal comma 2-*ter* dell'articolo 16, nonché di formazione e assistenzatecnica agli utenti, inclusa la diagnostica.

3. Un apposito capitolo della relazione annuale al Parlamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'articolo 17 della presente legge, illustrerà i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione del presente articolo.
2. 07.

Avendo il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Viscardi 2.07, la Commissione approva tale articolo aggiuntivo.

Il deputato Renato STRADA ritira quindi l'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03. Fa inoltre presente che i suoi articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02, concernenti, il primo, la programmazione energetica regionale e, il secondo, le relative procedure di adozione, che aveva in precedenza ritirato intendendosi che essi sarebbero stati successivamente ripresentati nella fase in cui tali questioni avrebbero trovato il preciso riferimento nella creazione di apposite strutture tecniche di

supporto all'adozione dei piani regionali, sono formalmente riproposti.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI hanno ribadito il loro parere contrario sugli articoli aggiuntivi Strada ed altri 2.01 e 2.02, la Commissione respinge tali emendamenti.

Il deputato Renato STRADA ricorda che il suo articolo aggiuntivo 2.06 era stato accantonato con riserva da parte del presentatore di precisarne alcuni aspetti; si riserva quindi di presentare una diversa formulazione dell'articolo aggiuntivo stesso.

Il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ribadiscono il loro parere contrario su tale articolo aggiuntivo.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea; propone quindi – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno sia rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,10.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 15,30. — Presidenza del Vicepresidente Alberto PROVANTINI.

Svolgimento di interrogazioni.

Il Presidente Alberto PROVANTINI, constatata l'assenza del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti, che avrebbe dovuto rispondere alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, alle ore 15, rinvia ad altra seduta lo svolgimento delle stesse, scusandosi con l'onorevole Bellocchio, presentatore dell'interrogazione n. 5-01776, iscritta all'ordine del giorno, che ha inutilmente atteso il rappresentante del Governo.

Si riserva di chiedere al Presidente della Commissione di rivolgere un invito al Governo affinché questo sia maggiormente rispettoso dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 15,35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,10. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Maria Pia Garavaglia.

Sui lavori del Comitato.

Il Presidente Fortunato BIANCHI chiarisce che circa la sua proposta di aggiunta all'ordine del giorno della seduta del 20 marzo degli emendamenti sul nuovo testo del disegno di legge n. 4314, il gruppo comunista aveva chiesto un rinvio per avere il tempo di operare i necessari approfondimenti. Ricorda che tale rinvio è stato deliberato all'unanimità dal comitato, il cui corretto funzionamento impone esprimere pareri articolati e complessi su testi che vengono trasmessi all'ultimo momento. Fa presente che la riunione del Comitato pareri prevista per la giornata di ieri è stata rinviata a questa mattina per concomitanti votazioni in Aula. Ritiene, poi, opportuno, ed in questo fa proprie le sollecitazioni pervenutegli dal collega Samà stabilire che di norma il Comitato pareri tenga le proprie riunioni il martedì pomeriggio alle ore 17 stabilendo, comunque, con l'anticipo di almeno una settimana il calendario dei lavori al fine di una maggiore razionalizzazione dell'attività.

Emendamenti al nuovo testo del disegno di legge: Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il relatore Luciano AZZOLINI, dopo aver illustrato il contenuto degli emendamenti in esame propone di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1. 13, 4. 05, 4. 11, 4. 8, 4. 15, 4. 3, 4. 13, 4. 5, 4. 6, 4. 03 (per la parte di competenza) 4. 04 e 6. 1. Propone, invece, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4. 7, 4. 9, 4. 12 e 4. 10.

Il deputato Francesco SAMÀ concorda con la proposta del relatore salvo che per quanto riguarda il parere sugli emendamenti 1. 13 e 4. 5 sui quali il gruppo comunista è contrario.

Il deputato Ivana PELLEGATTI, senza entrare nel merito della questione, sottolinea come il Comitato pareri sia chiamato ad esprimersi più volte su contenuti che poi vengono a mutare continuamente. Per tali motivi ritiene assolutamente ingiustificate le accuse da taluno rivolte al suo gruppo di voler ritardare l'espressione del parere facendosi portavoce di una volontà dilatoria. Al contrario, se di ritardi si intende parlare, questi sono imputabili unicamente al Governo che continuamente viene a rimettere in discussione punti su cui il Comitato pareri si è già pronunciato.

Il Presidente Fortunato BIANCHI pone in votazione la proposta di parere del relatore che risulta approvata con il voto contrario del gruppo comunista per quanto riguarda gli emendamenti 1. 13 e 4. 5.

La seduta termina alle 9,30.

Svolgimento di interrogazione.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale Graziano Ciocia.

Il sottosegretario di Stato al lavoro ed alla previdenza sociale Graziano CIOCIA rispondendo all'interrogazione 5-02042 Berselli ed altri, osserva che in merito alla questione sollevata l'ENPAS ha comunicato di aver ricevuto in data 1° dicembre 1983, da parte del Provveditorato agli Studi di Bologna, la documentazione occorrente per la liquidazione dell'indennità di buonuscita nei confronti del professor Ferruccio Bagnari, cessato dal servizio per dimissioni dal 9 settembre 1983.

Nel successivo mese di gennaio 1984 l'Ente ha disposto il pagamento dell'importo spettante per complessivi 22 anni di servizio (dei quali 12 riscattati e 10 utili ex se), omettendo la valutazione di ulteriori 12 anni di servizio reso in posizione di incaricato, per i quali non risultava allegato alcun certificato.

Con istanza del 30 marzo 1984 l'interessato ha presentato reclamo avverso il provvedimento, allegando documentazione probatoria del suddetto servizio e con successiva deliberazione del 30 aprile, l'ENPAS ha riliquidato l'indennità di buonuscita calcolando il servizio complessivo in 32 anni utili anziché 34.

Con lettera del 21 giugno 1984, presumibilmente diretta all'Amministrazione statale di appartenenza in quanto non acquisita agli atti dell'Ente, il professor Bagnari ha lamentato l'ancora incompleta liquidazione.

Il Provveditorato agli Studi di Bologna, in data 7 luglio 1984, ha inviato all'Ente una nuova certificazione, in base alla quale si è provveduto, con mandato dell'11 febbraio 1985, a valutare i rimanenti due anni.

Come è noto, in date successive, con varie istanze pervenute l'interessato ha chiesto la corresponsione di interessi per ritardato pagamento rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1973, n. 1032.

In proposito si fa presente, come già comunicato dall'ENPAS con note dell'11 settembre 1985 e del 15 settembre 1987, che tale termine è stato modificato da trenta a novanta giorni dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e che non esiste alcuna disposizione che preveda la corresponsione d'ufficio di interessi in caso di ritardato pagamento.

Tale adempimento infatti, può essere esperito solo in caso di sentenza di condanna dell'Ente da parte della magistratura.

Anche il Ministero del Tesoro ha fatto presente che, in assenza di disposizioni legislative volte a disciplinare, con carattere di generalità, la quantificazione del

danno conseguente al ritardato pagamento delle prestazioni dovute ai dipendenti pubblici al verificarsi di determinate condizioni, le pretese degli interessati possono essere fatte valere soltanto in sede giurisdizionale.

Il deputato Filippo BERSELLI si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che riguarda un problema estensibile anche a casi analoghi. Secondo quanto affermato dal Sottosegretario appare chiaro che la liquidazione avvenuta in tre momento differenti è stata causa di un errore unicamente imputabile all'ente liquidatore che è l'ENPAS. A fronte di tale comportamento che definisce colposo e che ha causato un danno ingiusto sarebbe stato necessario imporre l'obbligo del risarcimento. Si dichiara, pertanto, sorpreso del comportamento omissivo dell'ENPAS che in pratica impone al dipendente come unica strada quella di attivarsi prsso il giudice amministrativo. Ricorda, come d'altra parte esista una giurisprudenza costante circa il diritto al risarcimento del danno allorquando la liquidazione venga pagata in ritardo. Per tutti questi motivi ribadisce la propria insoddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo che peraltro invita ad intervenire ulteriormente sia per il caso specifico che per i casi analoghi.

La seduta termina alle 10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-Cattin, il sottosegretario di Stato al lavoro Graziano Ciocia e il sottosegretario di Stato al tesoro Angelo Pavan.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4579).
(Parere della I, della II, della V, della X e della XII Commissione).

(Seguito esame e approvazione).

La Commissione procede all'esame dei seguenti emendamenti agli articoli del decreto-legge:

All'articolo 1 aggiungere in fine il seguente comma:

6-*bis*. – L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.
1. 1.

Il Governo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:

ART. 1-*bis*.

1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per il versamento dei contributi associativi, è esteso ai beneficiari dei trattamenti di disoccupazione ordinaria derivanti dalle domande presentate dopo il 1° gennaio 1989, e speciali e dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.
1. 01.

Sanfilippo, Pellegatti, Filippini, Rebecchi.

All'articolo 2, comma 1, 16ª riga sostituire: 30 giugno 1990 *con:* 31 dicembre 1990.
2. 1.

Sanfilippo, Rebecchi.

All'articolo 2, comma 1, terzultima riga sostituire: 30 giugno 1990 *con:* 31 dicembre 1990.
2. 2.

Pallanti, Pellegatti, Migliasso, Sanfilippo.

All'articolo 2, comma 3 sopprimere le parole: al 30 giugno 1990, *sostituendole con le seguenti:* per un periodo non superiore a 27 mesi.
2. 3.

Sanfilippo, Rebecchi.

All'articolo 2, comma 6, terza riga, sostituire: 9950 *con:* 10150.
2. 4.

Il Relatore.

All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: da imprese *con:* dalle imprese di cui alla lettera 3B della delibera attuativa del CIPI ed.
2. 5.

Aiardi.

All'articolo 2, comma 6 eliminare il punto ed aggiungere: e nei territori delle aree di crisi siderurgica del centro-nord come individuate nel decreto-legge n. 120 del 1° aprile 1989, nella legge di conversione n. 181 del 15 maggio 1989, nella deliberazione CIPI del 13 ottobre 1989.
2. 6.

Il Relatore.

All'articolo 3 al termine del comma 1 aggiungere: indipendentemente dalla dimensione occupazionale delle aziende interessate.
3. 1.

Rebecchi, Sanfilippo.

All'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il comma 1-bis:

1-*bis*. In attesa della riforma della CIGS e della DS, l'accertamento dello stato di ristrutturazione delle aziende di cui alla legge n. 675, articolo 2, comma 5, che abbiano cessato l'attività produttiva ha effetto anche ai fini delle proroghe di DS previste dall'articolo 4 della legge n. 464 del 1972.
3. 2.

Rebecchi, Sanfilippo.

All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, *aggiungere il seguente comma 1*-ter:

1-*ter*. Le aziende che al 31 dicembre 1988, abbiano ottenuto dal CIPI il riconoscimento dello stato di crisi, hanno diritto a una proroga di tale riconoscimento fino al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
3. 3.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 8, comma 8-*bis* del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 88, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'esclusione di cui al comma stesso si applica a tutte le imprese che assumano lavoratori al fine di riavviarli al lavoro in iniziative produttive a favore delle quali venga emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
3. 4.

Gelpi.

All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte

alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione dei provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovuto ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la procedura, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1982, n. 297, si applicano, *ex tunc*, con riferimento alla data di cessazione della procedura, anche alle imprese sottoposte, giusta legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria.

3. 5.

Strada, Noci, Torchio, Rebecchi, Gelpi.

All'articolo 4, al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 1990 *con le seguenti:* 31 dicembre 1990.

4. 1.

Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 4, al comma 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17, 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo dalla presentazione della predetta istanza di esame ».

4. 2.

Gelpi, Bianchi.

All'articolo 4 sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6.

4. 3.

Rebecchi, Sanfilippo, Pellegatti, Migliasso.

All'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Vengono fatte salve le domande di prepensionamento attivate dalle aziende ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e giacenti in istruttoria presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 »;

4. 4.

Vazzoler.

All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Vengono fatte salve le domande di prepensionamento attivate dalle aziende ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e giacenti in istruttoria presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 »;

4. 5.

Gelpi.

All'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: il 31 agosto 1989 *con le seguenti:* il 31 dicembre 1989.

4. 6.

Orciari.

All'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: il 31 agosto 1989 *con le seguenti:* il 31 dicembre 1989.

4. 7.

Gelpi.

All'articolo 4, al comma 5, 4ª riga, sostituire le parole: pari al 50 per cento *con le seguenti:* pari al 25 per cento.
4. 8.

Vazzoler

All'articolo 4, al comma 5, 9ª riga, sostituire le parole: pari al 25 per cento *con le seguenti:* pari al 12,50 per cento.
4. 9.

Vazzoler.

All'articolo 4, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, già operanti fino al 31 dicembre 1987 a favore del settore del fibrocemento ed amianto, sono prorogate a favore dello stesso settore fino a 31 dicembre 1990 ».
4. 10.

Orciari, Angeloni, Rinaldi, Pacetti.

All'articolo 4, aggiungere dopo il comma 6, il seguente:

« 6-*bis*. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1988, n. 88.
4. 11.

Pallanti, Ghezzi, Lodi Faustini Fustini, Rebecchi, Sanfilippo.

All'articolo 4, aggiungere al comma 7, il seguente comma:

« 7-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 1988 per la liquidazione della pensione di vecchiaia per età fino a 65 anni per gli uomini ed a 60 per le donne non si applicano i coefficienti inferiori ad 1, previsti alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1957, n. 967 come modificata dalla tabella allegata alla legge 15 marzo 1973, n. 44.
4. 12.

Il relatore.

Aggiungere dopo l'articolo 4 il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica.

La suddetta disciplina trova applicazione, fino al 30 giugno 1990, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, dalle imprese di costruzione, riparazione demolizione e trasformazione navale, nonché dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale.

2. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia

superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'esigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente alle pensioni ed alle indennità di mobilità liquidate dall'INPS, sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4. 01.

D'Amato Carlo, Faraguti, Lucchesi, Cardinale, Rocelli, Vazzoler, Orciari, Cerofolini, Menzietti, Iossa.

Aggiungere dopo l'articolo 4 il seguente:

ART. 4-*bis*.

1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di materiali refrattari e dalle imprese produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica.

La suddetta disciplina trova applicazione, fino al 31 dicembre 1991, per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988 e che abbiano compiuto i 50 anni alla data dal 31 dicembre 1989, dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale.

2. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 1 è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica, fissando i termini entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 4.

3. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'esigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente alle pensioni ed alle indennità di mobilità liquidate dall'INPS, sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 4. 02.

Sanfilippo, Chella, Pellicani, Rebecchi, Ridi, Strumendo, Mannino Antonino, Cherchi, Pacetti, Bordon, Fagni, Angelini Giordano, Pascolat.

All'articolo 5, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. In favore dei lavoratori occupati al 20 luglio 1989, nel settore turistico (alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio) e commerciale, nei comuni situati entro i dieci chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989, licenziati entro il 20 ottobre 1989, le giornate di disoccupazione riferito all'anno 1989 e da indennizzare a norma dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni e integrazioni, comprendono anche quelle non lavorate fino alla data del 20 ottobre 1989.

3-*ter*. L'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza dei requisiti dei due anni di assicurazione e dell'anno di contribuzione nel biennio.

3-*quater*. L'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 20 miliardi è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. 1.

Filippini, Rebecchi, Lodi, Sanfilippo, Pellegatti.

All'articolo 6, primo comma, alla prima riga dopo: italiano *aggiungere:* , lavoratore dipendente ed autonomo,.

6. 1.

Il Relatore.

All'articolo 6, dopo il secondo comma, aggiungere: l'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per il quali viene effettuata la ricostituzione in base ai precedenti commi sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

6. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis:

Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti al Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma , pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale » e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento « Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali ».

7. 1.

Gelpi, Antonucci, Sapienza, Bianchi.

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis:

Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Mini-

stero del commercio con l'estero con riferimenti al Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzato, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale » e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento « Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali ».
7. 2.

Pazzaglia, Manna, Fini.

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis*:*

Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti al Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzato, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale » e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento « Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali ».
7. 3.

Minucci, Rebecchi, Sanfilippo.

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 5-bis*:*

Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti al Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzato, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento « Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale » e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, utilizzando lo specifico accantonamento « Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali ».
7. 4.

Rais, Rotiroti, Vazzoler.

All'articolo 7, al comma 7 aggiungere infine: l'aumento dell'aliquota contributiva in questione non si applica al fondo pensioni gestitio dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
7. 5.

Rebecchi, Sanfilippo.

*All'articolo 7, dopo il comma 10 aggiungere il seguente 10-*bis:

« 10-*bis*. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8 commi 7-*ter* e 7-*quater* della legge 27 marzo 1987, n. 120.
7. 8.

Gelpi.

All'articolo 7, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8 commi 8-*ter* e 8-*quater* della legge 27 marzo 1987, n. 120.
7. 9.

Vazzoler.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. È altresì elevata da 12 a 24 mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2000 unità di personale impiegatizio; all'onere derivante dal presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; il relativo importo è versato su apposito capitolo previsto per il suddetto personale.
7.10.

Gelpi, Sapienza, Azzolini.

All'articolo 7, sopprimere il comma 11.
7. 6.

Sanfilippo, Pallanti, Francese.

All'articolo 7, comma 11, aggiungere al comma 11, le seguenti parole: Gli esclusi per effetto del predetto comma, che abbiano sottoscritto il contratto di assunzione, sono comunque mantenuti in servizio e considerate unità aggiuntive al numero previsto dai relativi bandi di concorso.
7. 7.

Gelpi, Sapienza, Azzolini.

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*bis*. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili.

I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla predetta data le somme di cui al comma precedente sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

7. 11.

Borruso, Battaglia, Bianchi, Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti.

All'articolo 7 aggiungere il seguente comma:

12. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili.

I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla predetta data le somme di cui al comma precedente sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle somme che vengono versate alle citate Casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

7. 12.

Gelpi.

L'emendamento 1. 1 del Governo, favorevole il relatore viene approvato.

Con il parere contrario del Governo e favorevole del relatore viene approvato l'articolo aggiuntivo 1. 01 Sanfilippo ed altri.

Vengono, quindi, approvati con il parere favorevole del relatore e il parere contrario del Governo gli emendamenti 2. 1 Sanfilippo e altri e 2. 2 Pallanti e altri.

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2. 3 Sanfilippo ed altri.

La Commissione, con il parere contrario del Governo, approva l'emendamento 2. 4 del relatore.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ed il relatore Andrea CAVICCHIOLI invitano il presentatore dell'emendamento 2. 5 Aiardi al ritiro in quanto superfluo dal momento che il personale ivi indicato risulta già compreso nella normativa.

Il deputato Alberto AIARDI accede alla proposta di ritiro del proprio emendamento dopo chiarimenti svolti dal Presidente e dal relatore.

La Commissione approva, quindi, con il parere contrario del Governo l'emendamento 2. 6 del relatore.

Viene, quindi approvato l'emendamento 3. 1 Rebecchi ed altri con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo.

Dopo che l'emendamento 3. 2 Rebecchi ed altri viene ritirato, la Commissione approva, favorevole il relatore e contrario il Governo l'emendamento 3. 3. Pallanti ed altri.

L'emendamento 3. 4 Gelpi viene ritirato.

La Commissione approva gli emendamenti 3. 5 Strada ed altri e 4. 1 Sanfilippo ed altri con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo.

Il deputato Luciano GELPI ritira il proprio emendamento 4. 2.

Dopo che anche l'emendamento 4. 3 Rebecchi ed altri viene ritirato sono approvati gli emendamenti 4. 4 Vazzoler, 4. 6 Orciari, 4. 8 Vazzoler, 4. 9 Vazzoler, 4. 10 Orciari ed altri, 4. 11 Pallanti ed altri, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo. Gli emendamenti 4. 5 Gelpi e 4. 7 sono dichiarati assorbiti.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI ritira il proprio emendamento 4. 12.

La Commissione approva, quindi, con il parere favorevole del relatore e contrario del Governo, l'articolo aggiuntivo 4. 0. 1. Risulta pertanto precluso l'articolo aggiuntivo 4. 0. 2 Sanfilippo ed altri.

La Commissione, quindi, approva, favorevole il relatore e contrario il Governo, l'emendamento 5. 1 Filippini ed altri.

Favorevole il Governo, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 6. 1 del relatore.

Viene, successivamente, approvato l'emendamento 6. 2 del relatore con il parere contrario del Governo.

Con il parere favorevole del relatore e con il Governo che si rimette alla Commissione viene approvato l'emendamento 7. 1 Gelpi ed altri.

Sono pertanto assorbiti, in quanto di contenuto identico, gli emendamenti 7. 2 Pazzaglia ed altri, 7. 3 Minucci ed altri e 7. 4 Rais ed altri.

Con il parere del relatore e contrario del Governo viene quindi approvato l'emendamento 7. 5 Rebecchi ed altri.

Viene approvato, con il parere favorevole del relatore l'emendamento 7.8 Gelpi.

Dal momento che l'emendamento 7.9 Vazzoler risulta essere di identico contenuto viene dichiarato assorbito.

Dopo che l'emendamento 7.10 viene ritirato, la Commissione, con il parare favorevole del relatore e contrario del Governo, approva l'emendamento 7.6 Sanfilippo ed altri. L'emendamento 7.7 Gelpi ed altri è pertanto precluso.

La Commissione, favorevole il relatore ed il Governo, approva l'emendamento 7.11 Borruso ed altri.

Essendo l'emendamento 7.12 Gelpi di contenuto identico all'emendamento 7.11, viene dichiarato assorbito.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione il mandato al relatore di riferire favorevolmente in Aula sul testo così come modificato.

La Commissione approva la proposta del Presidente e delibera altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove.

La seduta termina alle 10,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-Cattin, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Graziano Ciocia, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Saverio D'Amelio, il Sottosegretario di Stato al tesoro Angelo Pavan.

Testo unificato delle proposte di legge:
GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2424).
(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).
(Parere della I è della X Commissione, nonché della II Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).
CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096).
(Parere della I, della II e della X Commissione).
CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301)
(Parere della I, della V e della X Commissione, nonché della II Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis* del regolamento).
GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).
(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia l'esame in sede legislativa.

Il relatore Andrea CAVICCHIOLI, richiamandosi peraltro alle osservazioni già svolte durante il dibattito il sede referente, osserva che il provvedimento all'attenzione della Commissione in sede legislativa si configura come una sorta di stralcio rispetto all'originario impianto di una normativa più articolata la quale si riferiva anche ad altri problemi fra i quali quello della tutela dei diritti sindacali nonché della salvaguardia di particolari posizioni nel rapporto di lavoro. La valutazione, tuttavia, data dal Comitato ristretto è stata quella di focalizzare l'attenzione sulla tematica dei licenziamenti individuali lasciando che il resto della materia sia trattata in una fase successiva.

Scendendo nel merito del provvedimento di cui è relatore, rileva che esso si muove seguendo due direttive fondamentali: da una parte si procede ad una modifica degli aspetti sostanziali riguardanti l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, dall'altra si provvede ad estendere l'area della tutela risarcitoria oggi disciplinata in modo ristretto dalla ipotesi di licenziamento *ad nutum*. Quanto al primo aspetto della questione il provvedimento ha esteso la platea dei soggetti computabili ai fini della soglia dei 15 dipendenti e ha superato il concetto di unità produttiva. Quanto al secondo aspetto, cioè quello riguardante l'estensione della tutela risarcitoria, si prevede per l'appunto, una sua estensione a tutti i datori di lavoro che occupino meno di 15 dipendenti. Si è previsto, inoltre, che quanto risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione.

Dopo aver indicato il contenuto dell'articolo 3 che concerne la materia dei licenziamenti discriminatori, ricorda che l'articolo 4 contiene norme transitorie e che l'articolo 5 prevede una disciplina nuova rispetto al tentativo obbligatorio di conciliazione e all'arbitrato.

Se questo è nella sostanza e nella struttura il testo, occorre svolgere alcune valutazioni di carattere politico: le forze che hanno contribuito alla elaborazione di questo provvedimento si sono mosse, con un lavoro collegiale e con la fattiva collaborazione del Governo, verso un obiettivo che non è quello puro e semplice di evitare il ricorso alla consultazione referendaria ma di operare con grande senso di equilibrio per una riforma importante e complessiva. È per questo motivo che a nome del gruppo socialista si sente in dovere di fare appello al senso di responsabilità delle forze politiche affinché si possa procedere, pur con i dovuti aggiustamenti, in modo proficuo e produttivo nell'esame del provvedimento.

Il deputato Italico SANTORO, chiedendo di prendere la parola sull'ordine

dei lavori, rileva che la esigenza manifestata di attenersi a princìpi di concretezza e realismo, risulta tale nella misura in cui si tengano in doveroso conto quelle che sono le posizioni di tutti. In particolare il gruppo repubblicano esprime, sul merito della proposta di cui si discute, un giudizio fortemente negativo per cui qualora si dovesse giungere all'approvazione finale di questo testo senza modificarlo in alcuni suoi punti essenziali, il voto del suo gruppo non potrebbe che essere contrario. Dopo aver preannunciato la presentazione di alcuni emendamenti che ritiene essenziali per il prosieguo dell'*iter* in sede legislativa rileva che, nella giornata di ieri, una iniziativa di chiarimento è stata sollecitata anche dal segretario del partito liberale.

Per tutti questi motivi gli pare opportuno chiedere una breve pausa di riflessione e quindi un rinvio della discussione del provvedimento alla giornata di domani.

Il deputato Raffaele VALENSISE osserva che la proposta di legge in esame merita rispetto e che essa si configura come un tentativo di risposta alla prevista consultazione referendaria. Dal momento, tuttavia, che la materia è difficile e complessa e che esistono delle forme di dissociazione in atto nella maggioranza e considerando anche il fatto che sono stati preannunciati degli emendamenti che il suo gruppo non ha avuto materialmente il tempo di esaminare, si associa alla proposta di rinvio richiesta dal deputato Santoro.

Il Presidente Vincenzo MANCINI, considerata la particolare rilevanza non meramente procedurale della questione sollevata dall'onorevole ritiene opportuno che possano prendere la parola un oratore per gruppo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo DONAT-CATTIN a seguito delle dichiarazioni fatte dal deputato Santoro circa le iniziative che alcune forze della maggioranza hanno intrapreso concorda con la proposta di rinvio del deputato Santoro ricordando che sul provvedimento ha ricevuto la delega da parte dello stesso Consiglio dei Ministri.

Dopo aver ricordato l'equilibrio e le convergenze che si sono raggiunte sul provvedimento osserva che è necessaria una riflessione da parte di ciascuna parte politica tenendo anche presente dei necessari equilibri raggiunti.

Il deputato Franco RUSSO rileva come costituisca un fatto politico rilevante l'assenso del Ministro alla richiesta di rinvio dall'esponente del gruppo repubblicano. Osserva, inoltre, come tale richiesta stia a testimoniare che sul testo non esiste una compatta maggioranza di Governo e come non si sappia bene, allo stato attuale, su quale forze politiche si possa contare per l'approvazione dell'uno o dell'altro articolo del provvedimento. Conclude il proprio intervento ribadendo che la Commissione farebbe meglio a riflettere sull'opportunità che il prosieguo dell'esame del provvedimento avvenga in Assemblea.

Il deputato Novello PALLANTI fa rilevare come ad una proposta apparentemente tecnica di rinvio della discussione di un provvedimento di tale importanza non si possa rispondere seccamente in senso affermativo o negativo dal momento che si intrecciano motivazioni politiche diverse. Osserva, peraltro come il fatto che questa mattina siano pervenuti, all'ultimo momento, emendamenti corposi esige un minimo spazio di riflessione per cui anche il gruppo comunista accede all'ipotesi di un breve rinvio di 24 ore. Quanto alle motivazioni addotte dal collega Russo, ribadisce che il gruppo comunista intende fare con questa legge una buona legge, che si collochi nell'interesse dei lavoratori cogliendo, nel contempo, la stessa filosofia che, in un certo senso, è contenuta nella proposta referendaria. Si tratta certamente di un percorso non facile e quindi, se sono necessari spazi di riflessione, è bene che questi vengano se servono per superare eventuali equivoci.

Deve, in ogni caso, risultare chiaro che il gruppo comunista non immagina che domani si debba poi procedere ad ulteriori rinvii. Si tratta di prendere atto che oggi ci si trova di fronte ad una situazione divaricante per cui invita gli stessi gruppi della maggioranza a superare gli eventuali contrasti così come è in un certo senso avvenuto per il provvedimento riguardante la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il provvedimento in esame, infatti, rappresenta un atto di grande portata, una vera e propria norma di civiltà che tende a garantire e a coniugare l'interesse dei lavoratori con le esigenze di sviluppo del mondo della piccola impresa.

Il deputato Giovanni RUSSO SPENA, dopo aver ricordato come la settimana scorsa si sia tenuta una audizione informale, presso l'Ufficio di presidenza della Commissione, del comitato promotore per il *referendum* il quale ha peraltro avuto occasione di manifestare le sue posizioni, osserva, anche in termini di interpretazione dell'ordinamento costituzionale, che occorre ripensare al rapporto tra strumento legislativo e consultazione referendaria nella misura in cui non è necessario fare a tutti i costi una questione di principio al fine di evitare il ricorso al *referendum*. Tra l'altro, personalmente lui non ha mai voluto eludere la discussione del provvedimento oggi in esame ma inteso contribuire alla realizzazione di una legge, che se deve essere tale deve essere anche buona. L'atteggiamento del gruppo di democrazia proletaria non è stato, pertanto, fino a questo momento ostruzionistico ma il tutto viene ad essere vanificato dall'attuale situazione di confusione; domandandosi, infatti, stante anche il preannuncio di ulteriori emendamenti da parte delle forze di maggioranza, su quale normativa si va a discutere.

Di fatto ogni gruppo, o meglio ogni membro di ciascun gruppo, sembra farsi portatore unicamente di interessi corporativi laddove il vero obiettivo di questa legge dovrebbe essere la difesa degli interessi dei lavoratori. Per tutte le questioni sollevate ritiene che sia una soluzione politicamente adeguata quella di rimettere l'esame del provvedimento in Assemblea che gli sembra la sede piu adeguata per una materia di simile portata.

Il deputato Raffaele ROTIROTI si augura che la pausa di aggiornamento richiesta dal collega Santoro sulla quale concorda non comporti alterazioni a quella che è la struttura portante e complessiva del provvedimento.

Il deputato Luciano AZZOLINI esprime il consenso a nome del gruppo democristiano alla proposta di un breve rinvio avanzata dal deputato Santoro.

Il deputato Laura CIMA dopo aver preannunciato di sottoscrivere due emendamenti riguardanti il computo degli apprendisti e la misura minima e massima delle mensilità si dichiara favorevole alla proposta di rinvio.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta di rinvio avanzata dal deputato Santoro.

La Commissione la approva.

Proposte di legge:

Senatori PIZZOL ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (Approvato dalla VI Commissione del Senato) **(3838).**

(Parere della I e della V Commissione).

PIRO ed altri: Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (188).

(Parere della V Commissione).

ARMELLIN: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concer-

nente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (3154).
(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda come nella seduta del 14 marzo scorso la Commissione avesse convenuto sulla necessità di operare un ulteriore breve passaggio in Comitato ristretto.

Il deputato Anna Maria NUCCI MAURO, riferendo sui lavori del Comitato ristretto, fa presente che si è convenuto sull'opportunità di procedere alla approvazione della proposta di legge n. 3838, scelta come testo base, la cui unica modifica da apportare consiste in un emendamento volto a recepire il parere condizionante espresso dalla Commissione bilancio e del quale preannuncia la presentazione.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 1, della proposta n. 3838.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Sono destinatari dei benefici di cui all'articolo 8 comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, gli impiegati delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato pervenuti a tali carriere anteriormente al 1° giugno 1972, provenendo dai ruoli della soppressa carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato.
1. 1.

Rotiroti.

All'articolo 1, al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I benefici di cui all'articolo 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 sono estesi al personale del Ministero del tesoro che alla data del 1° luglio 1972 era in servizio nei ruoli periferici della carriera ordinaria di concetto e che abbia svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale di concetto.
1. 3.

Rais, Cavicchioli.

All'articolo 1, al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I benefici di cui all'articolo 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 sono estesi al personale del Ministero del tesoro che alla data del 1° luglio 1972 era in servizio nei ruoli periferici della carriera ordinaria di concetto e che abbia svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale di concetto.
1. 5.

Ferrari Wilmo.

All'articolo 1, al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I benefici di cui all'articolo 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985 n. 427 e all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890 sono estesi al personale del Ministero del tesoro che alla data dell'1 luglio 1972 era in servizio nei ruoli periferici della carriera ordinaria di concetto e che abbia svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale di concetto.
1. 6.

Biondi.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. I benefici di cui all'articolo 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e all'articolo 3 della legge 17 di-

cembre 1986, n. 890 sono estesi al personale del Ministero del tesoro che alla data del 1° luglio 1972 era in servizio nei ruoli periferici della carriera ordinaria di concetto e che abbia svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale di concetto.
1. 7.

Lucenti, Samà.

All'articolo 1, al comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. I benefici di cui all'articolo 8, sesto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, sono estesi al personale del Ministero del tesoro che alla data del 1° luglio 1972 era in servizio nei ruoli periferici della carriera ordinaria di concetto e che abbia svolto mansioni uguali a quelle degli impiegati dell'*ex* carriera speciale di concetto.
1. 8.

Gelpi.

All'articolo 1, sostituire, al comma 4, le parole: della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato *con le parole:* delle carriere di concetto della Ragioneria generale dello Stato.
1. 2.

Rotiroti.

All'articolo 1, al comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. L'indennità di carica prevista dall'articolo 10, sesto comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, viene corrisposta, nella misura e secondo le modalità ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con funzioni di livello B ».
1. 4.

Mancini Vincenzo.

All'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

« 1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in 3.115,144 milioni di lire per il 1990 e in 931,707 milioni di lire a decorrere dall'anno 1991, si provvede per gli anni 1990 e 1992 mediante riduzione, per corrispondenti importi, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" ».
1. 0. 1.

Relatore.

Gli emendamenti 1.1 Rotiroti, e 1.3 Rais vengono ritirati.

Dal momento che i presentatori degli emendamenti 1.5 Ferrari e 1.6 Biondi sono assenti si intende che essi vi abbiano rinunciato.

Vengono ritirati gli emendamenti 1.7 Lucenti ed altri, 1.8 Gelpi, 1.2 Rotiroti e 1.4 Vincenzo Mancini.

La Commissione approva l'articolo 1 senza modifiche.

La Commissione approva, quindi, col parere favorevole del Governo l'articolo aggiuntivo del relatore 1.0.1.

Il deputato Orazio SAPIENZA, intervenendo per dichiarazioni di voto, concorda con le valutazioni del relatore ed esprime soddisfazione, a nome del suo gruppo, per l'esito finale di una vicenda che ha rischiato di assumere termini grotteschi per gli stravolgimenti che da più parti si è cercato di operare sul provvedimento. Rileva, peraltro, che le questioni sollevate potranno trovare le loro più opportune soluzioni in altri provvedimenti attualmente all'esame dei due rami del Parlamento.

La Commissione approva a scrutinio palese nominale il progetto nel suo complesso.

Il Presidente Vincenzo MANCINI dichiara assorbite dall'approvazione della proposta di legge 3838 le proposte 188 Piro ed altri « Estensione ai dipendenti

dell'*ex* carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 » e n. 3154 Armellin « Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del Tesoro ».

Proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme per il trasferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (262).
(Parere della I, della V Commissione nonché della VII Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, *del regolamento).*

CASINI CARLO ed altri: Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale dipendente dai comuni e destinato a servizi di assistenza scolastica integrativa (847).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

POLI BORTONE ed altri: Trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale che svolge attività integrative nelle scuole comunali (1198).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

FIORI: Norme per il traferimento del personale insegnante addetto ai servizi di assistenza integrativa dalle amministrazioni comunali ai ruoli degli insegnanti delle scuole statali (1524).
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che il Comitato ristretto ha terminato i propri lavori e concede pertanto la parola al relatore affinché questi illustri il lavoro svolto.

Il relatore Bruno ANTONUCCI ricorda che la proposta di legge n. 262 rappresenta la riproduzione conforme di un testo unificato già approvato nella passata legislatura. Per tali motivi propone alla Commissione di procedere nella discussione assumendo tale proposta come testo base per il prosieguo dell'*iter.*

La Commissione conviene.

Dopo che il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che è necessario attendere l'espressione del parere, oltre che alle Commissioni I e V anche alla Commissione VII, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-*bis* del Regolamento, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono il Ministro della Sanità Francesco De Lorenzo ed il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il Presidente Giorgio BOGI comunica che il deputato Gianni Rivera è stato sostituito, quale membro della XII Commissione, dal deputato Andrea Carrara.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Giorgio BOGI propone di passare subito all'esame in sede referente del disegno di legge n. 4227, concernente la riforma del Servizio sanitario nazionale, in attesa dell'espressione dei pareri della V ed XI Commissione sul disegno di legge n. 4314, concernente la lotta all'AIDS.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 9.55. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI indi del Vicepresidente Lino ARMELLIN. — Intervengono il Ministro della sanità Francesco de Lorenzo ed il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia Garavaglia.

Disegno e proposte di legge:
Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).
STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).
RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).
(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).
ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che nell'ultima seduta la Commissione ha acquisito come testo base per l'ulteriore seguito dell'esame, l'articolato elaborato dal Comitato ristretto.

Il relatore Alberto VOLPONI ricorda che la Commissione, dopo avere approvato l'articolo 1, aveva accantonato gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 e quindi gli articoli 2, 3, 6 e 9. Propone quindi di proseguire nell'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 1 e quindi degli altri articoli del provvedimento secondo il loro ordine progressivo.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il Presidente Giorgio BOGI ricorda che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 1:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.
(Delega al Governo per la disciplina contabile).

1. Il primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti:

" Il Ministro della sanità, in accordo con la Conferenza di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme fondamentali sull'amministrazione, gestione e contabilità delle aziende sanitarie locali, coordinando le disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, con i principi:

a) della predisposizione di un bilancio di previsione triennale di competenza in armonia con il periodo di validità della legge contenente le norme per il finanziamento pluriennale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il bilancio di previsione triennale di competenza, che indica gli stanziamenti separatamente per ciascun anno considerato, è aurorizzatorio per l'assunzione degli accertamenti e degli impegni. È aggiornato in occasione della presentazione del bilancio annuale in relazione alle variazioni discendenti dalle variazioni derivanti dagli incrementi nominali del PIL;

b) della classificazione delle voci del bilancio di previsione triennale organizzata per entrata;

c) della predisposizione di un bilancio di previsione annuale di cassa nell'ambito del bilancio di previsione triennale di competenza;

d) della predisposizione di un conto consuntivo annuale di competenza e di cassa, intendendosi riferiti all'anno, per la competenza, tutti gli accertamenti e gli impegni assunti con riferimento all'anno stesso;

e) della organizzazione della parte spesa dei bilanci di previsione triennale ed annuale e del conto consuntivo annuale in tre sezioni, rispettivamente, spese correnti di mantenimento, spese in conto capitale, spese per lo sviluppo;

f) della tenuta di una specifica contabilità dei costi, ispirata alla responsabilizzazione dei vari centri di spesa delle aziende sanitarie locali e degli ospedali cui all'articolo 3.

g) della gestione del *budget* dei programmi e dei progetti individuati nell'ambito della programmazione sanitaria regionale;

h) dell'invio trimestrale delle risultanze finanziarie ed economiche della gestione, secondo un modello di rilevazione nazionale, ai Ministeri della sanità e del

tesoro, che diano conto rispetto alla previsione di competenza e di cassa dell'anno relativo dell'ammontare degli accertamenti e degli introiti, degli impegni e dei pagamenti, ai fini della valutazione della rispondenza della previsione all'evolversi della gestione;

i) della costituzione dell'ufficio di revisione interna dell'azienda sanitaria locale e degli ospedali di cui all'articolo 4 diretto da un funzionario, nominato dalla regione competente, su proposta degli organi di governo degli enti territoriali di riferimento dell'azienda sanitaria locale e degli ospedali di cui all'articolo 4;

l) della certificazione del conto consuntivo annuale da parte di una apposita commissione composta di tre membri nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dalla regione competente;

m) del divieto alle aziende sanitarie locali ed agli ospedali di cui all'articolo 4 del ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:

1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo risultante dalla somma delle previsioni di cassa delle sezioni spesa corrente di mantenimento e spesa di sviluppo;

2) la contrazione di mutui per il finanziamento di programmi e progetti previsti nella sezione spese di sviluppo fino ad una ammontare complessivo delle relative rate di mutuo per capitale ed interessi non superiore al venti per cento dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione annuale di cassa nella medesima sezione" ».

1. 01

Benevelli, Tagliabue.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

« ART. 1-*bis*.

1. È istituita l'imposta regionale sui consumi finali.

2. L'imposta si applica con l'aliquota del 1,5 per cento per l'anno 1990 e del 3 per cento per gli anni successivi, sul valore aggiunto destinato al consumo interno.

3. A partire dall'anno 1992, le regioni possono, con legge, modificare l'ammontare dell'aliquota, mantenendola fra un minimo del 2 per cento e un massimo del 4 per cento.

4. L'imposta è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il valore delle operazioni esenti diverse da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera *c)* e 8-*bis*) del decreto medesimo e sottraendo dall'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'imposta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera *c)* e 8-*bis* del decreto medesimo, e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta.

6. L'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile di cui al comma 5, è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il contribuente è tenuto a calcolare in apposita sezione del registro di

cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del auddetto decreto la base imponibile e la relativa imposta.

8. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale e l'importo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno risulta a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione dei versamenti dell'anno successivo.

9. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e dichiarazioni annuali, si applicano le sanzioni previste per gli stessi obblighi dalla normativa dell'imposta aul valore aggiunto.

10. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modifiche da apportare alla delega e all'attestazione di pagamento evidenziando in una sezione apposita il relativo importo. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione gli ammontari delle operazioni indicate nel comma 5, la base imponibile annuale, l'imposta relativa e l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'importo dei versamenti mensili o trimestrali, va versata secondo le modalità previste dal citato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. La banca presso la quale sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata al netto delle relative commissioni all'ufficio IVA competente, con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto, utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze ».

1. 02

Bertone, Gramaglia.

*Dopo l'articolo 1-*bis *aggiungere il seguente:*

« ART. 1-*ter*.

1. Il finanziamento delle spese correnti del Servizio Sanitario Nazionale è trasferito alle regioni, che vi provvedono con le disponibilità dei propri bilanci, ai quali affluiscono le entrate di cui all'articolo 1-*bis*, nonché con le entrate derivanti da trasferimenti dal Fondo Sanitario Nazionale.

2. Gli uffici IVA sono tenuti a versare l'imposta in una contabilità speciale tenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Effettuate le operazionl di controllo, i fondi versati presso la tesoreria provinciale dello Stato devono essere trasferiti a cura dell'agente contabile dell'ufficio IVA, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'ufficio, alle tesorerie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, con un unico mandato di pagamento. L'anagrafe tributaria comunica mensilmente ai ministeri delle finanze, del tesoro e della sanità l'importo dei versamenti effettuati in contabilità speciale e l'importo degli ordinativi emessi a favore delle tesorerie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo provvederà a rideterminare il Fondo Sanitario Nazionale nonché i criteri e i parametri per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle relative disponibilità, tenendo conto degli oneri effettivamente sostenuti dalle regioni, delle entrate ad esse rinvenienti ai sensi del comma 2, e dei criteri ed indici di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e agli articoli 1 e 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

4. Nulla è innovato per quanto concerne il finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale ».

1. 03

Gramaglia, Bertone.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Benevelli 1.01. Ritiene che la maggioranza dovrebbe riconsiderare l'articolo 1 già approvato, in relazione all'andamento della spesa sanitaria e alla sua difficile quantificazione, necessaria per una adeguata responsabilizzazione delle regioni. Chiede al Ministro della sanità di fare chiarezze sull'andamento della spesa per il 1989, sulla quale si era impegnato insieme al Ministro del bilancio a svolgere un'indagine ed a riferire al Parlamento. L'articolo aggiuntivo 1.01 regola la gestione della finanza nel settore sanitario, modificando il comma 1 dell'articolo 50 della legge n. 833 del 1978 sulla contabilità delle USL, in relazione anche alla legge n. 595 del 1985 concernente la programmazione sanitaria. L'articolo aggiuntivo 1.01 non è incompatibile comunque con l'articolo 1 ed introduce elementi di trasparenza e rigore.

Il deputato Giuseppe SARETTA rileva che l'articolo aggiuntivo Benevelli 1.01 contiene elementi validi che però non sono ben articolati. Tuttavia, giacché alcune indicazioni necessitano della dovuta attenzione, ne propone alla Commissione l'accantonamento.

Il deputato Gabriele RENZULLI ritiene che alcune argomentazioni del deputato Tagliabue siano serie; sottolinea che l'articolo 50 della legge n. 833 del 1978 già conferiva un ruolo fondamentale alle regioni, le cui competenze vengono ulteriormente allargate dal provvedimento in esame. L'articolo aggiuntivo Benevelli 1.01 tende invece ad una centralizzazione delle competenze regionali.

Il Ministro della Sanità Francesco DE LORENZO sottolinea che le cifre sull'andamento della spesa saranno disponibili dopo il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento: sarà quindi necessario attendere qualche settimana per avere i dati di riscontro. Su richiesta della Conferenza Stato-Regioni, l'indagine per la verifica degli andamenti di spesa da parte di società specializzate è iniziata a gennaio, e sarà necessario attendere il risultato, anche per poter disporre di dati a consuntivo e non di proiezioni.

Il problema dei controlli è stato giustamente posto e l'articolo aggiuntivo Benevelli 1.01, che contiene alcuni elementi che, pur tenendo conto dell'autonomia regionale, il Governo può anche inserire nel testo del provvedimento, proponendo alcune modifiche all'articolo riguardanti anche l'organizzazione finanziaria. Concorda pertanto con la proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Benevelli 1.01.

La Commissione procede quindi all'accantonamento di tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 1.

Passa quindi all'esame dell'articolo 2 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 2.
(Funzioni regionali).

1. Le regioni e le province autonome determinano, attraverso gli organi statutariamente competenti, gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute, provvedono alla ripartizione e alla erogazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e forniscono direttive per la impostazione dei bilanci di previsione, esercitano i controlli sugli atti delle commissioni amministratrici delle anzidette aziende, provvedono al consolidamento dei bilanci e alla gestione unificata del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 11. Le regioni delegano alle aree metropolitane le funzioni di cui al presente comma con esclusione dei controlli e del consolidamento dei bilanci, nel rispetto della organizzazione dei servizi.

2. Ai fini delle esigenze di carattere unitario, di rigore e di efficacia della spesa di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome svolgono nei confronti

delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere funzioni di promozione, di indirizzo tecnico, di supporto, di vigilanza e di controllo di gestione. Le regioni e le province autonome notificano al Ministero della sanità l'organizzazione predisposta e i provvedimenti adottati per dare esecuzione alle indicazioni del presente articolo.

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 2:

Sopprimere l'articolo 2.
2. 3

Del Donno.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono, con legge, nel rispetto dei princìpi di seguito indicati, a determinare indirizzi e modalità di organizzazione dei servizi dl assistenza sanitaria ed ospedaliera, disciplinando comunque:

a) le modalità di ripartizione in sede regionale delle risorse destinate alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, contestualmente alla definizione di standard minimi di prestazione ed obiettivi del servizio e delle modalità di consolidamento dei bilanci a livello regionale;

b) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati sulla base delle funzioni e dei servizi da svolgere e della loro distribuzione all'interno della regione o provincia autonoma e, comunque, in base a gruppi di popolazione compresi tra 100.000 e 400.000 abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 100.000 abitanti l'unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. La programmazione regionale definisce i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti quali previsti dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e stabilisce quali comunità montane, aventi la maggioranza del territorio in zona montana, possono essere conservate come unità sanitarie locali autonome, in deroga ai limiti sopra indicati. Le unità sanitarie locali sono tenute ad attivare ed organizzare i distretti entro il 30 giugno 1991. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15. In condizioni territoriali particolari, previo parere del consiglio sanitario nazionale, è consentita la delimitazione di unità sanitaria locale secondo ambiti con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

c) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda di servizi con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

d) la previsione dell'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e ospedaliere quando si registrino disavanzi di bilancio, gravi disservizi, o situazioni di dissesto economico-finanziario;

e) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali preesistenti che vengono accorpate ai sensi della lettera *b)*. Le leggi regionali e delle province autonome indicano l'unità sanitaria locale di nuova costituzione o l'azienda ospedaliera alla quale sono imputati i rapporti giuridici già in atto, sulla base dei servizi ad esse attribuiti. Per i rapporti e per le forniture di cui non sia agevole la divisione, il provvedimeno regionale o provinciale indica l'unità sanitaria locale alla quale essi sono formalmente imputati e le eventuali forme di compensazione da parte delle altre unità sanitarie locali o aziende ospedaliere interessate;

f) l'effettuazione di ogni attività finalizzata alla prestazione dei servizi delle unità sanitarie locali sulla base dell'espli-

cita determinazione, da parte del consiglio comunale sulla base di indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi, degli obiettivi e delle risorse finanziarie ed organizzative ad essi destinate, ivi comprese quelle aggiuntive stabilite dal consiglio comunale nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ai sensi della lettera *l)*;

g) ai dirigenti delle unità sanitarie locali e a quelli delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, deve essere assicurata ampia autonomia di gestione nell'ambito dell'assegnazione globale di risorse finanziarie e organizzative loro attribuite per la realizzazione degli obiettivi predetti;

h) l'ufficio per il controllo di gestione dell'unità sanitaria locale e, rispettivamente, dell'azienda ospedaliera, di cui all'articolo 3, procedono a periodiche valutazioni circa il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati e l'impiego delle risorse disponibili, formulando su tali basi rendiconti analitici e puntuali proposte di modifica degli obiettivi o delle risorse assegnate;

i) il consiglio comunale provvede annualmente, sulla base delle proposte di cui alla lettera *h)*, all'eventuale adeguamento degli obiettivi o delle risorse assegnate;

l) dovranno essere indicati i criteri e le modalità con le quali i comuni possono eventualmente determinare gli obiettivi del servizio, nel rispetto comunque degli standard minimi di prestazione e degli obiettivi determinati ai sensi della lettera *a)*, provvedendo eventualmente ad integrare a carico dei propri bilanci le risorse assegnate alle unità sanitarie locali operanti sul proprio territorio ».

2. 2

Bertone, Gramaglia.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

1. Le regioni e le province autonome determinano attraverso la programmazione sanitaria regionale e gli organi statutariamente competenti gli indirizzi in materia di assistenza sanitaria.

2. Le regioni, in attesa dell'approvazione della legge di riforma delle autonomie locali provvedono attraverso l'istituto della delega ad attribuire alle aree metropolitane ed ai comuni singoli ed associati le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, nonché di assistenza sanitaria connesse all'ambito esclusivamente locale e le funzioni che non siano espressamemte riservate allo Stato e alle regioni. Le aree metropolitane, i comuni esercitano in forma singola o associata le funzioni proprie e delegate attraverso le aziende sanitarie locali di cui all'articolo 3, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale.

3. Al finanziamento delle funzioni delegate si provvede con le risorse attribuite a ciascuna regione dal fondo sanitario interregionale e con utilizzo di risorse proprie finalizzate ai servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti dalla programmazione sanitaria su tutto il territorio nazionale, da parte dei comuni, subordinatamente all'attribuzione a tali soggetti dalla potestà impositiva.

4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione sanitaria, dispongono l'attivazione da parte delle aziende sanitarie locali di gestioni per budgets prevedendo:

a) la determinazione delle aree di attività in cui attuare progetti e programmi definiti per budgets;

b) affidamento della responsabilità dell'attuazione degli stessi ad uno o più soggetti determinati;

c) la determinazione delle caratteristiche in relazione alle quali dovranno essere compilati i progetti e i programmi per essere classificati budgets;

d) la sospensione, per il periodo di attuazione, delle procedure amministrative eventualmente in contrasto con la gestione del processo aziendale, fermo rimanendo l'obbligo della resa del conto.

5. Qualora le gestioni siano attivate con carattere sperimentale, il limite temporale massimo di ciascun progetto o programma non potrà essere superiore a tre anni.

6. Le regioni garantiscono l'esercizio delle attribuzioni e l'adempimento dei conti conferiti dalla legge ai comuni, ai comuni metropolitani e alle comunità montane. La legge regionale determina le modalità per l'esercizio dei relativi poteri sostitutivi.

2. 1

Benevelli, Tagliabue.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole « politica e ».

2. 4

Del Donno.

All'articolo 2 sopprimere il secondo comma.

2. 5

Del Donno.

Il deputato Danilo POGGIOLINI sottolinea che i commi 1 e 2 dell'articolo 2 ripetono sostanzialmente lo stesso concetto.

Il relatore Alberto VOLPONI osserva che, secondo una corretta interpretazione, il comma 1 fornisce un quadro generale delle funzioni regionali ed il comma 2 riguarda più propriamente i rapporti tra le regioni ed il Ministero della sanità.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE ritiene che il comma 1 dell'articolo 2 dovrebbe essere formulato in modo più chiaro, inserendo un richiamo alla programmazione sanitaria regionale. L'articolo 2 contiene una delega alle sole aree metropolitane delle funzioni di programmazione e di indirizzo; non si provvede, però ad una responsabilizzazione dei comuni, singoli o associati, mancando una delega a loro favore. La responsabilizzazione dei comuni ai sensi della legge n. 833 del 1978 manca, se si considera che le commissioni amministratrici sono organi regionali, come pure le aziende sanitarie. Ritiene che le regioni debbano avere una responsabilità di tipo programmatorio e non di amministrazione attiva: esse dovrebbero quindi delegare anche ai comuni, singoli o associati, le funzioni di amministrazione attiva, senza limitarsi solo alla delega a favore delle aree metropolitane. L'articolo 2, nell'attuale formulazione, non chiarisce se il sindaco conserverà le attuali funzioni di autorità sanitaria locale oppure se tali funzioni verranno svolte dal Presidente della Regione. Per queste ragioni il PCI ha presentato un emendamento interamente sostitutivo. Presenterà altresì un emendamento sostitutivo del primo periodo dell'articolo 2 che raccolga le osservazioni testé svolte.

Il deputato Giuseppe SARETTA osserva che le valutazioni del deputato Tagliabue rientrano in una visione generale diversa da quella sottesa al provvedimento in esame, nel quale non è recepita l'ipotesi di un trasferimento di funzioni ai comuni. Non condivide le integrazioni proposte dal deputato Tagliabue, anche perché i compiti di programmazione delle regioni già sono ricompresi nell'attuale testo in esame. I comuni hanno già fallito il loro compito nel corso degli anni, mentre la delega per le aree metropolitane è funzionale rispetto alla maggiore complessità del problema nelle aree stesse.

Il deputato Gaetano AZZOLINA rileva che il problema sanitario non è comparabile con i problemi degli altri settori produttivi, perché bisogna sempre considerare il fine essenziale costituito dalla salute degli utenti. Da un confronto con il sistema europeo, si rileva che tenendo conto che l'Italia è l'unico paese che esporta pazienti, il sistema non funziona. Nota che non viene affrontato mai il problema della garanzia del prodotto, cioé del bene salute; è opportuno introdurre un sistema di arbitrariato per verificare i risultati e le prestazioni delle aziende sanitarie ed i loro bilanci.

Il deputato Anna MAINARDI FAVA osserva che il deputato Tagliabue ha già sottolineato opportunamente la questione concernente la delega alle aree metropolitane delle funzioni regionali; ritiene determinante un'opportuna considerazione del punto concernente la delega ai comuni: il Governo si dovrebbe pronunziare sull'ipotesi di modifica dell'articolo 2. È necessaria una adeguata riflessione sulla questione, tenendo presente che l'articolo costituisce un aspetto rilevante dell'intero piano di riforma.

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che il deputato Tagliabue ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2 sostituire il primo periodo dalle parole: 1. Le regioni *fino alle parole:* tutela della salute *con le seguenti:* Le regioni e le province autonome determinano, attraverso la programmazione sanitaria regionale e gli organi statutariamente competenti gli indirizzi in materia di tutela della salute.
2. 6.

Tagliabue.

Il relatore Alberto VOLPONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO invita il deputato Azzolina ad una più approfondita lettura del provvedimento in esame; ritiene che l'azienda sanitaria non possa essere confrontata con le industrie private. Il Governo è peraltro disposto a modificare il provvedimento, recependo tutti quei contributi diretti ad un suo miglioramento effettivo, basati sulla medesima filosofia. Replicando al deputato Tagliabue osserva che la delega delle funzioni regionali alle aree metropolitane è effettuata in ragione del loro indubbio rilievo, in conformità al contenuto del disegno di legge sulle autonomie locali, attualmente all'esame del Senato. Il comune esprime le proprie esigenze, invece, attraverso la commissione amministratrice; la logica perseguita non può essere stravolta. È chiaro che il sindaco rimane comunque l'autorità sanitaria locale e che la funzione di indirizzo e di coordinamento, così come prospettata dal testo in esame, deve rimanere immutata. Concorda con il parere del relatore sugli emendamenti presentati.

La Commissione respinge l'emendamento Del Donno 2. 3.

Il Presidente Lino ARMELLIN fa presente che, essendo assenti i presentatori dell'emendamento Bertone 2. 2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, quindi, respinge gli emendamenti Benevelli 2. 1, Tagliabue 2. 6 e Del Donno 2. 4.

Il deputato Olindo DEL DONNO dichiara il voto favorevole all'emendamento 2. 5 da lui presentato; è necessario evitare ripetizioni che tolgano evidenza alla proposizione principale, secondo l'antico esempio del popolo aramaico e del testo evangelico.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Del Donno 2. 5 ed approva l'articolo 2 nel suo complesso.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 3 del testo unificato che è del seguente tenore:

ART. 3.
(Unità sanitarie locali).

1. Le regioni o le province autonome disciplinano entro il termine perentorio del 31 dicembre 1990, sentite le province interessate, le aree metropolitane, i comuni e le comunità montane:

a) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati sulla base delle funzioni e dei servizi da svolgere e della loro distribuzione all'interno della regione o provincia autonoma e, comunque, in base a gruppi

di popolazione compresi tra 150.000 e 400.000 abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 150.000 abitanti la unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. La programmazione regionale definisce i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, come previsti dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e stabilisce quali comunità montane, aventi la maggioranza del territorio in zona montana, possono essere conservate come unità sanitarie locali autonome, in deroga ai limiti sopra indicati. Le unità sanitarie locali attivano ed organizzano i distretti entro il 30 giugno 1991. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16. In condizioni territoriali particolari, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, è consentita la delimitazione dell'unità sanitaria locale secondo ambiti con popolazione inferiore a 150.000 abitanti;

b) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda regionale di servizio con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dalla commissione amministratrice, che nomina al suo interno il presidente, dal segretario generale nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dal collegio dei revisori;

d) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali preesistenti che vengono accorpate o nel caso di costituzione delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4.

2. Ai fini delle esigenze di carattere unitario, di rigore e di efficacia della spesa previste dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome adeguano la disciplina legislativa da adottare ai sensi del comma 1 ai seguenti principi:

a) i rapporti attivi e passivi, in caso di accorpamento di unità sanitarie locali o di scorporo di aziende ospedaliere, seguono di norma i servizi cui si riferiscono;

b) il numero dei componenti delle commissioni amministratrici delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove membri in rapporto all'ampiezza e alla rilevanza degli interessi sanitari da rappresentare, e per la durata di cinque anni;

c) la nomina della commissione amministratrice delle unità sanitarie locali è riservata agli enti locali di riferimento territoriale; per le aziende ospedaliere, al consiglio regionale in concorso con l'ente locale di localizzazione dell'azienda ospedaliera. L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti della commissione amministratrice. I componenti delle commissioni amministratrici vanno scelti tra consiglieri comunali e cittadini aventi comprovata esperienza di amministrazione;

d) nelle commissioni amministratrici delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è garantita la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo;

e) le commissioni amministratrici formulano, sulla base delle risultanze degli esercizi precedenti e degli elementi di valutazione forniti dal segretario generale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività e del bilancio di previsione; approvano il bilancio di previsione e il conto consultivo che debbono essere redatti dal segretario generale e sono rimessi alla giunta regionale per le rispettive operazioni di verifica e di consolidamento; procedono a verifiche generali sull'andamento delle attività; propongono l'articolazione della unità sanitaria locale in distretti sanitari di base; propongono alla giunta regionale la nomina del segretario generale e la sua re-

voca per motivi connessi alla funzionalità del servizio;

f) tutti i poteri di gestione sono riservati al segretario generale, la cui scelta è effettuata con le modalità di cui alla lettera *g)*. In ogni unità sanitaria locale, e nelle aziende ospedaliere, sono previsti il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari, nominati a termine con provvedimento del segretario generale, che restano nella funzione per la durata del rapporto di lavoro di quest'ultimo e che possono essere riconfermati nell'incarico. Il direttore sanitario è un medico, presiede il consiglio dei sanitari ed è responsabile della organizzazione igienico-sanitaria della unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e l'ufficio di direzione. Le funzioni del coordinatore amministrativo non rientranti nelle attribuzioni del segretario generale sono svolte dal direttore amministrativo; quelle del coordinatore sanitario sono svolte dal direttore sanitario. Il consiglio dei sanitari è composto da nove a quindici membri. Nelle unità sanitarie locali fanno parte del consiglio dei sanitari medici e altri operatori sanitari laureati, dipendenti e convenzionati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale sono presenti presidi ospedalieri. Nelle aziende ospedaliere il consiglio dei sanitari è composto in maggioranza da personale medico e, per almeno un terzo della composizione, da figure apicali. Il consiglio dei sanitari deve fornire parere obbligatorio, non vincolante, quando sono in esame decisioni riguardanti attività tecnico-sanitarie e assistenziali o investimenti attinenti; il segretario generale è tenuto a motivare espressamente i provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal consiglio stesso. Al fine di un maggior coordinamento il segretario generale promuove la conferenza dei responsabili dei servizi;

g) il rapporto di lavoro del segretario generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato a termine, quinquennale, rinnovabile. Il segretario generale della unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera è nominato dalla Giunta regionale o provinciale, su proposta della commissione amministratrice, la quale lo individua, previo tempestivo avviso pubblico e motivata valutazione delle domande, tra gli iscritti in apposito elenco nazionale formato da una commissione nominata con decreto del Ministro della sanità e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presidente di sezione, designato dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, e da altri quattro membri, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno designato dal presidente del CNEL e due individuati dal Ministro della sanità tra soggetti esterni all'amministrazione statale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari. La composizione della commissione assicura pluralità di competenze. La commissione provvede alla costituzione e all'aggiornamento dell'elenco secondo principi direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di rigorosa verifica dei requisiti. All'elenco nazionale possono accedere candidati in possesso del diploma di laurea che abbiano svolto per almeno cinque anni, con dimostrato esito positivo, qualificata attività professionale di direzione in aziende pubbliche o private di media o grande dimensione o in enti pubblici o in amministrazioni dello Stato e che siano in possesso di esperienze manageriali in istituzioni pubbliche o private, compiute con documentata efficacia. È istituita la Scuola superiore di amministrazione sanitaria con il compito del coordinamento della formazione e dell'aggiornamento dei quadri dirigenti amministrativi e sanitari del servizio sanitario nazionale. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le modalità di attivazione della Scuola e precisare gli effetti del supera-

mento dei corsi svolti nell'ambito dell'attività di coordinamento della Scuola stessa ai fini dell'accesso all'elenco nazionale nel rispetto dei seguenti princìpi:

1) la scuola superiore di amministrazione sanitaria, con sede istituzionale presso l'amministrazione centrale sanitaria, è dotata di un consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato, del quale facciano parte rappresentanti dell'amministrazione centrale, delle Università e delle regioni, e di un consiglio scientifico, del quale facciano parte esperti di disciplina attinenti l'amministrazione sanitaria e la metodologia didattica. La scuola superiore è affidata per la gestione operativa a un dirigente generale fuori ruolo, con specifico rapporto di lavoro a termine, rinnovabile;

2) per il conseguimento dei propri fini la scuola superiore può istituire sedi decentrate, avvalersi dell'Istituto superiore di sanità e, mediante convenzioni, stabilire rapporti di collaborazione con università, istituzioni pubbliche a carattere scientifico e altre istituzioni, anche private, di accertato valore scientifico e capacità didattiche, riconosciute idonee dal comitato scientifico della scuola;

3) l'organizzazione della scuola superiore è definita con apposito regolamento, ispirato a criteri di funzionalità ed economicità di gestione secondo i princìpi di professionalità e di responsabilità;

4) l'attività didattica è strutturata in distinti indirizzi che tengono conto della natura complessa delle attività del servizio sanitario nazionale da organizzare;

5) è istituita la funzione di accreditamento delle istituzioni formative da coinvolgere nei programmi nazionali e regionali di formazione e aggiornamento professionale;

6) sono individuati con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio scientifico della scuola superiore e il consiglio sanitario nazionale, i corsi svolti dalla scuola superiore, che danno titolo alla iscrizione nell'elenco; condizione essenziale per il riconoscimento del corso è che esso sia concluso con il superamento di un esame finale;

h) il collegio dei revisori è composto da un rappresentante della regione, con funzioni di presidente, da un membro designato dalla commissione amministratrice, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e da un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria Generale dello Stato.

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

L'articolo 3 del decreto-legge è sostituito dal seguente:

ART. 3.
(Unità sanitarie locali).

1. Le regioni o le province autonome disciplinano entro il termine perentorio del 31 dicembre 1990, sentite le province interessate, le aree metropolitane, i comuni e le comunità montane, la delimitazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali individuati sulla base delle funzioni e dei servizi da svolgere e della loro distribuzione all'interno della regione o provincia autonoma e, comunque, in base a gruppi di popolazione compresi tra 150.000 e 400.000 abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 150.000 abitanti la unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. La programmazione regionale indica i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti entro il termine perentorio del 30 giugno 1991. In condizioni territoriali particolari le regioni possono definire gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali a popolazione

sparsa in relazione al parametro degli abitanti compresi fra 80.000 e 150.000 abitanti.

2. Le regioni e le province autonome provvedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'istituzione dell'azienda sanitaria locale quale struttura operativa dei comuni, delle aree metropolitane, delle comunità montane che esercitano la funzione di indirizzo e controllo dell'attività aziendale.

3. Essa è azienda pubblica erogatrice dei servizi e opera con autonomia patrimoniale e contabile, con piena capacità per il compimento degli atti necessari allo svolgimento delle attività di gestione.

4. Sono organi dell'azienda sanitaria locale:

a) la direzione generale;
b) l'amministratore unico;
c) l'Ufficio di revisione interna;
d) il Consiglio sanitario.

5. La Direzione generale è composta:

a) dall'Amministratore unico;
b) dal Direttore sanitario;
c) dal Direttore amministativo;
d) dal Coordinatore dei servizi sociali nei casi previsti.

6. Essa è collegialmente preposta all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutta l'attività di gestione aziendale e alla direzione del personale. In particolare:

a) approva il bilancio di previsione annuale di cassa sulla base delle indicazioni del bilancio di previsione pluriennale di competenza;

b) approva il budget finanziario annuale del presidio ospedaliero per il perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla programmazione regionale e dai piani attuativi, delle aree metropolitane, dei comuni e delle comunità montane;

c) propone ai competenti organi di governo dei comuni, dei comuni metropolitani delle comunità montane, l'approvazione del conto consuntivo annuale.

7. Gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 4 svolgono, relativamente ai settori di propria competenza, attività di indirizzo e coordinamento interno, volta a garantire il corretto adempimento delle decisioni della direzione generale. Svolgono inoltre compiti delegati od assegnati dall'amministratore unico.

8. L'amministratore unico di cui alla lettera *b)* del comma 4 è il responsabile dell'attuazione dei programmi e del conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e dagli indirizzi fissati dai competenti organi territoriali. I bilanci di previsione e i conti consuntivi dell'azienda sanitaria locale sono approvati dai competenti organi territoriali. L'amministratore unico, sentita la direzione generale, adotta tutti gli atti di amministrazione necessari. Ha la rappresentanza legale attiva e passiva dell'azienda.

9. L'ufficio di revisione interna di cui alla lettera *c)* del comma 4 è costituita con personale dell'azienda sanitaria locale.

10. La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento dell'ufficio di revisione interna prevendendo:

a) l'istituzione ed applicazione di un sistema di controlli interni diretti a favorire l'economia e l'efficienza dell'impiego delle risorse;

b) lo sviluppo del sistema di controlli interni secondo il principio della contabilità direzionale;

c) l'assistenza nella predisposizione del piano di attività dell'azienda sanitaria locale;

d) l'assistenza agli organi di gestione nell'attuazione delle attività e verifica del conseguimento dell'efficienza;

e) lo studio dei processi gestionali in atto nell'azienda sanitaria locale per migliorare la conoscenza dei processi rispetto ai fini;

f) l'applicazione delle procedure di controllo definite dal Ministero della sanità e dalla regione;

11. L'ufficio di revisione interna predispone annualmente una relazione sui risultati dell'attività di verifica e sulle condizioni generali della funzionalità dell'azienda sanitaria locale, da inviare all'organo di governo ed al presidente della giunta regionale competente.

12. Il consiglio sanitario di cui alla lettera *d)* del comma 4 è l'organo di consulenza della direzione generale per gli aspetti tecnico-sanitari della gestione dell'azienda sanitaria locale. Esso è obbligatoriamente sentito dalla direzione generale dell'azienda sanitaria locale avuto riguardo a:

a) l'organizzazione dei servizi sanitari;

b) gli investimenti immobiliari e le attrezzature tecnologiche;

c) le proposte di modifiche dell'organico;

d) la definizione e l'attribuzione dei budgets ai sensi del comma 4 dell'articolo 2;

e) la relazione sanitaria annuale.La legge regionale determina il numero dei componenti e le modalità di elezione.

13. Il rapporto di lavoro dell'amministratore unico, del direttore amministrativo, del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato a termine quinquennale, con possibilità di rinnovo o di revoca anticipata dell'incarico, disposta con atto motivato nel caso di accertamento di inadempienze che comportino il venire meno del vincolo fiduciario. L'amministratore unico dell'azienda sanitaria locale è nominato dagli organi statutariamente competenti dei comuni su proposta della giunta. Gli incarichi di amministratore unico, direttore sanitario, direttore amministrativo sono conferiti mediante selezione a seguito di avviso pubblico.

14. La legge regionale stabilisce i criteri e le modalità di selezione, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) ammissibilità alla selezione, oltre che dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, dei dirigenti di ruolo dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso, secondo i casi, di laurea attinente all'organizzazione e gestione di sistemi aziendali complessi o in medicina e chirurgia, con esperienza almeno quinquennale di dirigenza di aziende non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;

b) attuazione della selezione con il metodo della comparazione per requisiti omogenei, comprovanti la capacità dirigenziale, la capacità tecnica e la capacità organizzativa;

c) la prescrizione, per la durata dell'incarico, del regime di tempo pieno e della incompatibilità con qualsivoglia altra attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

15. Per la durata dell'incarico i dirigenti del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici sono collocati fuori ruolo, conservando il trattamento economico e previdenziale attribuito alla qualifica di appartenenza; il corrispettivo per l'incarico sarà, in tal caso, corrisposto al netto del trattamento economico e previdenziale attribuito alla qualifica di appartenenza.

16. Il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

3. 1

Benevelli, Tagliabue.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. La legge regionale o provinciale di cui all'articolo 2 disciplina altresì gli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal collegio dei revisori, attenendosi ai seguenti principi:

a) il direttore generale viene nominato dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con

quello del comune, o di parte di esso, ovvero dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni costituita ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;

b) il direttore generale viene nominato per tre anni, con mandato rinnovabile ed incompatibile con lo svolgimento di ogni attività retribuita. Per la durata del mandato, stabilito con contratto di diritto privato, gli vengono attribuite le responsabilità civile, amministrativa e contabile disciplinate dalla normativa vigente in materia di dirigenza delle amministrazioni civili dello Stato. Contestualmente all'affidamento del mandato vengono definiti e resi pubblici, sulla base di indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi, gli obiettivi economici, gestionali e relativi alle prestazioni sanitarie dell'unità sanitaria locale. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, se imputabile a responsabilità del direttore generale, costituisce motivo di revoca anticipata del mandato;

c) costituisce requisito per la nomina a direttore generale il possesso del disploma di laurea, l'avere svolto, con documentabile esito positivo, attività professionale di direzione organizzativa o di gestione in amministrazioni pubbliche o in aziende pubbliche o private per almeno cinque anni. Il direttore generale deve essere scelto entro un apposito elenco nazionale, formato da una commissione di quattro garanti indicati dal presidente del CNEL e presieduta da un magistrato, nominati con decreto del Ministro della sanità, con un numero di inseriti pari almeno al doppio del numero di posti di direttore generale previsti nel servizio sanitario nazionale;

d) il direttore generale esercita tutte le funzioni relative alla gestione delle risorse finanziarie ed organizzative dell'unità sanitaria locale, ivi comprese quelle in materia di personale e di bilancio. Può stipulare contratti di diritto privato con collaboratori di sua scelta fino alla concorrenza del numero e dell'onere finanziario massimo fissato dalla legge regionale;

e) il direttore generale nomina altresì il direttore sanitario, con contratto di diritto privato rinnovabile ed incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività retribuita, previo parere favorevole del personale medico e paramedico, espresso nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale; l'incarico al direttore sanitario può essere revocato e, comunque, cessa al momento della nomina di un nuovo direttore generale; costituisce comunque requisito per la nomina a direttore sanitario il possesso della laurea in medicina e l'esperienza pluriennale documentabile nell'ambito di strutture sanitarie o universitarie, pubbliche o private;

f) il direttore sanitario assicura che le decisioni del direttore generale siano comunque assunte nel rispetto di adeguate valutazioni medico-scientifiche. In ogni caso i provvedimenti del direttore generale relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione di quelle di cui alle lettere *n)*, *o)* e *p)*, devono essere adottati di concerto con il direttore sanitario;

g) nulla è innovato per quanto attiene al collegio dei revisori dei conti.

2. La legge regionale o provinciale di cui all'articolo 2 disciplina altresì la costituzione, in ciascuna unità sanitaria locale, di un ufficio per il controllo di gestione, il cui responsabile, nominato dal consiglio comunale con contratto di diritto privato di durata pari al mandato di quest'ultimo, rinnovabile ed incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività retribuita, può avvalersi dell'apporto di enti e società di consulenza, pubblici o privati, entro un limite di spesa fissato dal consiglio comunale

3. L'attività dell'ufficio per il controllo di gestione si svolge secondo criteri fissati dalla legge regionale, sulla base dei princìpi di cui all'articolo 2, lettera *h)*.

3. 5

Bertone, Gramaglia.

All'articolo 3, comma 2, lettera b) *sostituire le parole* « di cinque anni » *con le parole* « di tre anni rinnovabili una sola volta ».
3. 4

Del Donno.

All'articolo 3, comma 2, lettera f), *sostituire le parole da* « Nelle unità sanitarie locali » *fino a* « presidi ospedalieri » *con le seguenti* « Nelle Unità Sanitarie locali fanno parte del Consiglio dei sanitari: medici, dipendenti o convenzionati, farmacisti, veterinari, ed altri operatori sanitari laureati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera se nelle unità sanitarie locali sono presenti presidi ospedalieri ».
3. 2

Augello.

All'articolo 3, comma 2, lettera f), *dopo la frase* « ... da figure apicali » *aggiungere:* fra cui il farmacista dirigente.
3. 3

Augello.

All'articolo 3, lettera h), *sopprimere le parole* « Ragioneria Generale dello Stato ».
3. 6

Volponi.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.
(Il distretto sanitario di base).

1. Il distretto sanitario di base è l'articolazione tecnico-funzionale dell'azienda sanitaria locale per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento altraverso il coordinamento delle prestazioni di assistenza medica generica, pediatrica di base, guardia medica territoriale, consultori, infermieristica ambulatoriale e domiciliare.

2. La legge regionale che definisce gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali fissa i criteri per l'individuazione dei distretti e la definizione di *standard* minimi di personale; la nomina del coordinatore, da scegliere tra il personale dipendente o convenzionato; la determinazione delle funzioni e dei compiti assegnati al medesimo.

3. I comuni, i comuni metropolitani, le comunità montane, deliberano entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, l'istituzione dei distretti, garantendo la più ampia partecipazione degli utenti.

4. L'azienda sanitaria locale oltre a garantire le prestazioni di cui al comma 1, assicura:

a) il collegamento fra le attività distrettuali e le attività specialistiche;

b) l'adozione di iniziative di promozione di interventi per l'educazione sanitaria, la prevenzione, il corretto uso dei servizi sanitari;

c) la raccolta di informazioni, anche di carattere epidemiologico, dirette a favorire la conoscenza dei bisogni e della domanda di salute della popolazione, a valutare l'efficienza dei servizi e l'efficacia degli interventi sia in gestione diretta che a convenzione;

d) il collegamento con le associazioni di volontariato presenti sul territorio;

e) l'integrazione con i servizi sociali sul territorio, garantendo i necessari collegamenti con i servizi educativi.
3. 01

Bernasconi, Benevelli, Tagliabue.

Dopo l'articolo 3-bis, *aggiungere:*

ART. 3-*ter*.
(Norme transitorie per la medicina di base e per i medici di medicina generale).

1. Il SSN si avvale del medico di medicina generale come figura centrale per

l'assistenza sanitaria di base. Il rapporto con il paziente è fiduciario e per un numero ottimale di un medico ogni 1000 cittadini adulti e di un pediatra ogni 600 assistibili in età pediatrica. La libera scelta è consentita sino ad un massimale di 1500 assistibili per il medico di medicina generale e 800 per il pediatra.

È fissato a 38 anni il limite di età per accedere al rapporto convenzionale, che termina al compimento del 65° anno di età. All'entrata in vigore della presente legge questo rapporto si attua per i nuovi convenzionati, prevedendo forme di transizione, che salvaguardino i diritti acquisiti, per i rapporti convenzionali già in atto.

L'iscrizione agli elenchi dei medici convenzionati avviene mediante concorso per titoli ed esami, dopo aver compiuto l'obbligo di frequenza di apposito tirocinio biennale come prescritto dalle norme comunitarie, con il rilascio dal 1991 dei primi diplomi di formazione complementare in medicina generale come da Risoluzione CEE del 15 ottobre 1986.

I corsi di perfezionamento in medicina generale destinati ai medici non convenzionati dovranno essere riconosciuti mediante decreto del Ministero della sanità. In esso si fisseranno le modalità di svolgimento dei corsi e se ne stabiliranno i relativi punteggi, previa costituzione di un Comitato per l'Accreditamento composto da rappresentanti del Ministero e della professione medica. Verranno inoltre stabiliti punteggi per la partecipazione a ricerche e progetti-obiettivo territoriali svolti in gruppo. Alla convenzione sono invece demandate le modalità dell'aggiornamento e della formazione permanente, con possibilità di periodi sabbatici e forme di riconoscimento dell'attività di insegnamento svolta dai medici di medicina generale.

I corsi di formazione permanente per i medici convenzionati saranno obbligatori, finanziati e sanzionati, se avranno per oggetto temi corrispondenti ai bisogni del SSN e dei cittadini.

I corsi di formazione permanente facoltativi, corrispondenti ai bisogni dei medici, dovranno prevedere riconoscimento fiscale ed essere incentivati e premiati nelle convenzioni.

Un Comitato di Accreditamento nazionale dovrà stabilire i criteri e le norme indispensabili per il riconoscimento dei corsi.

Il medico di medicina generale è il medico della persona nella sua totalità. Ha un ruolo definito e paritario con altre figure mediche del SSN. Il Medico di medicina generale assicura:

l'assistenza primaria;
l'assistenza familiare e domiciliare;
la continuità assistenziale e l'integrazione di specifiche prestazioni sanitarie svolte da altri servizi;
l'assistenza preventiva individuale.

Inoltre i medici di medicina generale partecipano a pieno titolo a: progetti-obiettivo e ricerche sanitarie territoriali; corsi di educazione e informazione sanitaria della popolazione.

La programmazione sanitaria deve favorire la integrazione dell'attività del medico di medicina generale con quella degli altri servizi sanitari territoriali.

Il Ministro della sanità stabilisce, previo parere delle organizzazioni di categoria, gli *standard* minimi di personale infermieristico e di assistenza da affidare al distretto per lo svolgimento di tutte le attività di medicina di base.

Detto personale può svolgere parte dell'orario di servizio direttamente negli ambulatori di medici di medicina generale che, lavorando in *équipe*, abbiano un numero complessivo elevato di pazienti o che svolgano prestazioni sanitarie particolarmente qualificate e rispondenti a progetti-obiettivo.

Le aziende sanitarie locali possono, su motivata richiesta di almeno il 75 per cento dei medici convenzionati presenti nel territorio, fornire il distretto socio-sanitario di attrezzature o servizi diagnostici e terapeutici particolari in modo da favorire il decentramento e la economicità delle prestazioni sanitarie.

Le convenzioni stabiliranno: gli *standard* minimi di ambulatorio e *standard* organizzativi e strutturali che comportano prestazioni qualificate corrispondenti agli obiettivi del SSN; forme di incentivazione del lavoro di gruppo o di insediamenti in zone disagiate; gli atti professionali esclusi dalla gratuità ed a carico dell'assistito; i riconoscimenti economici per la partecipazione ad attività distrettuali o formative non previste nell'accordo collettivo come obbligate; le compartecipazioni agli utili della ASL derivanti da riduzioni della spesa indotta da prescrizioni di prestazioni specialistiche, diagnostiche, farmaceutiche, ospedaliere nell'ambito di programmi per la verifica di qualità.
3. 02.

Bernasconi, Benevelli, Tagliabue.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE esprime una valutazione negativa sull'articolo 3, dopo il lungo lavoro e le numerose riunioni e discussioni all'interno della maggioranza; tale articolo non tiene fede alle affermazioni fatte in precedenti occasioni. Infatti, era stata rilevata la necessità di porre fine alla lottizzazione politica, procedendo ad una distinzione fra aspetto politico ed aspetto tecnico, secondo quanto affermò il Ministro della sanità all'inizio del suo mandato, richiamando le esigenze di trasparenza, innovazione ed efficienza. Dopo numerose distinzioni lessicali si è pervenuti alla dizione « segretario generale » che, in realtà, costituisce un regresso rispetto alle precedenti enunciazioni (direttore generale, amministratore unico, ecc.). L'esigenza già affermata per cui il comitato di gestione doveva essere abolito onde evitare la lottizzazione politica, non è stata soddisfatta: nel testo in esame si parla di commissioni amministratrici. La composizione delle commissioni amministratrici, anche con consiglieri comunali, non consente certo di evitare l'invadenza dell'aspetto politico. Tali commissioni vengono sì scelte dai comuni, ma poi sono responsabili dinanzi alla regione, di cui sono organo: più coerentemente, allora, dovrebbe essere la regione a scegliere le commissioni stesse. Sarebbe stato opportuno responsabilizzare i tecnici, senza alcun bisogno di ricorrere alle commissioni amministratrici, che continueranno ad inscriversi entro una logica lottizzatrice, di cui costituisce una copertura la figura del Segretario Generale. Il Comitato di coordinamento perseguiva, secondo una pur labile logica, l'obiettivo di distinguere l'aspetto tecnico da quello politico, ma ciò non è consentito dalle commissioni amministratrici, con la composizione indicata nel testo; di esse verranno a far parte i portaborse o coloro che sono stati esclusi dalle elezioni amministrative. È necessario superare l'esperienza dei comitati di gestione; per questo, come è stato affermato al Congresso del proprio partito, il gruppo comunista non parteciperà a qualsiasi operazione di lottizzazione. Auspica che venga invece seguito il principio della responsabilizzazione dei comuni: il gruppo comunista è favorevole ad un sistema nel quale la scelta dell'amministratore delle USL spetti all'assessore alla sanità del comune e, in caso di più comuni, all'assessore alla sanità del comune capoluogo, senza la previsione di alcun tipo di comitato. L'articolo in esame, invece, costituisce un elemento di continuità, pur con altre espressioni lessicali, rispetto alla logica del comitato di gestione. Il gruppo comunista intende responsabilizzare il momento tecnico a differenza della maggioranza. Le conseguenze della regionalizzazione del governo della sanità, con l'intervento della regione anche negli aspetti amministrativi della sanità stessa, devono essere specificate: bisogna chiarire se, dalla mancata indicazione delle competenze delle commissioni amministratrici in materia di pianta organica del personale, derivi necessariamente la competenza della regione; similmente, devono essere chiariti gli aspetti concernenti il controllo sul bilancio. Rileva che l'ipotesi di una differente delimitazione territoriale dell'unità

sanitaria locale, di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, non è certo la strada per una vera riforma. È opportuno invece confrontarsi in modo serio, senza perdere inutilmente tempo come ha fatto la maggioranza negli ultimi 4 mesi.

Il deputato Gabrieli RENZULLI rileva l'atteggiamento manicheo del gruppo comunista ed invita lo stesso gruppo a non fare il processo alle intenzioni altrui, banalizzando problemi assai gravi, su cui si sono infrante le intenzioni e le attese della legge n. 833 del 1978. Tali sono le questioni concernenti i rapporti tra politica e amministrazione, politica e tecnica, programmazione e gestione. Il problema della lottizzazione riguarda indifferentemente tutte le parti politiche. Alla base delle differenti posizioni sta sicuramente una diversa concezione del rapporto tra USL e comuni: l'esperienza insegna che deve esistere un punto di snodo per la individuazione delle responsabilità. Il testo in esame, in conformità con l'articolo 117 della Costituzione, ha individuato il ruolo fondamentale delle regioni nella programmazione ed ha istituito il Fondo sanitario interregionale, responsabilizzando le regioni stesse e rispettando pienamente la loro autonomia, nel tentativo di trovare un punto di incontro tra le istanze comunali e quelle regionali, da un punto di vista sia finanziario sia territoriale. Le commissioni amministratrici hanno compiti di sintesi fra le esigenze regionali e quelle territoriali; il Segretario generale, affronterà le questioni che riguardano la gestione, mentre quelle concernenti l'indirizzo saranno di competenza delle commissioni amministratrici. In futuro, si potrà verificare nei fatti se il nuovo sistema è in grado di funzionare effettivamente. Circa il rapporto con i Comuni, rileva che la natura politica dei consiglieri comunali non consentirebbe comunque di eliminare il momento politico, in considerazione delle esigenze elettoralistiche e di ricerca di consenso, comunque perseguite anche dai consiglieri comunali: la proposta del gruppo comunista, dunque, rischierebbe di ampliare il dibattito politico a scapito delle esigenze di buona amministrazione; le commissioni amministratrici saranno invece in grado di agire proficuamente. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità dinanzi al Paese, in cui è avvertita la necessità di una riforma: è quindi necessario sciogliere i nodi concernenti la natura e l'inquadramento delle USL, per le quali ritiene più adeguato perseguire un'ottica di tipo regionalista.

Il Presidente Lino ARMELLIN, stante l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,35.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

---

Sottocommissione per le Tribune.

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 12. — Presidenza del Presidente BORDON.

Esame del calendario delle trasmissioni radiotelevisive per le elezioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il deputato BORDON svolge una relazione sull'argomento al termine della quale la Sottocommissione precisa che il calendario delle Tribune elettorali sarà predisposto non tenendo conto né delle festività né dell'eventuale concomitanza di altri programmi.

Precisa altresì che le norme relative agli aventi diritto a partecipare alle trasmissioni per le elezioni per le regioni a statuto speciale devono essere interpretate secondo lo schema già sperimentato per le elezioni del 1985.

La seduta termina alle 12,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 12. — Presidenza del Presidente BARCA.

In sede consultiva su atti del Governo.

Esame del seguente atto: Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92.

In apertura di seduta il Presidente BARCA informa che la Presidenza delle due Camere ha assegnato alla Commissione il termine massimo del 15 aprile per la delibera del parere sulla proposta di aggiornamento del programma triennale. Tuttavia il ministro Misasi ha rappresentato all'Ufficio di Presidenza della Commissione la esigenza di pervenire urgentemente ad una deliberazione formale in modo che domani stesso al CIPE egli sia in grado di formulare una proposta definitiva.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha ritenuto di tenere nella giornata di oggi due sedute (la seconda delle quali convocata per le 14,30) destinate ad un esame rapido ed approfondito dello schema di aggiornamento. Domani è convocata una nuova seduta alle ore 9 nella quale, se gli interventi in sede di discussione generale saranno completati, sarà possibile esprimere dichiarazioni di voto e deliberare il testo del parere della Commissione bicamerale per il Mezzogiorno.

Il deputato RIDI, a nome del gruppo comunista, dice di non vedere come si possa pervenire in tempi serrati ad una conclusione del tipo di quella sollecitata dal Ministro. Il suo Gruppo non si ritiene pertanto vincolato ai tempi proposti e si riseva, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento del Senato, di fare intervenire nella discussione anche parlamentari non facenti parte della Commissione.

Il deputato D'AIMMO ricorda che la Commissione ha già avviato un dibattito sulle linee di revisione del programma triennale, sulla base di una ampia esposizione del ministro Misasi. La proposta dell'Ufficio di Presidenza di articolare i tempi di esame della proposta del Governo in tre sedute consente al tempo stesso una ulteriore riflessione e corri-

sponde alle esigenze di urgenza perorate dal Ministro.

Il senatore TAGLIAMONTE svolge quindi la seguente relazione:

« 1. L'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 651 del 1983 e dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 64 del 1986, è il terzo in ordine di tempo.

Sul primo aggiornamento il parere della Commissione fu reso nella seduta del 16 dicembre 1986. Il secondo, nella seduta del 28 luglio 1988.

Come è noto, l'aggiornamento del programma triennale è contestuale al piano annuale di attuazione del quale costituisce la necessaria premessa di indirizzo e finanziaria.

Anche se non formalmente tenuto a farlo, il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ha portato a nostra conoscenza anche la proposta di III piano annuale che, unitamente all'aggiornamento del programma, sta per sottoporre, come vuole la legge, all'approvazione del CIPE.

2. La presente relazione riguarda ovviamente soltanto l'aggiornamento del programma triennale che, dopo una corposa nota di « introduzione e sintesi », si articola in quattro capitoli: attività di coordinamento; strategie, strumenti e modalità d'intervento; snellimento delle procedure e riordino degli organismi; quadro finanziario.

1. *Introduzione e sintesi*

Dal contesto nazionale, europeo ed internazionale, si ricava un quadro del Mezzogiorno realistico, fatto di luci ed ombre, dal quale emergono « opportunità di crescita » ma anche « numerosi rischi », la preoccupazione per il problema più grave, quale quello della disoccupazione, e la perdurante arretratezza del « Sud ».

L'aggiuntività dell'intervento straordinario viene collocata nel quadro della politica governativa che assume « il riequilibrio territoriale del paese quale vincolo di tutte le scelte che costituiscono la politica nazionale ».

L'intervento straordinario – si legge nel documento – deve continuare per consentire le condizioni del suo superamento ». E ancora: « Proprio perché si tratta di un processo, si può e si deve puntare a trasformare in ordinarie, non appena questo sia possibile ed utile, le politiche e gli strumenti dell'intervento straordinario ».

Nella strategia degli obiettivi di sviluppo (per la quale si rinvia al disegno di legge, Atto Senato 1986, predisposto dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica), gli interventi per il Mezzogiorno saranno orientati alla valorizzazione delle risorse umane, al rilancio delle attività produttive, al superamento del divario infrastrutturale rispetto al Centro-Nord, alla diffusione dei processi tecnologici e dell'innovazione nei settori produttivi, all'espansione ed al miglioramento dei servizi reali, all'arresto del processo di progressivo degrado dell'ambiente naturale, storico-culturale e civile.

Sul piano della concreta operatività, le risorse dell'Amministrazione ordinaria (articolo 107 del testo unico n. 218 del 1978) saranno concentrate su « alcuni grandi progetti di infrastrutture tradizionali e innovative », mentre l'intervento straordinario si applicherà ai « progetti strategici », all'incentivazione delle attività produttive ed ai programmi regionali di sviluppo.

Sul piano della strumentazione attuativa, si punterà ad « un vero e proprio sistema consensuale », vale a dire ad un coinvolgimento serrato degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ad una integrazione delle risorse finanziarie, ad una complementarietà delle azioni.

In altri termini, ad un coordinamento più stringente e più efficace che nel passato.

2. *Attività di coordinamento*

Gli obiettivi del coordinamento restano la razionalizzazione della spesa pubblica, l'aggiuntività dell'intervento straordinario, la programmazione della spesa.

Nonostante le perduranti difficoltà di acquisizione dei dati e soprattutto di ricostruzione della portata e del significato dell'intervento ordinario, il processo di informatizzazione sarà completato e sarà intensificata l'azione di coordinamento in ordine ai provvedimenti legislativi riguardanti lo sviluppo, oltre che in sede di approvazione dei provvedimenti a carattere economico del CIPE e del CIPI.

Particolare attenzione sarà rivolta agli investimenti dell'imprenditore pubblico, allo scopo di coordinare l'intervento ordinario delle programmazioni delle spese con l'intervento straordinario; alle attività di interscambio con l'estero; all'incentivazione delle attività produttive, alla normativa in materia di lavoro; all'intermediazione del sistema bancario.

Sarà messo a punto presso il Dipartimento del Mezzogiorno un « Osservatorio per la rilevazione e la valutazione della distribuzione territoriale del complesso della spesa pubblica ».

Sempre in materia di coordinamento, si richiamano i capisaldi della politica comunitaria di coesione economica e sociale e si specificano, oltre che le modalità del « Piano regionale » presentato dal nostro Governo ed approvato dalla Commissione europea il 31 ottobre 1989 e il relativo quadro di sostegno, i collegamenti fra « programmi operativi », prescritti dai regolamenti CEE, ed il programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

3. *Strategie, strumenti e modalità dell'intervento straordinario*

In questo capitolo, si sottolonea l'importanza del « potere di concerto » del MISM nella strategia di programmazione prevista dal disegno di legge 1986 già richiamato e si evidenziano i vantaggi delle intese e degli accordi di programma e della contrattazione programmata.

Si passa, quindi, al ruolo e ai contenuti dei programmi regionali di sviluppo, nei quali ci si ripromette di assegnare, non più il 20 o il 25 per cento (come è avvenuto con il 1° e il 2° Piano annuale) ma il 30 per cento delle risorse dell'intervento straordinario.

Si illustrano, infine, la fisionomia, i contenuti e lo stato di preparazione dei progetti strategici, che sono presentati come « l'elemento caratterizzante della nuova fase dell'intervento straordinario ».

I progetti strategici per i quali le « intese di programma » sono state già definite, sono quelli riguardanti *l'ambiente e l'edilizia universitaria.* Il primo, al quale si sono impegnati con la formale stipula dell'intesa, oltre al MISM, i Ministeri dell'ambiente, della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale, prevede cinque azioni programmatiche: recupero funzionale degli impianti e delle strutture per la depurazione delle acque, ristrutturazione delle reti di distribuzione idrica, smaltimento dei rifiuti e bonifica dei suoli, parchi nazionali e riserve naturali, aree ad elevato rischio ambientale. Il secondo che impegna il MISM e i Ministeri del Bilancio e dell'Università e ricerca scientifica e tecnologica, ha per oggetto il potenziamento delle strutture edilizie e delle connesse attrezzature della rete universitaria ministeriale (le sedi universitarie interessate sono quelle di Reggio Calabria, Bari, Cagliari, Chieti, l'Aquila, Lecce, Messina e Palermo e, successivamente, anche Catania, Molise, Napoli e Sassari, nonché progetti delle università di Cassino, Reggio Calabria (sede di Catanzaro) Potenza, Salerno, Teramo.

Sono, poi, annunciati come prossimi all'intesa i progetti strategici che si intitolano: Formazione dei quadri tecnici ed amministrativi, Aree urbane, Agricoltura e agro-industria.

Infine, i progetti strategici in avanzata fase di definizione: Risorse idriche, Turismo, Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale del territorio meridionale, Sistemi territoriali, Parchi tecnologici.

Seguono quattro sottocapitoli:

a) *Azione per l'innovazione*: si richiamano le attività già avviate negli ultimi due anni e si conferma sostanzialmente la validità e la continuazione dell'A.O. n. 2. In pratica, si opererà lungo le linee di intervento già sperimentate: offerta formativa qualificata, offerta scientifica-tecnologica, reti e servizi telematici;

b) *Programmi regionali di sviluppo*: si precisano gli elementi essenziali, le caratteristiche di intervento e le modalità operative;

c) *Incentivazione produttiva e Contrattazione programmata*: si rievoca la suddivisione del territorio in tre fasce, alle quali corrispondono altrettanti gradi di intensità dell'aiuto, e si chiarisce la portata della recente delibera CIPE che estende alle piccole e medie aziende la contrattazione programmata;

d) *Completamenti*: si individua un fabbisogno finale di 2500 miliardi di lire per chiudere gli interventi dei programmi approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 64 del 1986.

4. *Snellimento delle procedure e riordino degli organismi*

Ai fini di una maggiore rapidità di realizzazione si preannuncia la revisione delle procedure in materia di programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi strategici e di revoca, sostituzione o annullamento dei finanziamenti onde recuperare questi ultimi a nuova programmazione.

Viene, inoltre, prospettato un riesame del ruolo e dell'articolazione degli organismi. Attrezzatura del Dipartimento, responsabilità delle Regioni, compiti dell'Agenzia e degli Enti promozionali dovranno essere riconsiderati anche in funzione di una più efficace gestibilità complessiva del sistema.

5. *Quadro finanziario*

Le risorse programmabili con il presente aggiornamento ammontano a 16.697,5 miliardi di lire. A tale importo si perviene sottraendo dalle risorse finanziarie residue, calcolate in 28.598 miliardi, le somme già vincolate per 11.891,5 miliardi.

Fatti salvi ulteriori aggiornamenti e verifiche, le risorse da attribuire al III P.A.A. sarebbero così articolate:

4.250 per i progetti strategici;

4.450 per le azioni organiche;

4.900 per incentivi e agevolazioni alle attività produttive;

3.090 per i programmi regionali di sviluppo.

Il documento di aggiornamento del programma triennale pone, quindi, l'esigenza di un rifinanziamento della legge n. 64 pari a 60 mila miliardi, quanti sono quelli che, assoggettati ad un vincolo di destinazione predeterminato, sono stati sottratti alla programmabilità dell'intervento straordinario ai sensi della legge n. 64 del 1986.

In ogni caso, occorrerà garantire la continuità dell'assunzione di impegni per le incentivazioni alle attività produttive, il flusso di risorse necessarie per i programmi regionali di sviluppo ed i finanziamenti per i progetti strategici.

A tale scopo il documento suggerisce di « considerare modalità ed eventualmente anche i contenuti diversi dal necessario rifinanziamento dell'intervento straordinario ».

Il deputato NICOTRA si riconosce nelle linee generali esposte dal relatore. Fa però osservare come, nell'analisi dell'elenco dei progetti proposti per il finanziamento del III Piano, vi è una non corretta ed equilibrata distribuzione di fondi tra le Regioni. Ad esempio a fronte dei 700 miliardi per le regioni Puglia e Basilicata ve ne sono 400 per la Sicilia, pur essendo la Sicilia più popolata e più grande.

Osserva nel dettaglio che stranamente è scomparso il finanziamento per la viabilità Catania–Siracusa, asse viario che è in corso di realizzazione e che va finanziato in vista del suo completamento. Sottolinea la gravità di un eventuale ta-

glio di tale finanziamento, e ne auspica la ripresa, così come per il completamento dell'acquedotto Scillato (Palermo). Conclude confermando comunque il suo apprezzamento nei confronti del documento governativo e dando atto al ministro Misasi, al di là delle correzioni specifiche suggerite, dello sforzo fatto per impedire ulteriori ritardi nell'avvio del III piano di attuazione.

Il ministro MISASI, intervenendo brevemente, informa che la regione Sicilia ha avanzato una proposta relativa all'approvvigionamento idrico riservandosi di completare il progetto all'interno delle risorse assegnate per i fondi regionali di sviluppo. La differenza quantitativa, la sproporzione cioè tra i fondi assegnati alla Sicilia da una parte e alle regioni Puglia e Basilicata all'altra, è imputabile ad un meccanismo di riequilibrio compensativo degli oneri sopportati da queste ultime regioni per l'emergenza idrica.

Coglie l'occasione per informare la Commissione bicamerale che, all'interno del Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali, la proposta di aggiornamento del programma triennale ha incontrato largo consenso. È stata tuttavia espressa una riserva dai rappresentanti del Gruppo comunista, relativa ad alcuni aspetti della proposta giudicati generici e forse anche poco realistici.

Il deputato RIDI dice che da parte del suo Gruppo sarà compiuto uno sforzo per valutare la coerenza e fattibilità delle linee strategiche proposte in sede di aggiornamento del programma triennale. Ma proprio perché le innovazioni proposte dal Ministro, e le priorità da lui indicate, sono interessanti e degne della massima considerazione, sarenne necessaria una riflessione collettiva anche all'interno dei singoli Gruppi politici. Mancando questa possibilità egli sarebbe solo in grado di esprimere un parere di carattere personale. Ha voluto sottolineare questa esigenza con lo scopo di recuperare uno spazio più ampio per la discussione, che deve essere seria ed approfondita.

Il deputato SODDU vorrebbe invitare il Gruppo del PCI a considerare, come ha ricordato già il collega D'Aimmo, che delle linee generali per lo aggiornamento del programma triennale si è già discusso a lungo in seno alla Commissione. È pur vero che l'elenco delle opere costituisce una sorta di prezzo da pagare ai vecchi metodi di governo dell'intervento straordinario e quindi si pone in un certo senso in contraddizione con le richiamate linee strategiche. Ritiene in conclusione che se il Governo dovesse accettare un termine più ampio, per consentire una discussione approfondita, il Gruppo democristiano possa fin da ora manifestareil proprio consenso.

Il ministro MISASI ritiene che un atteggiamento critico ma costruttivo, del tipo di quello preannunciato dal Capogruppo comunista Ridi, costituisca un importante contributo per la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi generali del Mezzogiorno. Vuole anzi dire apertamente che condivide pienamente lo spirito delle parole pronunciate dall'onorevole Ridi. Tuttavia gli corre l'obbligo di ricordare che il Governo ha già fissato per la settimana prossima un incontro triangolare con le parti sociali ed è quindi importante che per quella data vi sia già la base di un documento formale, quale è appunto lo aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno.

Vuole essere ancora più sincero. Più si allungano i tempi più è giuocoforza che le pressioni particolaristiche aumentino e quindi aggravino certe tendenze dispersive che tutti si dicono determinati a combattere. Ricorda come egli era poco propenso a varare il Terzo piano annuale di attuazione ma ha ritenuto di « stipulare » un compromesso con le regioni meridionali in base al quale queste ultime si dichiarano favorevoli al progetto di riordinamento strategico dell'intervento straordinario ma d'altra parte ottengono che sia comunque varato il terzo piano di attuazione che corrisponde ad aspettative già maturate da parte degli interessati.

Conclude ribadendo come da parte sua non vi sia alcuna volontà o intenzione di sfuggire ad un confronto serio.

(*La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 14,45*).

Il senatore VIGNOLA sostiene che il Gruppo comunista ha sollevato una questione metodologica che ridonda in una questione di merito: se il parere della Commissione bicamerale interviene immediatamente a ridosso della delibera definitiva del CIPE non si vede quali modificazioni si possano ottenere.

Ricorda lo scenario e le tendenze all'interno delle quali si colloca l'aggiornamento del programma triennale.

Il divario tra Mezzogiorno e Centro-Nord è aumentato dal 1983, in piena coincidenza con una ripresa economica che, appunto perché non governata, ha determinato un allargamento dello squilibrio. Questo dimostra che il Mezzogiorno non ha rappresentato alcun vincolo, e che la ripresa ha determinato una distribuzione ancora più sperequata nell'utilizzo della capacità produttiva del Paese.

Le tendenze all'aggravamento degli squilibri non saranno automaticamente riassorbite con il maturare della scadenza comunitaria fissata nell'anno 1992, perché i vantaggi scaturienti dalla maggiore competitività si distribuiranno in maniera disuguale tra le regioni. Ricorda a questo proposito come la disoccupazione riflette drammaticamente queste tendenze negative: di fronte ad una piena occupazione nel Centro-Nord i livelli nel Mezzogiorno della forza lavoro inoccupata si situano adesso intorno al 21 per cento.

Venendo al merito del programma triennale non ha difficoltà a riconoscere che l'aggiornamento contiene affermazioni anche interessanti. Crede pertanto che la Commissione debba chiedere verifiche finalizzate al controllo dell'attuazione, incalzando il MISM anche per bilanciare pressioni di altro genere che, come ha detto il ministro Misasi, per forza di cose tendono a svilupparsi.

Ritiene inoltre che gli obiettivi prioritari siano fissati ancora in maniera generica e che non sia chiarita la quota dei fondi regionali di sviluppo destinata a contribuire al finanziamento dei progetti strategici.

Si sofferma quindi sulla materia degli incentivi per riconoscere che lo allargamento dei contratti di programma alle piccole e medie imprese può costituire un valido strumento per scoraggiare la frammentazione degli interventi. Per l'occasione vuole però rilevare come le intese di programma non abbiano acquisito la necessaria incisività, non considerando per esempio la priorità costituita dall'acqua.

Conclude soffermandosi sul problema delle partecipazioni statali e sostenendo che l'azionista pubblico deve in linea di principio conoscere dove andranno a finire i conferimenti ai fondi di dotazione. Ricorda che una legge in discussione al Parlamento stanzia in proposito più di 10.000 miliardi. Un'occasione utile per verificare la corrispondenza degli impegni meridionalistici.

Conferma dunque la opposizione del suo Gruppo che porta un segno costruttivo ed incalzante nei confronti del Governo.

Il deputato NAPOLI ritiene che le ragioni portate dal ministro Misasi siano più che oggettive.

Valuta positivamente l'idea di stabilire un osservatorio per i progetti strategici, finalizzato a seguire l'andamento nella distribuzione delle risorse, tanto più necessario nel momento in cui in sede comunitaria si mettono in discussione riserve ed agevolazioni. Il controllo deve investire tutti i Ministeri e i relativi sistemi infrastrutturali.

La seconda questione riguarda il funzionamento delle partecipazioni statali: della riserva del 60 per cento (stabilita dalla legge) si applica al Mezzogiorno solo il 31 per cento, di cui il 15 per cento per attività produttive. Il resto viene destinato ai servizi. Occorre dunque operare una selezione per passare al setaccio le

iniziative per lo più portate avanti da piccole imprese con poca liquidità, scarso capitale e limitati mercati di sbocco.

Si dice d'accordo sulla proposta di aumentare la quota di pertineneza delle regioni, finalizzata al finanziamento dei piani regionali di sviluppo. Avverte però che in difetto di un disegno unitario si rischia di andare ad un'ulteriore frammentazione delle risorse. Per scongiurare questi fenomeni negativi suggerisce di applicare metodi molto severi, come sarebbe un limite inferiore intorno ai 15 miliardi per il finanziamento delle opere.

Ritiene inoltre che per i grandi investimenti occorre intervenire non attraverso trasferimenti in conto capitale, bensì attraverso agevolazioni più strettamente collegate allo sviluppo del reddito (esempio fiscalizzazione degli oneri sociali e detrazioni impositive). Conclude sostenendo che il personale dell'Agenzia dovrebbe essere ricomposto in nuclei efficienti, come in larga parte è stato durante l'esperienza della Cassa per il Mezzogiorno, e messo al servizio delle regioni.

Il deputato DIGLIO crede di avvertire un segno di novità, peraltro sottolineato dagli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, compresi i parlamentari dell'opposizione comunista. In particolare si riferisce alla questione dei progetti strategici.

Ritiene tuttavia di dover mettere in guardia da una tendenza, quale è rilevabile in alcuni settori come quello dell'agricoltura e dell'agroindustria, a utilizzare i progetti strategici in modo che l'intervento straordinario finisce per supplire alle carenze dell'intervento ordinario. Da parte sua non vi è disponibilità ad accettare una impostazione di questo genere.

Sottolinea anche lui come positiva la innovazione relativa alla istituzione di un osservatorio, che rafforza indubbiamente i poteri del Dipartimento. Avverte però che esso costsituisce uno strumetno conoscitivo, non avente immediati effetti operativi. Ritiene che la via maestra sia costituita da un'utilizzazione ampia dello strumento del concerto, che il Ministro può accordare o meno alle altre amministrazioni in base a precise opzioni.

Si sofferma in particolare sul problema dell'acqua. Se si intende seriamente di insistere nella logica della ordinarietà degli interventi occorre stralciare la spesa dallo intervento straordinario e utilizzare lo strumento del concerto. La Agenzia dovrebbe integrarsi quindi con gli altri strumenti ordinari, a disposizione delle amministrazioni interessate alla materia.

Conclude il suo intervento soffermandosi sulla chiusura dei completamenti che dovrebbero essere trasferiti a soggeti decentrati individuando appropriate soluzioni – private, pubbliche, miste – per la gestione delle opere. Ritiene insomma che debba compiersi ogni sforzo perché le responsabilità siano assunte al di fuori dell'Agenzia.

Il deputato PERRONE ritiene che le linee strategiche esposte nel documento governativo possano giovare al Mezzogiorno. Rileva però come manchino indicazioni nella materia del credito e così pure in quella dei trasporti, che costituiscono una delle maggiori difficoltà nel Mezzogiorno. Tutto sommato però la parte programmatica costituisce l'aspetto più positivo della proposta complessiva avanzata dal Governo. Non gli sembra altrettanto positivo il giudizio da esprimere sul terzo piano annuale di attuazione il quale dovrebbe costituire esplicazione del programma generale. Si riferisce ad alcuni esempi come la istituzione di un centro moda a Napoli, la costruzione di ippodromi in Sicilia, il rifacimento del Viale Andrea Doria a Catania e così continuando. Tutte proposte che non si vede quale aggancio possano avere con le linee strategiche per la riforma dell'intervento straordinario.

Conclude sostenendo che il programma non si identifica con il programma di attuazione e quindi si riserva di esprimere un voto critico in sede di delibera del parere.

Il deputato SODDU esprime l'adesione alla relazione del senatore Tagliamonte. Ritiene che gli interventi straordinari continuino ad assolvere una funzione utile ma producano anche effetti controintuitivi: reazioni del Nord per sprechi e distorsione nell'uso delle risorse al Sud; una macchina complessa come quella prevista dalla legge 64 che ancora non si riesce a mettere in moto.

Esiste indubbiamente, malgrado sociologi e politici si ostinino a credere il contrario, una società civile molto forte, sottostante alle istituzioni, che vengono continuamente piegate ad interessi di parte. Il programma triennale ovviamente soffre anch'esso di questi condizionamenti ma tuttavia esprime lo sforzo di delineare una tendenza diversa. Allora il problema è di vedere se si riesce ad inserire il filone tradizionale degli interventi straordinari in una traccia profonda che sia finalizzata a priorità ben definite.

Ricorda come la legge 64 abbia operato una scelta per la valorizzazine dei livelli di autogoverno, soprattutto su scala regionale. Il programma triennale presceglie una linea di sintesi tra centralismo e decentramento delle funzioni. Esso potrà assolvere ad una funzione positiva solo se l'autorità centrale riuscirà a vincere la tendenza all'assistenzialismo e sviluppare una pressione molteplice e bilanciata sulle varie amministrazioni – attraverso accordi, intese, contratti eccetera – al fine di realizzare uno sforzo di convergenza. Sarebbe troppo comodo se, nella impossibilità di acquisire consistenti risultati, si finisse per rovesciare tutta la responsabilità sul decentramento.

Il deputato D'AIMMO dice che il documento del Governo descrive abbastanza bene una situazione per la quale i fondi della 64 venivano ogni anno rimodulati dalla legge finanziaria e poi utilizzati per destinazioni diverse. Ricorda come sul tema si siano sviluppate furiose polemiche, dalla spirale delle quali ci si sforza di uscire delineando una nuova strategia.

Le azioni strategiche corrispondono al bisogno essenziale di istituire un coordinamento con l'intervento ordinario. Si tratta di un'esigenza ricorrente, del resto presente anche nel disegno di legge n. 1896 Senato, presentato dal Ministro del Bilancio, il quale disegno è animato dalla intenzione di realizzare una sede e una convergenza di poteri per quel coordinamento, vincolo e controllo degli investimenti da più parti ritenuto indispensabile. Si augura che il nuovo testo scaturito dall'esame nella Commissione bilancio del Senato realizzi un passo avanti nella direzione giusta, anche se il testo iniziale comportava solo alcune modifiche all'ordinamento contabile dello Stato.

Tornando al documento programmatico proposto dal Governo chiede se in esso sono ccntenuti strumenti idonei a sollecitare il coordinamento. Il Capo del Dipartimento sostiene che le intese e gli accordi di programma hanno lo scopo di coinvolgere più amministrazioni nell'interesse al coordinamento; inoltre prefigurerebbero un embrione di struttura amministrativa capace di far convergere le linee di gestione risalenti a più ministeri.

La sua preoccupazione è che il ritorno ad un maggiore impegno da parte dello Stato centrale sia vanificato dalla assenza di una valida capacità di progettazione. Un patrimonio umano e progettuale come quello che si era formato attorno ai progetti speciali dovrebbe essere recuperato per priorità specifiche, come per esempio la emergenza idrica nel Mezzogiorno.

Conclude il suo intervento dichiarando di condividere nelle grandi linee la relazione del senatore Tagliamonte.

Il Presidente BARCA nel togliere la seduta ricorda che la Commissione è convocata per domani 29 marzo alle ore 9.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

Mercoledì 28 marzo 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente MARZO. — Intervengono il segretario generale della CISL, dottor Franco Marini, ed il coordinatore del settore industria, dottor Silvano Scagliola.

Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali.

Audizione del segretario generale della CISL.

Introduce un'ampia relazione il dottor SCAGLIOLA.

Intervengono quindi i deputati POLIDORI, PUMILIA, Vincenzo RUSSO, il senatore CROCETTA ed il Presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il segretario generale della CISL, dottor MARINI.

La seduta termina alle 12.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, PROFESSOR GIULIANO VASSALLI, IN MERITO ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 1° FEBBRAIO 1989, N. 30 (COSTITUZIONE DELLE PRETURE CIRCONDARIALI E NUOVE NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VIRGINIO ROGNONI**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

Comunicazioni del ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate):

Rognoni Virginio, *Presidente* 143, 150

Vassalli Giuliano, *Ministro di grazia e giustizia* 143

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,45.

Comunicazioni del ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30 (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del ministro di grazia e giustizia, professor Giuliano Vassalli, in merito allo stato di attuazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.

Invero da parte dei membri della Commissione, è stato chiesto che ella, signor ministro, venisse in Commissione per fornire un quadro esatto della situazione attuale in merito alle preture circondariali ed alle nuove norme relative alle sezioni distaccate, in relazione anche a numerose iniziative parlamentari volte ad innovare l'attuale quadro normativo.

La ringrazio, ministro Vassalli, di aver accolto questo invito con grande tempestività.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Grazie, onorevole presidente. Ho preparato un documento, di cui darò lettura e che verrà distribuito ai membri della Commissione, riguardante non solo il problema delle preture circondariali, ma anche – perché così mi sembrava che fosse stato richiesto – i criteri cui vorremmo ispirarci e che è opportuno cominciare a sottoporre fin d'ora all'attenzione del Parlamento per una delega legislativa relativa anche alle circoscrizioni territoriali e ai tribunali in modo particolare.

PRESIDENTE. Signor ministro, prima che lei dia inizio alle sue comunicazioni, desidero informarla di aver ricevuto dal presidente della I Commissione affari costituzionali una lettera in cui si sottolinea che le iniziative volte a costituire nuovi tribunali appartengono alla competenza di quella Commissione. Conseguentemente, sarebbe opportuno che la Commissione giustizia fornisse alla I Commissione un quadro di carattere generale sull'intera normativa.

Una volta ricevuta tale lettera, ho creduto opportuno di rimetterla all'attenzione del ministro perché indubbiamente la delineazione di un quadro di carattere generale, e quindi di una programmazione di eventuali nuove sedi di tribunale, rientra nella competenza specifica del ministro.

Pertanto, ministro Vassalli, lei riceverà questa lettera, se non l'ha ancora ricevuta. Per il momento mi limito a sottolineare quanto sia interessante allargare il tema del dibattito odierno.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La ringrazio, signor presidente. Come dicevo poc'anzi, la seconda parte della mia esposizione, tendendo a delineare i possibili criteri per una nuova dimensione delle circoscrizioni giudiziarie e dei tribunali ed eventualmente delle corti d'appello, è piuttosto tesa ad una riduzione, mentre so bene che esistono proposte di nuova costituzione che ritengo in linea di massima o in parte fondate.

L'ultima parte cui lei, signor presidente, ha fatto riferimento, non rientra nella mia relazione; ma mi dichiaro fin d'ora disponibile per venire a riferire, dal momento che questa parte potrebbe essere per le Commissioni interessate più

urgente, essendo stati presentati vari progetti di legge su cui si preme affinché vengano presi in esame.

La prima parte della mia relazione riguarda la revisione delle circoscrizioni giudiziarie pretorili, in modo particolare l'esigenza di rivedere la geografia pretorile.

Il riassestamento della geografia giudiziaria e l'impiego delle disponibilità dove esiste un effettivo bisogno sono istanze da sempre avvertite e ripetute in tutte le sedi per l'impossibilità di tenere in efficienza uffici giudiziari a resa minima.

La legge 1° febbraio 1989, n. 30, ha offerto l'occasione del riassestamento, sia pure circoscritto agli uffici di pretura (perché è chiaro che per gli altri uffici non si poteva procedere che per legge). Inoltre, la necessità di operare in tale senso era divenuta più stringente a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che, istituendo le procure circondariali, ha imposto l'impiego di magistrati e di personale presso i neocostituiti uffici; si aggiunga che, dovendo le indagini preliminari svolgersi presso ogni sezione distaccata (*ex* mandamento), si sarebbe verificata una mobilità dei magistrati del pubblico ministero del tutto sperequata rispetto alle modestissime esigenze di talune articolazioni nell'ambito del medesimo circondario, con un costo a forte incidenza negativa su altre articolazioni che viceversa richiedono una partecipazione più intensa dell'organo di accusa.

Per dare attuazione alla legge n. 30 e per operare quel riassestamento imposto dalle concrete esigenze nell'ambito delle disposizioni vigenti, il Ministero ha impostato un programma operativo le cui scansioni possono riassumersi come segue.

In primo luogo, avvalendosi dell'apporto di un'apposita commissione interdisciplinare, è stata approntata una circolare contenente le disposizioni sui servizi di cancelleria, sull'impiego del personale e sui rapporti fra sezioni distaccate e sede centrale. Si tratta di una completa rivisitazione che concerne ogni aspetto dei servizi, da quello operativo alla modulistica, dalle attrezzature alla posizione del personale, dal contenzioso ai servizi amministrativi.

In secondo luogo, ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 5 della legge n. 30, cioè la predisposizione dei presidi di cancelleria presso le sezioni distaccate, si è proceduto al riesame degli indici di lavoro concernenti le *ex* preture mandamentali (oggi sezioni distaccate), onde evitare di costituirli in sezioni aventi indice di lavoro esiguo con conseguente spreco di mezzi e alto tasso di sottoccupazione del personale, a svantaggio di sezioni particolarmente impegnate e dei neocostituiti uffici di procura circondariale.

Com'è noto, l'indice di lavoro viene calcolato dividendo i valori assoluti nazionali (cioè la somma delle sopravvenienze in tutta Italia concernenti il contenzioso pretorile) per il numero dei magistrati addetti alle preture; si ottiene così il « divisore nazionale ». Si dividono quindi i dati ponderati di ciascun ufficio (*ex* mandamento) per il « divisore nazionale » e si ottiene l'indice di lavoro specifico.

Questi dati sono stati censiti sulla domanda di giustizia e non sulla resa per non « penalizzare » uffici già mortificati da pigrizie o ritardi.

Si è deciso così di costituire i presidi di cancelleria in quelle sezioni distaccate con indice non inferiore a 0,49 (l'unità, essendo pari, ha un carico di lavoro tale da meritare la presenza di un pretore, cioè di mezzo pretore). Tuttavia si è tenuto conto, tra l'indice 0,49 e l'indice 0,40 – al di sotto del quale di solito non si scende – di situazioni particolari come l'ampiezza territoriale del bacino di utenza, l'orografia della zona, la difficoltà di accesso, il possibile isolamento per ragioni climatiche, il sistema viario, l'esistenza di normative singolari (come il sistema tavolare), in modo da temperare la « meccanicità » del dato numerico; quindi si è disposta la costituzione del presidio di cancelleria anche in sezioni con indice di lavoro inferiore a 0,49 allorché ricorressero le situazioni anzidette.

In terzo luogo, infine, la rivisitazione della geografia pretorile ha comportato

per l'amministrazione il potere-dovere di valutare il mantenimento o meno di sezioni distaccate – siamo alla cosiddetta fase soppressiva –, onde avvalersi della procedura di cui all'articolo 41 dell'ordinamento giudiziario che così recita: « La istituzione o la soppressione delle sedi distaccate di preture è disposta, quando ne ricorre la necessità o la convenienza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro ».

L'articolo 41 è senza alcun dubbio applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 30, che si è limitata a modificare soltanto alcune delle disposizioni della normativa anteriore, e cioè quelle concernenti la struttura mandamentale degli uffici, così come ha specificamente rilevato il Consiglio superiore della magistratura nella circolare n. 3885 del 13 marzo 1989.

Infatti l'espressione « sezione distaccata » è equivalente a quella di « sede distaccata », perché in primo luogo l'una rappresenta, come rappresentava la seconda, l'articolazione sul territorio del medesimo ufficio di pretura (oggi pretura circondariale, ieri pretura mandamentale); in secondo luogo, l'una costituisce, come costituiva la sede distaccata, una dimensione funzionale sul territorio di un ufficio unitario, priva di autonomia istituzionale; in terzo luogo, l'una non ha, come non l'aveva l'altra, un proprio organico, essendo il magistrato della sezione un « designato ad esercitare funzioni presso la sezione distaccata », ma rimanendo sempre nell'organico unico ed unitario della pretura circondariale; del pari non ci sono, per le sezioni, piante organiche autonome relative all'altro personale, tanto che l'ufficio di cancelleria (nell'accezione di servizio) può anche non essere costituito presso la sezione distaccata; la tabella C annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, è denominata tabella delle sezioni distaccate già comprese nei mandamenti preesistenti e, a norma dell'articolo 4, sostituisce la tabella C annessa al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sotto la denominazione sedi distaccate, sancendo così, anche sul piano formale, l'equivalenza delle espressioni.

In realtà l'uso del termine « sezione » nella nuova legge ha inteso riprodurre la nomenclatura delle articolazioni in sede centrale per indicare sia queste, sia le distaccate, come articolazioni (centrali e periferiche) dell'unico e unitario ufficio di pretura circondariale.

Fra le tesi di quanti (in particolare l'Associazione nazionale magistrati) auspicavano la completa disattivazione di tutte le sezioni distaccate corrispondenti alle *ex* preture mandamentali unipersonali (cioè 670 su 899) e la tesi di quanti (in particolare il Consiglio superiore della magistratura) sollecitavano la soppressione delle *ex* preture mandamentali congelate per esiguità di lavoro e di quelle scongelate nell'ultimo triennio, cioè con indice di lavoro non superiore a 0,99 (circa 350 soppressioni), il Ministero si è orientato per un piano di eliminazione di *ex* preture mandamentali con indice inferiore a 0,49, ma con i temperamenti anziesposti a proposito della costituzione dei presidi di cancelleria.

Trattasi di sezioni distaccate (comprese nell'attuale tabella B allegata alla legge n. 30 del 1989) corrispondenti ad *ex* preture mandamentali quasi tutte già comprese in quelle congelate e comunque tutte corrispondenti a sezioni ormai prive del presidio di cancelleria. In realtà costituivano veri e propri « rami secchi » con indice di lavoro medio dello 0,20, da un minimo di 0,05 ad un massimo (in pochi casi) di 0,48.

Si sono così recuperati, oltre a numerosi posti di magistrati in organico, un buon numero di cancellieri, segretari e coadiutori (complessivamente oltre mille unità) il cui impiego si è rivelato indispensabile per le procure circondariali.

Infine, per temperare ulteriormente il piano, si è previsto che alcune delle sezioni distaccate prese in considerazione fossero trasformate in sezioni senza presidio (cioè inserite *ex novo* nella tabella C), in modo che magistrato e cancelliere vi si possano recare periodicamente secondo le

esigenze della collettività locale o per procedimenti che impegnino più persone. Viceversa per le sedi periodiche, già comprese nella tabella C, si è operata una generalizzata disattivazione, giacché esse non corrispondevano più ai bisogni dell'utenza e, nella massima parte, risultavano di fatto non funzionanti.

Come gli onorevoli deputati sanno, attualmente si possono distinguere quattro categorie: le preture circondariali, a cui deve aggiungersi Caserta per le ben note ragioni; le preture con presidio di cancelleria; le preture distaccate senza presidio di cancelleria ed, infine, le preture soppresse denominate eufemisticamente disattivate, che sono circa 272.

Ci si riserva di procedere – se possibile – a concentrazioni ulteriori fra sezioni ubicate a breve distanza fra di loro o rispetto alla sede circondariale, previo esame delle possibilità organizzative e di ricettività edilizia dell'ufficio accorpante. Tale operazione è stata possibile, allo stato, soltanto per le quattro sezioni distaccate comprese nel perimetro urbano di Genova, perché quei dati già risultavano acquisiti e tranquillanti; comunque, tutti invocavano tale concentrazione in Genova centro.

L'operazione si è ultimata con i decreti presidenziali del 1989, pubblicati sul *Bollettino ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1989, di cui sono state inviate copie ai componenti di questa Commissione, così come si è immediatamente provveduto a fornire una copia ai parlamentari che ne hanno fatto richiesta. Questo « potente » bollettino contiene tutti i dati relativi ai decreti presidenziali emanati nel luglio del 1989, registrati dalla Corte dei conti il 9 agosto e pubblicati il 24 ottobre 1989.

Per quanto riguarda i successivi assestamenti (ora comprendo l'interesse della Commissione, dal momento che su tale materia sono state presentate proposte parlamentari), è in corso un lavoro di revisione concernente la collocazione dei singoli territori comunali negli ambiti giudiziari delle sezioni distaccate, soprattutto in ordine ai territori di quelle soppresse.

A parte il fatto che non si può escludere qualche inesattezza nell'originaria denominazione di detti ambiti, attese le difficoltà oggettive in cui si è imbattuto il piano complessivo, possono comunque rendersi opportune alcune varianti determinate da fatti sopravvenuti o da fenomeni sviluppatisi *medio tempore*. Tra l'altro, il piano è stato elaborato « a tavolino », effettuando numerose ispezioni locali, ma non abbiamo potuto inviare un magistrato o funzionari del Ministero in tutto il territorio nazionale a constatare le maggiori o minori difficoltà della rete viaria. Ad esempio, il completamento di una nuova rete viaria può rendere più agevole per la collettività locale gravitare – a fini di giustizia – sul comune ov'è la sede centrale del circondario e non più su quello ov'è ubicata una sezione; piani di sviluppo edilizio e nuovi insediamenti industriali possono determinare variazioni apprezzabili per un diverso accorpamento; la costituzione di nuovi circondari – come quello di Gela o qualche altro oggetto di recente dibattito parlamentare, cui si è riferito il presidente Rognoni – possono a loro volta consigliare aggiustamenti nell'attuale assetto della geografia pretorile. Occorre anche tener conto del primo periodo di sperimentazione del nuovo rito penale per quanto risulti di rilievo nella materia *de qua*.

Gli uffici del Ministero hanno classificato tutte le indicazioni pervenute dai comuni, dai consigli forensi, dalle magistrature locali e stanno procedendo a valutazioni finalizzate attraverso un metodo e un'analisi *standard* che tiene conto delle possibili varianti e della capacità di carico conseguente alla legge n. 30 del 1989, nonché della forza d'impatto delle riforme di rito.

Non si esclude che i miei successori – personalmente non assumo alcun impegno – allorché questo esame sarà ultimato e le situazioni si saranno sufficientemente sedimentate, potranno decidere la costituzione o ricostituzione di qualche altro presidio, di tabella B o C, avvalendosi dell'articolo 41 dell'ordinamento giudiziario, che – lo ricordo – prevede appunto

la soppressione o la costituzione delle sedi distaccate di pretura. È utile ribadire l'estrema cautela con cui occorre muoversi per non correre il rischio di conferire intempestiva valenza sintomatica a situazioni destinate a riassorbirsi secondo un processo di naturale assestamento.

Una notizia che non è riportata nella relazione riguarda la possibilità di procedere, in un primo momento, ad un'eventuale soppressione di taluni presidi, visto che, per esempio, da Brescia abbiamo ricevuto segnalazioni in tal senso, anche se, ovviamente, si tratta di casi rarissimi. Di fronte a possibili soppressioni vale il principio qui enunciato della massima cautela, ma, inizialmente, potremmo procedere con minori difficoltà a taluni accorpamenti, laddove essi siano risultati sbagliati, rendendoli più adeguati alle necessità del caso.

Annuncio fin da adesso che – pur essendo contrari a qualsiasi revisione parziale, in quanto vi sarebbe la necessità di procedere ad una revisione di carattere generale da effettuare con estrema cautela per non ridare vita a fenomeni di ricostituzione di sedi più o meno inutili – per ragioni di carattere internazionale dovremmo forse fare un'eccezione per Pantelleria (che non comporterebbe oneri finanziari) dove per altro riteniamo sufficiente l'opera di un vicepretore onorario, del resto già assegnato. Quindi, solo per una questione di immagine – non per far fronte a reali esigenze per le quali sarebbe invece sufficiente il pretore di Marsala – potrebbe sorgere nuovamente questo unico problema di Pantelleria.

Per quanto riguarda la revisione delle circoscrizioni dei tribunali, devo dire che la loro geografia e, più in generale, quella degli uffici giudiziari, risponde a molteplici stratificazioni storiche, i cui elementi si sono intrecciati tra loro, spesso perdendo i connotati di origine. È inutile premettere che la materia in esame è sottoposta ad un'assoluta riserva di legge. Per le preture vi è il regio decreto n. 12 del 1941, mentre per i tribunali, per le sezioni distaccate e per le corti d'appello è necessaria una legge del Parlamento. Si tratta poi di stabilire se si ricorrerà a legge-delega – soluzione che il Governo auspica – oppure a legge vera e propria come è avvenuto, per esempio, per la costituzione del tribunale di Gela o come si auspica per quelli delle altre sedi cui accennava il presidente.

Con l'unificazione vennero conservati tutti gli uffici giudiziari degli Stati preunitari, nonostante che la legge 2 aprile 1865 n. 2215 conferisse facoltà al Governo di ridisegnare l'intera geografia; in realtà questa legge rimase inattuata, soprattutto perché non si vollero alterare assetti e tradizioni locali in un periodo di difficile assestamento del processo di unificazione politica e burocratica del nuovo Stato. A questo riguardo vi è un bello studio del Picardi, *La riforma giudiziaria in Italia fra il secolo XIX e il secolo XX*, (in *Rivista di diritto procedurale* 1988, p. 948). A parte ciò, la collocazione di alcuni tribunali rispondeva alle difficoltà orografiche di determinate aree, allo stato delle comunicazioni e dei trasporti dell'epoca, ovvero si ispirava ad elementi caratteristici quali la presenza di uffici amministrativi di rilievo (ad esempio gli uffici immobiliari), o teneva conto di particolari indici di criminalità.

In prosieguo di tempo furono costituiti nuovi tribunali in relazione alla istituzione di nuove province o anche per finalità premiali – nel periodo fascista si è addirittura « premiata » Santa Maria Capua Vetere e « punita » Caserta con espresse previsioni normative – a beneficio di determinate aree; tuttavia non si provvide ad eliminare in contemporanea uffici la cui esistenza o collocazione non avesse più ragion d'essere perché sterilizzati da fenomeni di redistribuzione demografica, o perche il sistema viario e dei trasporti aveva finito per compensare difficoltà di orografia e di clima, o perché la domanda di giustizia era venuta ad orientarsi e a collocarsi in modo diverso a seguito di differenti concentrazioni urbane, nuovi insediamenti industriali, eccetera.

Allo stato il numero e la distribuzione degli uffici sono rimasti pressoché inalte-

rati, con notevoli caratteri di disomogeneità; vi sono tribunali dove, per indici di lavoro e per esiguità del bacino di utenza, il costo amministrativo è altissimo, nel senso che il numero dei magistrati impiegati e l'entità delle strutture di supporto costituiscono uno spreco rispetto agli indici di risposta; e ve ne sono altri che, per ampiezza della circoscrizione e del numero o densità di residenti nel territorio, richiedono personale e mezzi molto consistenti, con una strutturazione così complessa da dar luogo a megauffici di difficile governabilità, con resa inferiore all'impiego di uomini e mezzi nel rapporto costi-benefici. Si aggiunga che gli effetti della revisione recata dalla legge n. 30 del 1989 sono stati parzialmente mortificati dal reticolo circondariale, mentre una rivisitazione di tale reticolo tornerebbe ad ulteriore vantaggio della stessa geografia pretorile. Per il disbrigo dei carichi di lavoro delle preture, ci si è dovuti appoggiare ai circondari; una revisione di questi ultimi, infatti, potrebbe avere un positivo effetto sulla più ampia revisione della geografia pretorile.

Prima di esporre i tratti salienti della revisione occorre dire che si fa ricorso al sistema della delega, a nostro avviso, perché meglio rispondente agli aspetti operativi della riforma; infatti, una volta che il Parlamento abbia fissato, nella sua alta determinazione, i criteri della riforma, le operazioni tecniche di misurazione e ponderazione dei flussi di lavoro, di valutazione degli adattamenti e dei correttivi alle risultanze econometriche, ben possono essere svolte dall'Esecutivo ai fini della determinazione del piano generale. Ma, come si dirà in seguito, gli snodi finali del lavoro tecnico saranno accompagnati e suffragati da pareri sia di entità esponenziali delle realtà locali, sia del Consiglio superiore della magistratura, sia di un'apposita commissione cui partecipa una rappresentanza parlamentare, questione quest'ultima che affronterò al termine della relazione.

Esporrò ora i punti sui quali s'intende articolare il provvedimento di revisione, cioè il famoso disegno di legge-delega che il Governo non ha ancora presentato.

Il principale criterio per ricostruire la geografia dei tribunali è quello dei carichi ponderati di lavoro calcolati sull'ultimo quinquennio (1985-1989) nel rapporto « procedimenti in entrata – procedimenti esauriti »; occorre, cioè, determinare il criterio *standard* al di sotto del quale la permanenza di un tribunale è antieconomica.

A tal fine bisogna prendere in considerazione:

a) il numero complessivo dei procedimenti civili contenziosi e dei procedimenti penali dibattimentali affluiti nei tribunali nel quinquennio 1985-1989, in modo da fondarsi su uno spettro valutativo abbastanza ampio; l'operazione va fatta non sui valori assoluti, bensì sui valori sottoposti ad un indice di ponderazione che consenta un calcolo omogeneo per procedimenti (civili e penali) di diversa natura e importanza;

b) l'organico dei magistrati nei tribunali, che attualmente è di 2900 unità, cui si aggiungono 910 magistrati delle procure della Repubblica; come gli onorevoli deputati potranno leggere da una tabella allegata alla relazione, nelle 2.900 unità sono compresi i magistrati dei tribunali di sorveglianza e dei minorenni;

c) la dimensione « ottimale minima » dell'ufficio che, tenendo conto delle esigenze del contenzioso civile, del GIP, del dibattimento penale e delle funzioni di sorveglianza, si valuta di consistenza non inferiore alle sei unità.

Noi calcoliamo che per ogni tribunale le sei unità corrispondano al minimo necessario, anche se oggi vi sono tribunali con quattro magistrati e qualcuno perfino con due.

Orbene, dividendo il numero complessivo dei procedimenti per i posti in organico, si ottiene il carico medio di ciascun magistrato presso il tribunale; lo si moltiplica per sei, così da ottenere il carico medio di un ufficio in composizione otti-

male minima, e si moltiplica il valore ottenuto per cinque (cioè la consistenza quinquennale del periodo considerato) in modo da ottenere il carico medio di un quinquennio secondo la formula: A : B x C x 5 = X.

In definitiva, rientrerebbero nella fascia di soppressione i tribunali – qui tremiamo ! – che abbiano avuto, nell'ultimo quinquennio, un flusso di lavoro inferiore ad X (sulla base delle indagini già effettuate dal Ministero il valore X si aggira intorno alle 3.300-3.500 unità di carico nel quinquennio).

Il criterio innanzi descritto, pur costituendo la base dell'intero discorso, ha ovviamente bisogno di correttivi che ne attenuino la meccanicità in relazione ad una gamma di esigenze sociostrutturali, e cioè: i collegamenti viari; l'importanza delle strutture carcerarie esistenti in sede; la consistenza degli insediamenti operativi e industriali in rapporto alla tipologia zonale; l'eventuale esistenza in loco di moderni e attrezzati edifici giudiziari: si tratta, onorevole Fumagalli Carulli, della questione di cui non si è tenuto sempre conto a proposito delle preture.

I criteri di delega determineranno la misura e il meccanismo di correzione del criterio-base.

Vanno poi considerati altri due criteri, che possiamo chiamare di orientamento per il nuovo reticolo giudiziario, cioè la tendenziale corrispondenza del tribunale alla realtà provinciale per un verso e – in ordine ad uffici di minore entità anche in previsione di più circoscrizioni al posto degli attuali « mega-circondari » – l'individuazione di uno *standard* del tribunale con 15-20 magistrati.

In tal modo, alle attuali fasce (costituite da megauffici con 100-150 magistrati, uffici medi, uffici modesti o modestissimi e come tali antieconomici) si sostituirebbero due sole fasce composte da tribunali medi e tribunali medio-grandi. Si noti in proposito che da rilevazioni e da studi specificamente effettuati è risultato che tribunali troppo grandi e con bacino di utenza molto ampio sono, per un verso, difficilmente governabili e, per altro verso, a resa giudiziaria (in termini di produttività) inferiori alla media; tribunali molto piccoli e con bacino di utenza esiguo sono, per un verso, antieconomici nel rapporto costi-benefici, per altro verso non produttivi anche sotto il profilo dei ritmi di resa, perché la magistratura è scarsamente stimolata; tribunali medi e con bacini di utenza calibrati ed omogenei rappresentano lo *standard* ottimale per la governabilità dell'ufficio, per il rapporto costi-benefici, per il tasso di resa sufficientemente stimolato da sopravvenienze cui far fronte con ritmi di lavoro accettabili.

Determinato il piano numerico regione per regione secondo i criteri innanzi esposti, occorrerebbe acquisire, ai fini dell'allocazione, il parere dell'ente regionale; in altre parole, si attribuisce a ciascun territorio il numero e la consistenza dei tribunali e si invita la regione ad esprimersi (entro un certo termine) circa la collocazione e l'ambito territoriale di giurisdizione, nel rispetto della quota stabilita; si procederà quindi ad accorpamenti, ad aggregazioni ed a separazioni, fatta salva l'integrità dei singoli comuni, in modo da delineare la mappa dei tribunali sotto i profili della consistenza numerica complessiva, della consistenza organica di ciascuno, dell'ambito territoriale e della sede.

L'importanza dell'iniziativa e la complessità dei problemi tecnici e sociali da risolvere richiedono che l'ultima fase dell'*iter* realizzativo (mi riferisco sempre all'*iter* di formazione di un decreto legislativo) abbia il contributo del Consiglio superiore della magistratura (a parte il suo intervento in ordine al disegno di legge, sancito dall'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195) e di un'apposita commissione composta da un certo numero di parlamentari, di avvocati designati dal consiglio dell'ordine e di rappresentanti del personale dell'amministrazione giudiziaria; entrambi gli organismi saranno (o meglio, sarebbero) invitati ad esprimere il loro parere sul merito del piano elaborato dal dicastero, anche in

rapporto ai criteri anzidetti ed alle indicazioni delle regioni.

Ovviamente, i vari passaggi operativi e consultivi vanno cadenzati secondo termini sufficienti, ma abbastanza contenuti, in modo che il piano possa trasfondersi nei provvedimenti definitivi entro un congruo lasso di tempo, che rappresenta il termine di delega (dieci-dodici mesi).

Il documento che ho appena esposto è accompagnato da altre documentazioni che consegno alla Commissione, consistenti precisamente in un prospetto dei tribunali (distinti per distretto), indicante il personale dell'ufficio, il bacino di utenza ed i carichi di lavoro; un prospetto recante la situazione degli uffici pretorili conseguente alla legge 1° febbraio 1989, n. 30; l'elenco delle sezioni distaccate della tabella B e della tabella C allegate alla legge 1° febbraio 1989, n. 30; l'elenco delle sezioni distaccate, già comprese nella tabella C allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, soppresse a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nel luglio del 1989; un prospetto riguardante la situazione attuale, analizzata per singoli distretti. Desidero inoltre richiamare all'attenzione della Commissione il bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 31 luglio 1989, n. 14.

Da ultimo desidero far presente, anche per ricordare l'opera di un carissimo amico prematuramente scomparso, che nella definizione dei criteri cui il decreto legislativo dovrà attenersi per la revisione dei tribunali si è tenuto in grande considerazione il disegno di legge che fu presentato dal ministro Bonifacio nel corso della VII legislatura, precisamente il 29 agosto 1978, che non giunse mai all'esame del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Vassalli per le comunicazioni testé rese ed anche per il ricco *dossier* che ha voluto predisporre, che sarà utilmente esaminato dai commissari.

Come il ministro ed i colleghi sanno, non si potrà aprire ora il dibattito, dovendo tenersi tra breve una riunione del Comitato dei diciotto delle Commissioni riunite I e II, per svolgere un'attività servente nei confronti dell'Assemblea in relazione al provvedimento di riforma del sistema per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura.

Il dibattito sulle comunicazioni del Governo è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali alle 12,30.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MARZO 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE, ONOREVOLE CARLO VIZZINI, SUI PROBLEMI DELLA PESCA MARITTIMA ANCHE NELLA PROSPETTIVA DEL PIANO TRIENNALE 1991-1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANTONIO TESTA**

INDICE DEGLI INTERVENTI

PAG.

Audizione del ministro della marina mercantile, onorevole Carlo Vizzini, sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993:

Testa Antonio, *Presidente* 153, 157, 160, 164, 171, 176, 177
Baghino Cesco Giulio 158, 159, 160, 172, 174, 175
Cerofolini Fulvio 164, 173, 174
D'Amato Carlo 164, 176
Donati Anna 171, 172, 173, 176, 177
Manfredi Manfredo 160, 161
Menzietti Pietro Paolo 158, 159
Procacci Annamaria 168
Reina Giuseppe 175, 176
Sinesio Giuseppe 157
Valensise Raffaele 164, 172
Vizzini Carlo, *Ministro della marina mercantile* 153, 159, 161, 171, 173, 176, 177

Sull'ordine dei lavori:

Testa Antonio, *Presidente* 162, 163
Angelini Giordano 162, 163
Cerofolini Fulvio 163
Lucchesi Giuseppe 162, 163
Procacci Annamaria 163
Vizzini Carlo, *Ministro della marina mercantile* 163

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

Audizione del ministro della marina mercantile, onorevole Carlo Vizzini, sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del ministro della marina mercantile, onorevole Carlo Vizzini, sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.

Do la parola al ministro, per la relazione.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Ho chiesto di essere ascoltato e di rendere quest'audizione alla IX Commissione della Camera dei deputati in ordine soprattutto ad un problema, rispetto al quale in questi mesi la polemica sta diventando rovente, che riguarda l'uso delle reti derivanti per la pesca del pesce spada.

Questo tipo di pesca ha assunto una certa rilevanza nel nostro paese a partire dagli anni sessanta e si è poi sviluppato in modo molto consistente soprattutto negli ultimi dieci anni. È un tipo di pesca che attualmente viene praticato nel mar Tirreno e nel mar Ligure e che, al di là di informazioni e comunicazioni che sono state date da fonti varie, riguarda attualmente non meno di 700 imbarcazioni, con un impiego a mare – cioè, escluso l'indotto – di 3.500 addetti. È un'attività che manifesta la propria maggiore rilevanza dal punto di vista economico soprattutto nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Liguria.

Le associazioni ambientaliste si sono battute e si battono per l'immediata messa al bando di questo tipo di pesca che finisce per provocare catture accidentali di delfini, cetacei ed altre specie marine.

L'amministrazione, nella duplice considerazione dell'utilità di salvaguardare gli *stock* di pesce spada, la cui taglia media è andata diminuendo negli ultimi anni, e della necessità di tutelare le specie protette, ha adottato, a partire dallo scorso mese di luglio, una serie di provvedimenti che desidero elencare. È già previsto, allo stato, il blocco *sine die* del rilascio di nuove licenze per reti derivanti. La pesca con queste reti è stata vietata nel mese di ottobre, mese nel quale, oltretutto, i tecnici valutano esserci un momento di crescita del pesce spada che lo vede in condizioni di essere sotto misura, il che potrebbe causare un'accentuazione nella cattura di pesci di taglia inferiore a quella consentita.

Successivamente si è ritenuto di interdire questo tipo di pesca dal 1° novembre 1989 al 31 marzo 1990 e contemporaneamente il Ministero della marina mercantile ha conferito tre studi, rispettivamente all'ICRAP, all'IRPEM-CNR di Ancona ed all'Acquastudio di Messina, sia per accertare la consistenza degli *stock* di pesce spada sia per studiare e verificare nuovi sistemi di calata della rete, modifiche all'attrezzo stesso ed accorgimenti tecnici di cui dotare la rete per eliminare o ridurre al minimo il fenomeno del *by catch*. Questi studi ovviamente non sono

ancora nella fase terminale e saranno consegnati all'amministrazione entro l'anno in corso.

Rispetto alla situazione in cui ci troviamo, scadendo il 31 marzo prossimo il decreto che vieta la pesca con le reti derivanti, abbiamo di fronte a noi tre possibilità: le due estreme consistono nel non far nulla (il che, scadendo il decreto, porterebbe ad una ripresa della pesca alle condizioni precedenti), oppure nell'abolizione immediata di tale tipo di pesca. Tra queste due soluzioni si colloca quella di una disciplina provvisoria che contenga le necessarie cautele sia per il pesce spada sia per le specie protette, in vista dell'abolizione in tempi medi di tale tipo di pesca, con le connesse misure tecniche e finanziarie per la riconversione delle imbarcazioni interessate.

La proposta che ho avanzato come amministrazione e sulla quale ho acquisito il parere della commissione nazionale consultiva per la pesca – commissione nella quale sono rappresentate le categorie economiche ed anche i ricercatori – è quella di puntare sostanzialmente ad una graduale abolizione .di questo tipo di pesca, disciplinando temporaneamente la materia con una serie di accorgimenti e studiando un sistema di riconversione che, nel tentativo di evitare un danno in un settore della pesca, non si riveli poi dannoso nei confronti degli altri settori verso i quali deve puntare la riconversione.

Debbo fare una premessa che riguarda i problemi legati alla politica comunitaria nel settore della pesca. Ad oggi, manca la definizione di una politica della Comunità economica europea per il Mediterraneo e pertanto anche un divieto totale, da parte italiana, dell'uso di questo tipo di reti potrebbe essere rivolto esclusivamente ai nostri pescatori perché, per le imbarcazioni di altri paesi, riguarderebbe soltanto le acque territoriali; è noto, infatti, a tutti coloro che si occupano della materia, che nel bacino del Mediterraneo, al di fuori della fascia costiera di 12 miglia, giapponesi e sudcoreani esercitano questo genere di pesca. Un provvedimento dell'autorità italiana sarebbe perciò in questo senso assolutamente inefficace.

Le stesse osservazioni connesse alle azioni compiute dai parlamentari del gruppo verde presso il Parlamento europeo sono state formulate dai rappresentanti della Comunità che sono consapevoli della possibilità di operare nel golfo di Guascogna, ma non nel bacino del Mediterraneo. In buona sostanza, fanno riferimento alla necessità – da noi ampiamente riconosciuta – di una graduale rimozione degli strumenti da pesca in questione per una riconversione verso mezzi più selettivi. Lo stesso commissario della CEE per la pesca marina ha di recente fatto presente che un provvedimento comunitario di divieto riguarderebbe soltanto mari diversi dal Mediterraneo, per l'assenza di una politica comune nel settore della pesca nel bacino in questione. Il Governo italiano non solo si è lamentato a più riprese di tale assenza, ma ha anche chiesto più volte (me ne sono fatto personalmente interprete nelle sedute dei consigli dei ministri competenti) che si predisponesse un regolamento in questa direzione.

Il problema non riguarda soltanto la vicenda specifica della pesca con reti derivanti, ma anche tutta una serie di misure da adottare nel Mediterraneo. Esse avrebbero un senso se si attuasse una politica comune che consentisse ai paesi della CEE che si affacciano sul Mediterraneo di dialogare in modo più incisivo con i tanti paesi extracomunitari bagnati dal Mediterraneo e con i quali sono in atto contenziosi di altra natura. Basta citare, a questo proposito, le vicende riguardanti il canale di Sicilia, che nei giorni scorsi hanno suscitato notevoli preoccupazioni in relazione alla sicurezza dell'armamento di Mazara del Vallo e alle continue catture di pescatori (e non di pesci spada) compiute dalle autorità tunisine, le quali rifiutano persino il pattugliamento congiunto del canale di Sicilia, mentre invece tale richiesta potrebbe consentire di accertare le infrazioni in contraddittorio.

La volontà del Governo italiano è di determinare, con il piano triennale che è

in avanzato stato di relazione, sulla base delle risultanze finali degli studi conferiti, una serie di sistemi selettivi verso i quali far riconvertire le imbarcazioni armate con le spadare, valutando il fabbisogno finanziario necessario per attuare tale riconversione.

Si tratta di una questione che debbo porre con serenità, ma anche con grande fermezza. Al di là di alcune sensibilità, che poi cambiano (giustamente, dico io) e ci conducono ad operare scelte diverse, dobbiamo considerare che siamo di fronte a persone che, a torto o a ragione, sono state autorizzate, negli anni scorsi, con regolare licenza, a svolgere questo tipo di attività, per la quale sono stati anche sospesi i contributi pubblici esistenti in passato accanto agli investimenti privati. Si tratta di persone che sono state autorizzate dallo Stato a compiere investimenti per svariati milioni per esercitare un'attività in un momento in cui non esistevano polemiche. È evidente, perciò, che nessun ragionamento di riconversione può essere attuato se non si avvia, parallelamente, un impegno di risorse finanziarie che consentano, una volta valutata la direzione verso la quale indirizzare la riconversione, di ritirare le reti in questione, concedendo indennizzi e consentendo che gli equipaggi siano rivolti verso un altro tipo di pesca. È questa la direzione di marcia per la quale l'amministrazione della marina mercantile sta lavorando in vista del completamento del citato piano triennale.

Pertanto, occorre un decreto che limiti l'attività in questione, con una forte premessa di tipo politico che indichi chiaramente la direzione di marcia scelta dal Governo italiano. Mi riferisco alla graduale abolizione di questo tipo di pesca, alla riconversione ed a un'azione forte del Governo italiano all'interno della CEE per giungere ad una politica comune nel bacino del Mediterraneo (in quest'ultima direzione, sono pronto in qualunque momento ad effettuare tutti i passi necessari) e al reperimento, infine, delle risorse necessarie per riconvertire il settore con il piano triennale (valutiamo tali oneri tra gli 80 e i 100 miliardi). Va osservato che nel frattempo l'attività non potrà a nostro avviso essere disciplinata con i criteri seguiti in passato; siamo pronti ad adottare, se vi fosse il consenso degli onorevoli commissari di questa Commissione, un provvedimento contingente, che, affermando in premessa la direttrice di marcia secondo le linee che ho prima annunziato, disciplini in modo molto più drastico la lunghezza delle reti. Ricordo, infatti, che sono state raggiunte estensioni anche di 40 chilometri, mentre riteniamo che possano essere fissate misure, per le reti destinate alla pesca non ravvicinata, che non superino i 9 chilometri. Occorrerà inoltre disciplinare la misura delle maglie, la distanza tra le reti stesse, la capacità di stabilire canali di navigazione nelle zone antistanti l'accesso ai porti (con il contributo dell'autorità marittima locale, sentite le commissioni consultive) e considerare la possibilità di interdire, in alcune specifiche zone, questo tipo di pesca e l'eventualità di prevedere l'imbarco, su questi natanti, di ricercatori che, autorizzati dal Ministero e su richiesta specifica, possano osservare concretamente come si svolge la pesca; si potrebbe pertanto consentire la ripresa dell'attività dal 1° aprile.

Esistono altre due misure sulle quali voglio attirare l'attenzione della Commissione, che rappresentano il frutto degli incontri avuti con i rappresentanti delle categorie interessate. Avevamo ipotizzato che si potesse immediatamente attuare un sistema di calata della rete diverso da quello tradizionale, che sarebbe effettuato non a pelo d'acqua ma sotto la superficie, ad almeno quattro metri di profondità. A questa misura, che potrebbe essere attuata immediatamente, sono rivolte due obiezioni. La prima, che ho l'obbligo di rappresentare al Parlamento, è che si tratta di un intervento ancora da verificare a livello sperimentale; la seconda è che si tratta di un'operazione costosa e tecnicamente molto difficile. Ci si chiede perciò se, dato il carattere sperimentale e considerando il principio di fondo secondo il quale si va verso l'eliminazione

di questo tipo di reti, sia utile o meno (le categorie interessate sostengono che non lo è) far sostenere agli interessati una spesa per la riconversione di reti adoperabili sostanzialmente soltanto per questa stagione. Mi è stato spiegato, da un punto di vista tecnico, che per tenere le reti ad una profondità di quattro metri occorre acquistare un gran numero di gavitelli in più e che quando la rete è tutta sotto la superficie dell'acqua per diversi metri ha la tendenza a restringersi ed a divenire, quindi, un muro che finisce per non essere più adatto a questo tipo di pesca.

Il progetto che sottopongo alla vostra attenzione è di considerare tale ipotesi nell'eventuale premessa del decreto, affinché l'Istituto di ricerca scientifica applicata alla pesca, operante nell'ambito del Ministero, la sperimenti e possa essere compiuta successivamente, nel giro di due o tre mesi, una valutazione sulla possibilità di adottare il sistema e sugli oneri che esso comporta. Occorre, comunque, considerare che non si tratterebbe di una riconversione definitiva, dato che quest'ultima sarebbe indirizzata verso altri tipi di pesca.

Aggiungo che vi è la mia disponibiiltà, in quanto rappresentante del Governo, ad utilizzare, dopo aver compiuto una verifica in merito con le forze politiche e con le categorie produttive, i dieci miliardi stanziati nel fondo globale per il fermo biologico, ivi compreso l'uso delle reti derivanti, per provare ad organizzare un periodo di fermo di circa un mese nella stagione che viene considerata di riproduzione, a cavallo tra giugno e luglio; i dieci miliardi potrebbero, cioè, essere impiegati per attuare un fermo biologico indennizzato, naturalmente *una tantum*. Tale disponibilità andrà comunque verificata a livello tecnico con gli operatori del settore.

È stata poi sottoposta all'attenzione del Ministero la possibilità di non consentire il passaggio delle licenze, nell'ambito del loro numero chiuso, da un soggetto ad un altro; esiste la disponibilità del Ministero ad adottare tale tipo di provvedimento. In proposito, però, vorrei fare presente che la licenza per la rete derivante è compresa in una licenza di pesca stagionale normalmente polivalente, comprendente le reti da posta, le nasse, nonché le reti derivanti; quindi, a mio avviso, il passaggio cui accennavo si potrebbe evitare con la cancellazione della sola voce relativa alle reti derivanti dalla licenza, e non con il ritiro dell'intera licenza, che è, come riferivo, polivalente. Diversamente, finiremo per vietare anche altri tipi di pesca, oltre a quello con reti derivanti.

Quelle che ho descritto sono le misure e la direttrice di marcia che desideravo prospettare alla Commissione trasporti della Camera, nella consapevolezza che siamo di fronte ad uno scontro tra due categorie. Vi è una durissima protesta degli ambientalisti, che ha un largo seguito nell'opinione pubblica, anche perché è comprensibile che quando viene mostrato in televisione un delfino imprigionato nelle reti delle « spadare » si provoca una forte reazione emotiva negli spettatori.

Personalmente, però, sono convinto che non sia giusto considerare i pescatori nemici del mare, poiché questi ultimi si trovano probabilmente in ben altre categorie; sono altresì convinto che nessun pescatore scenda in mare con l'intento, o con il gusto, della cattura di un delfino la quale può creargli soltanto imbarazzi, danni alle reti e complicazioni.

Alcuni rappresentanti delle categorie economiche – riferisco la loro tesi – sostengono che la cattura dei delfini avviene essenzialmente in un certo tipo di acque, quelle più inquinate, poiché i delfini non riescono più ad utilizzare il « biosonar » quando sono affetti da malattie che derivano dall'inquinamento delle acque; infatti, sembra che, per esempio, un maggior numero di catture accidentali di delfini avvenga nel mar Ligure piuttosto che nella zona delle Eolie, dove il mare è più pulito. Non posso, tuttavia, affermare che al riguardo mi risultino accertamenti scientifici.

La soluzione intermedia, come sempre avviene, finisce per non soddisfare né la

categoria dei pescatori, né quella degli ambientalisti. In piena coscienza, però, pur affermando che si sta imboccando definitivamente una strada che va verso l'eliminazione e la riconversione del tipo di pesca con reti derivanti, ritengo che vada considerato che vi sono 3.500 famiglie che vivono di essa, a parte l'indotto, per cui è necessario operare con quei tempi e con quel gradualismo che consentano di fornire una risposta anche sul piano dell'occupazione. Quella descritta è l'impostazione che ho ritenuto di sottoporre alla valutazione della IX Commissione trasporti della Camera.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Vizzini. Invito ora i colleghi che lo desiderino ad intervenire.

GIUSEPPE SINESIO. Desidero innanzitutto complimentarmi con il ministro Vizzini non solo per la sua competenza, ma anche perché egli ha mostrato di avere a cuore i problemi che ci ha descritto.

Si tratta di una *vexata quaestio* che dura da molti anni. In proposito, va innanzitutto osservato che la pesca ha pagato tutti i conti del nostro paese ! La sua vera tragedia comincia quando, per avere dollari, abbiamo esportato le motozappe, o i cappelli Borsalino del Piemonte (senza voler polemizzare con nessuno); però, dal momento che i paesi destinatari delle nostre esportazioni non disponevano di dollari, abbiamo dovuto importare sardine sott'olio, pesce spada e così via.

Tale situazione non può durare eternamente; la pesca è ormai ridotta ai minimi termini. Oggi, si dedica alla pesca soltanto chi non ha la possibilità di trovare un altro lavoro; nessuno, infatti, vuole svolgere un'attività che non solo non è redditizia, ma si è anche incancrenita su problemi inesistenti, che si vogliono far diventare reali. Non si può bloccare un'attività soltanto perché c'è qualcuno che, dall'oggi al domani, « si sveglia » sollevando determinate polemiche, o perché è stato ucciso un delfino ! Sono di un paese di mare, ho visto i delfini accidentalmente catturati: nel loro ventre si trova plastica e bottiglie gettate dai piroscafi e dai motopescherecci. È per tale ragione che i delfini perdono la capacità di percepire dove si trovino le reti.

Pertanto, signor ministro, occorre rinviare ogni provvedimento almeno sino a luglio-agosto; è necessario, inoltre, varare un piano che consenta ai pescatori di disporre del tempo indispensabile per potersi « riattrezzare ». A tal fine, devono anche essere organizzati incontri con gli operatori del settore, che possono ormai essere considerati soltanto i rappresentanti residuali di quella che era un'attività produttiva.

In presenza del dramma della fine della pesca oltre gli stretti (per vent'anni è stata praticata la pesca nell'oceano Atlantico), si pensa ora di chiudere un'attività che rappresenta anche una scuola, un vivaio per la nostra marina militare e per i nostri equipaggi marittimi.

Auguro al ministro di poter presto assumere una decisione che, pur tenendo conto delle istanze degli ambientalisti (quando non siano né esagerate, né radicalizzanti), possa mettere in condizione 3.500 famiglie di vivere lavorando serenamente. E se a ciò si aggiunge il grido di dolore provocato da tunisini e libici che continuano a martirizzare i nostri pescatori, è facile dedurre che il settore della pesca è davvero allo stremo.

Signor presidente, provi a leggere nel *Compendio statistico italiano* a quanto ammonta l'importazione di pesce nel nostro paese !

È opportuno, dunque, non solo difendere quello che è rimasto, ma anche affrontare un piano per la risoluzione dei problemi, al fine di una maggiore produttività, che libererebbe da grossi condizionamenti l'importazione di pesce in Italia.

Affido al ministro Vizzini le istanze dei pescatori italiani (dei quali sono stato per lunghi anni rappresentante sindacale), anche perché essi non hanno un potere contrattuale come quello dei metalmeccanici, essendo sparsi tra le migliaia di chilometri delle nostre coste e non potendo

quindi acquisire quella coscienza che li renda capaci di affrontare i problemi del settore e di dare a questi risposte adeguate e puntuali.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Ogni volta che si affronta il tema dell'economia ittica italiana, è un continuo rincorrere punti di crisi: prima quello della pesca delle vongole; poi, quello della pesca a strascico; oggi, quello della pesca con reti derivanti. Insomma, il sistema della nostra discussione in questo comparto si risolve in una rincorsa di punti di crisi, risultato di una condizione di abbandono pluriennale del settore.

Mancano programmi ed interventi che permettano di governare l'insieme delle questioni dell'economia ittica italiana.

Come, a suo tempo, non fu possibile risolvere il problema della pesca delle vongole abolendola (secondo un'idea dell'allora ministro della marina mercantile Prandini), così, oggi, la questione della pesca con reti derivanti – sollevata dalle correnti ambientaliste – non può essere risolta con l'abolizione di tale sistema di pesca.

È necessaria una forte iniziativa politica del Ministero della marina mercantile, in una visione organica della questione ed in base ad un programma dotato non soltanto di obiettivi, bensì anche di idee e di risorse per la sua realizzazione.

Mi è sembrato che il ministro Vizzini abbia voluto delineare un percorso. Orbene, occorre muoversi in tale senso con coerenza, nella consapevolezza di affrontare problemi relativi alla difesa dell'ecosistema marino e dell'ittiofauna, ma anche problemi di grande rilevanza sociale.

Dunque, sono necessarie misure precise per uscire dallo stato di anarchia che ancora caratterizza il comparto della pesca marittima.

Una di tali misure può essere quella del fermo pesca, con l'applicazione della legge 19 luglio 1988, n. 278, sul riposo biologico; un'altra misura può essere quella del divieto di rilascio di nuove licenze di pesca e dell'incentivazione alla riconversione ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con priorità per i progetti presentati da coloro i quali intendano rinunciare volontariamente alla titolarità della licenza di pesca con reti derivanti.

Per esempio, si può attribuire *una tantum*, a coloro i quali desiderino rinunciare alla loro licenza di pesca con reti derivanti, una specie di indennità di buonuscita.

CESCO GIULIO BAGHINO. Sarebbe una misura complessa, perché non esiste la licenza per tipo di pesca.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Si può attuarla con la specificazione indicata prima dal ministro Vizzini e cioè con la cancellazione di quel tipo di pesca.

Quella della non trasferibilità delle licenze può essere, anch'essa, una misura tendente a ridurre gradualmente il peso che il sistema di pesca in questione ha in relazione alla consistenza degli *stock* di pesce spada.

In ogni caso, si tratta di misure che devono essere gestite e per le quali devono essere attivate delle risorse; altrimenti, esse resteranno semplici speranze senza conseguenze pratiche.

Infine, ritengo sia inutile che l'Italia ponga divieti in mancanza di una precisa norma comunitaria, giacché nel Mediterraneo pescano imprese giapponesi, sudcoreane, spagnole e francesi, che si stanno attrezzando. Pertanto, ad eventuali misure di chiusura o di restrizione da parte dell'Italia corrisponderebbero, ovviamente, misure di espansione di altre flotte pescherecce. È la legge del mercato.

Dunque, gli sforzi di cui si è parlato poc'anzi sono tutti lodevoli, ma assolutamente inutili per il conseguimento del risultato che ci si prefigge.

Si pone pertanto l'esigenza di una normativa comunitaria, che delinei un programma di gestione e di riconversione del comparto.

La valutazione in 80-100 miliardi di lire delle risorse occorrenti, secondo il ministro Vizzini, per il potenziamento del

piano triennale per la pesca marittima mi sembra non adeguata alla complessità dei problemi che con tale piano si mira a risolvere.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Mi riferivo soltanto al comparto in questione.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. In tale caso, la valutazione è ragionevole.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Valuto in 500 miliardi di lire le esigenze complessive del settore.

PIETRO PAOLO MENZIETTI. Non si attua un programma di ristrutturazione di un intero settore dell'economia nazionale se non vi sono le risorse necessarie. Questa non è una novità, dal momento che in tutti i settori dell'economia italiana, da quello della siderurgia a quello dell'agricoltura, lo Stato ha realizzato investimenti di rilievo. Non è possibile pretendere di riconvertire o modernizzare un settore se lo Stato non ha fatto la sua parte.

CESCO GIULIO BAGHINO. Mi pare che il ministro Vizzini abbia affrontato i problemi della pesca con reti derivanti e delle conseguenze dell'uso di tali reti.

Certo, com'è stato affermato da chi mi ha preceduto, il problema della pesca marittima in generale è assai vasto ed a tale proposito è stata più volte richiamata la necessità di un aggiornamento della legge n. 41 del 1982.

Anch'io ritengo che debba essere sollecitato, in sede comunitaria, un provvedimento che valga a dotarci di una certa forza per poter interferire nell'uso dei nostri mari da parte di paesi extracomunitari.

Ho timore ad usare il termine « riconversione » nel senso di trasformazione da pescatori in altro, perché, da un lato i pescatori svolgono un'attività sofferta in quanto oggi la pesca non rende loro un gran che, e, dall'altro, il nostro paese importa notevoli quantitativi di pesce. Ritengo, piuttosto, che dovremmo intervenire affinché la quantità del pescato aumenti. Basterebbe limitare la pesca con quel tipo di rete per un certo periodo dell'anno, che potrebbe essere, come è stato suggerito, quello che va da giugno a luglio.

Inoltre, mi chiedo se non sia il caso di iniziare con una limitazione della stessa lunghezza della rete. Essa favorirebbe conseguenze ben diverse. Se pensiamo alla riduzione per arrivare poi all'abolizione o pensiamo alla riconversione – che sarebbe meglio definire ammodernamento dell'attività dei pescatori e dei pescherecci – dobbiamo anche trovare il modo di consentire ancora la pesca del pesce spada, ma con un metodo meno dannoso. Vanno eliminate le reti derivanti e contemporaneamente anche gli aghi, perché rispetto a tale sistema dovremmo preoccuparci dell'attività dei pescatori sportivi dei cui problemi spesso ci dimentichiamo. Addirittura abbiamo stabilito che il pescatore che dispone di un peschereccio attrezzatissimo per la pesca di quintali di pesce paghi lo stesso canone del pescatore che si avvale di una piccola barca, per cui non mi sembra il caso di allargare ulteriormente la questione.

Per il momento il problema da risolvere non è tanto legato alla limitazione, quanto alla necessità di trovare sistemi di pesca che non creino danni. Il ministro ha parlato di un limite di 40 chilometri per la lunghezza delle reti, mentre attualmente, di regola, tale limite è di 20 chilometri; ciò che più importa – a mio parere – è non diminuire la possibilità di pescare, non la lunghezza delle reti. Se dovessimo, invece, limitare le possibilità di pesca, daremmo spazio a maggiori iniziative da parte di chi non è obbligato a rispettare le nostre leggi, con la creazione di svantaggi per tutti.

Il rischio che corriamo, tenendo conto delle varie esigenze di riconversione, di tipo ambientale, di chi in definitiva vorrebbe che il sistema di pesca fosse assegnato solo alle aziende commerciali, è quello di non considerare anche le necessità del pescatore che vive del proprio

lavoro. Se seguissimo questa strada, saremmo rinunciatari.

Vorrei che il ministro non si preoccupasse eccessivamente dei vari divieti e lamentele che gli pervengono, ma assumesse una decisione con senso di equilibrio e di giustizia senza limitare la possibilità di lavoro ai pescatori. Non dimentichiamo che a volte l'offerta di denaro incanta qualche pescatore e se un tale sistema continuerà a prevalere la conseguenza sarà quella di aumentare l'importazione, già abbondante, di pesce nel nostro paese.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta a causa di imminenti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 13,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'audizione del ministro della marina mercantile, onorevole Vizzini.

MANFREDO MANFREDI. Signor presidente, signor ministro, non ho potuto partecipare alla prima parte dell'audizione perché sono stato « bloccato » da alcuni rappresentanti dei pescatori, ma ho letto attentamente la relazione che il ministro ha consegnato alla Commissione. Desidero, innanzitutto, invitarlo ad emendare il terzo capoverso, il quale sottolinea la rilevanza, dal punto di vista economico, dell'attività di pesca per la Sicilia, la Calabria, la Campania e la Liguria. Infatti ritengo che ciò sia vero per le prime tre regioni, ma non per la Liguria.

CESCO GIULIO BAGHINO. Perché la Liguria si nutre di pesce spada importato!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino, la prego di non interrompere.

MANFREDO MANFREDI. Non concordo sulla Liguria, perché le statistiche pubblicate recentemente dall'ISTAT dimostrano che dei 28.426 quintali di tonni pescati nel 1989, soltanto 788 sono stati pescati in Liguria e 91 nell'alto Tirreno; ciò significa che l'attività economica legata alla pesca ha certamente un enorme valore sotto tutti i punti di vista in alcuni mari italiani, soprattutto quelli aperti, ma ha scarsa importanza sotto l'aspetto economico per l'alto Tirreno ed il Mar Ligure.

Pertanto, al fine di evitare equivoci che potrebbero essere strumentalizzati ribadisco di condividere l'impostazione data al problema dal ministro nella sua relazione, in particolare quando ritiene che bisognerà stabilire il divieto per la pesca con le reti.

Il ministro, avvalendosi della consultazione di esperti e dei risultati indicati da relazioni tecniche, ha ipotizzato due soluzioni: la prima prevede l'introduzione immediata del divieto, la seconda l'introduzione di una disciplina di carattere provvisorio; peraltro, la scelta di quest'ultima soluzione è presumibilmente determinata dalla necessità di affrontare i problemi contingenti del settore.

Non vi è dubbio che i problemi generali riguardanti la pesca con le reti (non essendo considerata di tipo selettivo) e talune sue contraddizioni (non soltanto di natura ambientalistica o naturalistica, ma anche tecniche, nel senso che, per esempio, la Francia e la Spagna non consentono questo tipo di pesca), stanno a significare che la soluzione della disciplina provvisoria deve contenere talune garanzie.

Non so se il ministro potrà darci maggiori informazioni sul decreto riguardante il settore della pesca, la cui emanazione è prevista entro la fine marzo, ma secondo le informazioni finora circolate sembrerebbe che esso affronti il problema dello svolgimento dell'attività di pesca in relazione alla distanza dalle coste; in particolare, mi risulta che essa non può essere esercitata entro le tre miglia dalla costa; che le reti non potranno essere più lunghe di 10 chilometri; che la loro utilizzazione deve lasciare uno spazio in superficie di almeno quattro metri.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Proprio su tale punto, onorevole Manfredi, ho fornito questa mattina ulteriori specificazioni.

MANFREDO MANFREDI. D'accordo, non ero informato.

Inoltre, si prevede che le reti dovranno essere sistemate, una dall'altra, alla distanza minima di un chilometro e mezzo e che le maglie dovranno essere più grandi.

Il divieto di esercitare la pesca entro tre miglia dalla costa è, a mio avviso, una previsione superflua, sia perché deve rispettarsi il limite delle acque territoriali, sia perché questo tipo di pesca segue le correnti di migrazione del pesce e se praticata sotto costa non è redditizia. Per questo, ripeto, ad eccezione di quest'ultima questione, condivido che la lunghezza delle reti sia di almeno 10 chilometri; che la loro profondità sia al di sotto dei quattro metri dalla superficie; che la distanza tra le reti sia di un chilometro e mezzo; ed infine che le maglie delle reti siano più grandi, purché tali condizioni tengano conto delle caratteristiche del mare. L'introduzione di tali norme, che dovranno trovare applicazione in ampie zone di superficie di mare aperto, se applicate (legittimando, in tal modo, la pesca con le reti) in zone di mare più ristretto, possono cambiare l'impostazione che si vuole dare al problema.

Mi sia consentito, signor ministro, ricordare i dibattiti organizzati dalle associazioni di categoria sulla pesca in Liguria, una regione dove – ripeto – l'attività di pesca non ha un valore economico.

Il Mar Ligure, com'è noto, è costituito da una sorta di canale che dalle coste della Liguria arriva fino alla Corsica per una distanza di 96 miglia; lo scorso anno, nel mese di luglio, 86 imbarcazioni provenienti da sud hanno attraccato in alcuni porti della Liguria, verso ponente. Le reti superavano di molto la lunghezza di dieci chilometri per barca: una semplice moltiplicazione del numero delle barche per la lunghezza di ciascuna rete dà l'ordine di grandezza della quantità di reti immerse. Nei mesi di luglio, agosto e settembre il canale è frequentemente transitato da imbarcazioni da diporto, da traghetti e da navi mercantili dirette ed in partenza dai porti di Genova, di Savona e di Livorno. Ciò significa che questo tipo di pesca, comunque praticato, crea difficoltà enormi non solo dal punto di vista dell'impatto ambientale e delle relative conseguenze – ho verificato personalmente l'alto indice di mortalità dei delfini –, ma anche da quello della navigazione. Tali reti creano delle vere e proprie barriere in cui è capitato anche il transatlantico *Eugenio C.* Si è mossa su tali questioni anche la magistratura: il pretore di La Spezia, invocando alcune norme di carattere generale, ha bloccato questo tipo di pesca, impedendo l'uso delle reti.

Per tutti questi motivi chiedo al ministro di tener conto della reale applicabilità delle norme che saranno contenute nel futuro decreto prevedendo norme di garanzia di sorveglianza e – quel che è più importante – di sicurezza della navigazione (nel rispetto del diritto di tutti) nell'àmbito dello specchio di mare dei compartimenti di Savona e di Imperia.

Inoltre il ministro è a conoscenza del blocco delle licenze e del fatto che in Liguria il loro numero (con l'utilizzo di reti pelagiche) è inferiore a dieci; ciò significa che, durante i mesi di luglio, agosto e settembre, la praticabilità della pesca è in funzione non dell'economia locale – ecco perché chiedo che dalla relazione venga esclusa la Liguria – ma dell'immigrazione, da altre aree marittime, di navi che poi devono trovare posto per attraccare nei porti locali. È noto che la licenza consente l'esercizio della pesca nei luoghi consentiti, ma le navi che dal Sud si dirigono in Liguria non sono nella legalità nel momento in cui esercitano la pesca al di fuori delle acque territoriali e, successivamente, attraccano nei porti locali.

Oltre alle cautele ed alle discipline provvisorie proposte dal ministro, a mio avviso si dovrebbe anche realizzare

un'oasi di rispetto per garantire la navigabilità – come è affermato anche nella relazione – individuando canali « garantiti » di navigazione soprattutto nel Mar Ligure.

Mi si dice che nel prossimo decreto saranno previste anche norme riguardanti la pesca sportiva. In questo senso devo rilevare che, in permanenza del divieto dell'uso del tramaglio e stante la liceità dell'uso del palamito con cento ami, sarebbe assurdo il divieto della pesca al pesce spada. Un tale provvedimento negherebbe ogni logica perché il divieto, per i pescatori dilettanti, dell'uso del palamito galleggiante significherebbe non soltanto impedire loro la pesca, ma soprattutto la sottrazione a tali pescatori di una sorta di funzione di controllo nei confronti di quelli professionisti. La verità, infatti, è che tutte le denunce sporte in riferimento alla pericolosità delle reti sono state effettuate proprio in seguito alla sorveglianza dei dilettanti.

Signor ministro, se nell'emanare la disciplina provvisoria non si dovesse tener conto di queste osservazioni, non soltanto vi sarebbero delle legittime prese di posizione da parte delle associazioni ambientalistiche e di pescatori locali, ma si attiverebbero anche delle azioni giudiziarie che rischierebbero non soltanto di non tutelare sufficientemente gli interessi locali, ma andrebbero addirittura contro quelli di carattere generale. Il sistema di pesca – alla cui tutela economica noi teniamo particolarmente – infatti, verrebbe a subire limitazioni pericolose e controproducenti.

Prego, quindi, vivamente il ministro di tenere conto di queste osservazioni; lo invito, inoltre, ad adottare un provvedimento che, nella logica della disciplina provvisoria, porti avanti anche il discorso del divieto per aree compromesse come quella del canale del Mar Ligure.

Sull'ordine dei lavori.

GIUSEPPE LUCCHESI. Signor presidente, poiché non ritengo possibile esaurire nella mattinata l'audizione del ministro Vizzini, le chiedo di considerare l'opportunità di una revisione del calendario dei lavori considerando anche l'esigenza di esaminare la risoluzione, presentata in materia di pesca marittima.

PRESIDENTE. Poiché l'audizione è stata sospesa per le votazioni in Assemblea, sarà possibile protrarla sino alle 15. Colgo, comunque, l'occasione per rilevare la difficoltà in cui ci troviamo ad esaurire gli argomenti posti all'ordine del giorno di questa settimana, difficoltà posta essenzialmente dalla coincidenza di importanti impegni in Assemblea con quelli della Commissione.

GIORDANO ANGELINI. Signor presidente, non siamo disponibili a modificare l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il ministro intende emanare un decreto entro il 31 marzo prossimo; se la Commissione procedesse alla sua audizione dopo tale data, essa non avrebbe alcun significato!

Devo comunque ribadire che il principio di dedicare la mattina del mercoledì al lavoro delle Commissioni viene di fatto vanificato da continue votazioni in Assemblea. Anche questa mattina, per esempio, abbiamo dovuto sospendere l'audizione a causa di votazioni qualificate. Inoltre, vi è da considerare il fatto che alle 15 alcuni colleghi dovranno assentarsi per missione; se la Commissione intende quindi fornire al ministro alcune indicazioni in ordine al provvedimento sulla pesca marittima, sarebbe opportuno concludere al più presto.

GIUSEPPE LUCCHESI. Nonostante l'audizione del ministro Vizzini, iniziata alle 11, sia stata sospesa sino al termine delle votazioni in Assemblea, insisto nel rilevare che il nostro gruppo non è assolutamente nella condizione di esaurire questa mattina il dibattito; se lo facessimo, forse commetteremmo una scorrettezza anche nei confronti dei molti colleghi interessati a vario titolo alle questioni

attinenti al settore della pesca, colleghi oggi non presenti o perché non avvertiti in tempo o perché impossibilitati ad intervenire per altri impegni parlamentari. Sappiamo che su questa materia vi sono posizioni diversificate che sarebbe opportuno fossero ascoltate con attenzione.

Per quanto riguarda la scadenza del 31 marzo, in ordine alla sospensione della pesca, propongo al ministro di emanare un « provvedimento-tampone » che preveda un'ulteriore proroga della sospensione fino al termine del dibattito parlamentare sull'argomento.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Sono pronto a partecipare ai lavori della Commissione anche di notte ! Ma questo non è un metodo di lavoro !

GIUSEPPE LUCCHESI. Desideriamo che la Commissione esamini quanto prima la risoluzione presentata, altrimenti, questa vicenda potrà essere importante dal punto di vista politico, ma...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Lucchesi, vorrei sapere se a suo avviso sia possibile proseguire il dibattito domani mattina, alle ore 9.

PINO LUCCHESI. Noi non saremo presenti, però ci saranno senz'altro altri colleghi.

FULVIO CEROFOLINI. Per la giornata di domani abbiamo all'ordine del giorno un'audizione e, successivamente, una seduta in sede referente in merito ad un argomento che è stato oggetto di numerosi rinvii e conseguenti polemiche, di sollecitazioni e così via: mi riferisco alla questione degli autoriparatori.

PRESIDENTE. Indubbiamente l'onorevole Cerofolini ha ragione, potremmo risolvere la questione rinviando il seguito dell'audizione a domani mattina alle 8,30.

GIORDANO ANGELINI. Non sono d'accordo su questo modo di procedere, non possiamo ridurci all'ultimo giorno per poi affermare, il 29 marzo, che se non si rispettano i termini succede il finimondo.

Tutti noi sapevamo bene che il 31 marzo sarebbe arrivato ! Ora, all'ultimo momento, ci si dichiara disponibili a lavorare in Commissione anche di notte ! Personalmente, però, non sono disposto ad accettare che si proceda in questo modo, in quanto ho impegni e riunioni già programmati, ripeto, in base al calendario della Commissione.

Questa mattina, per esempio, avremmo potuto iniziare a lavorare alle 8, anziché alle 9,45, evitando così un enorme spreco di tempo.

Ha perfettamente ragione il collega Cerofolini a ricordare gli impegni assunti dalla Commissione per la seduta di domani mattina, dal momento che quando questi sono stati fissati in sede di ufficio di presidenza eravamo tutti d'accordo.

ANNAMARIA PROCACCI. Vorrei fare mia la richiesta, rivolta al ministro Vizzini, di prorogare almeno di qualche giorno la sospensione, in modo da consentirci di discutere la risoluzione nel suo complesso comportandoci correttamente nei confronti di tutti i colleghi: la discussione potrebbe essere rinviata, per esempio, alla giornata di martedì prossimo.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Desidero rispondere alle richieste avanzate dall'onorevole Lucchesi e dall'onorevole Procacci. Mi scuso, ma non posso accettare le loro proposte, e vorrei spiegarne le ragioni. Non avevo l'obbligo di venire in Parlamento per discutere una materia che deve essere disciplinata attraverso un decreto amministrativo, tuttavia ho chiesto che si svolgesse l'incontro odierno perché, data la rilevanza della questione, lo ritenevo opportuno. A questo punto, il 31 marzo prenderò le misure che riterrò necessarie, dopo di che, se, per ipotesi, il 2 aprile la Camera approverà una risoluzione di segno contrario, revocherò il decreto.

Non capisco, in sostanza, perché si debba ragionare procedendo a ritroso. Il giorno in cui il Parlamento deciderà che la pesca in questione deve essere messa

al bando, non farò altro che firmare un decreto che la vieti. Non posso, però, assumermi una responsabilità per seguire una tesi con la quale, tra l'altro, non concordo. Nella relazione svolta questa mattina ho dichiarato di essere favorevole alla ripresa a determinate condizioni. Il Parlamento è sovrano e può decidere tempi di sospensione diversi da quelli attualmente stabiliti, ma fino a quando ciò non avverrà io dovrò procedere secondo le linee che ho illustrato: mi sembra si tratti di un comportamento corretto.

Si riprende l'audizione.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che intendano intervenire nel dibattito sulle comunicazioni del ministro di prendere la parola, dopo di che potremo eventualmente rinviare la seduta a domani, alle ore 8,30.

CARLO D'AMATO. Se è vero che la questione rientra nelle competenze di ordine amministrativo del ministro, essa tuttavia assume una particolare rilevanza politica, dal momento che è stata avviata una determinata iniziativa da parte di esponenti di vari gruppi, la quale si è concretizzata in una risoluzione che si trova già all'esame della Commissione. La risoluzione si conclude proprio con l'intento di impegnare il Governo a vietare l'uso delle reti pelagiche derivanti, a causa del loro elevatissimo impatto ambientale e della pressione indiscriminata che esercitano sulle risorse marine.

In secondo luogo desidero rilevare, a titolo personale, che non mi sembra siano emerse dalla relazione del ministro argomentazioni convincenti, in grado di indurmi a modificare il voto favorevole sulla risoluzione in questione.

Per quanto riguarda uno studio approfondito della materia, per il quale il Ministero si è rivolto ad enti specializzati, sono convinto, naturalmente, che la delicatezza della questione richieda un'analisi ed una valutazione complessiva della problematica, in quanto si corre il rischio che i risultati di studi parziali possano essere interpretati in maniera distorta, rispetto all'obiettivo che lo stesso ministro riconosce come dato di fondo al quale ispirare la politica del suo dicastero.

Un altro elemento sul quale vorrei svolgere qualche riflessione è rappresentato dal connotato dell'accidentalità, che viene sostenuto nella relazione del ministro. Si assume cioè, da parte dei tecnici del Ministero, che la presenza di balene o di delfini nelle reti delle spadare sia un fatto del tutto accidentale, non normale, come invece a mio avviso deve essere ritenuto. Pur non essendo un tecnico, ritengo che ciò sia determinato dal tipo di reti che si utilizzano e tali considerazioni rafforzano in me la convinzione che sia necessario, sulla base degli elementi che ci sono stati forniti, porre la condizione ferma e decisa che venga prorogato il divieto di attuare questo tipo di pesca.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni sulla questione della povertà del Mezzogiorno e della ricordata tragedia delle 3.500 famiglie: è questo uno dei tanti casi in cui il meridione viene preso in considerazione in modo improprio. Sono fermamente convinto che la questione del Mezzogiorno debba assumere rilievo nazionale, ma credo anche che non possiamo continuare ad agitarla (lo dico da meridionale) come condizione di assoluta emergenza, senza poi farci carico in tempo utile delle politiche complessive volte a fornire le risposte di cui il Mezzogiorno necessita. In tal modo, infatti, si continua a seguire una logica di assistenza, di cui non hanno bisogno né il meridione né i pescatori interessati alla particolare vicenda. Questi, invece, trarrebbero enormi vantaggi da iniziative politiche e programmatiche di utilizzazione del mare che, però, non vi sono mai state. La responsabilità di tale stato di cose non si può certo attribuire al ministro Vizzini, tuttavia il nostro sembra un paese in cui il mare non esista, dal momento che non è mai stato preso in considerazione né come via di trasporto né come fonte di risorse da utilizzare con adeguate politiche di sfruttamento. Oggi il Parlamento ed il ministro si trovano

nella situazione di dover tamponare i guasti o le mancate scelte che hanno caratterizzato per più di quarant'anni le politiche del settore.

Una delle questioni accennate dal ministro che mi ha particolarmente preoccupato è quella relativa al problema dei controlli. A fronte della politica che credo il ministro voglia in buona fede portare avanti con decisione, per evitare una serie di attacchi all'ecosistema davvero preoccupanti, non esiste un sistema di controlli dotato di mezzi adeguati, di uomini preparati e di strutture in grado di assicurare poi il puntuale rispetto delle norme. In relazione a ciò si impone la necessità che la Commissione giunga al più presto (in ciò ha ragione il ministro) all'approvazione della risoluzione, indipendentemente da ogni altro problema di ordine personale. Il dato rilevante è che oggi la Commissione è chiamata ad esprimersi a fronte di una risoluzione. Ebbene, prenda una decisione in tal senso, in modo da dare al ministro, che giustamente lo richiede (dimostrando grande sensibilità da questo punto di vista), la possibilità di essere conseguente rispetto alle proprie decisioni – a questo punto ovvie – di non prorogare la pesca del pesce spada.

RAFFAELE VALENSISE. Signor presidente, onorevoli colleghi, il problema all'esame della Commissione, su impulso dettato dalla necessità della situazione attuale e sulla base delle dichiarazioni del ministro, può apparire di poco conto, ma va iscritto nel quadro di una generale considerazione dei problemi della fruizione del mare.

Faccio parte di una regione che vive sul mare, ma devo dire che molte volte ho definito le politiche da essa attuate « con le spalle al mare ». Da anni insistiamo affinché le cosiddette autostrade rappresentate dal Tirreno e dallo Ionio siano utilizzate per il cabotaggio, in una visione generale dei trasporti che non è mai stata neanche pensata. Da anni ci battiamo perché il mare sia preservato dagli inquinamenti e dai veri e propri oltraggi perpetrati attraverso una politica delle industrie e dei rifiuti che si configura come antimarinara e che è destinata a produrre situazioni del genere che conosciamo.

Per quanto concerne l'argomento all'ordine del giorno, questa mattina il ministro ha ricordato che il fenomeno della morte dei delfini non deriva tanto dal *by-catch* ad opera delle reti derivanti usate dai pescatori di pesce spada, ma soprattutto (secondo opinioni sostenute da vari scienziati), dal fatto che i delfini sono obnubilati nel loro sistema « biosonar » a causa dell'inquinamento delle zone marine.

In tale ottica, parlare di abolizione completa della pesca al pesce spada è ipotesi che giustamente viene respinta, perché non è attraverso la cancellazione di questa attività che si può ...

FULVIO CEROFOLINI. L'abolizione va riferita ad un particolare mezzo.

RAFFAELE VALENSISE. Parlerò anche del mezzo di cui si tratta. Non è abolendo un tipo di pesca con questo strumento che si prospetta un miglior destino per i delfini, poiché essi continuerebbero a morire per altre cause.

Il punto centrale è costituito dalla necessità di trovare una convergenza fra interessi che sembrano in contrasto, ma che sono complementari. Al mare pulito hanno interesse prima di tutto i pescatori, i quali mirano anche ad una possibilità di lavoro remunerativo.

Perché si è arrivati alle reti derivanti ? Perché i pescatori sono stati sempre considerati una razza in estinzione, senza protezione. Forme di protezione vengono attuate per ogni tipo di animale selvatico, ma non esiste una tutela per gli antichi lavori e per le antiche modalità di approccio alla natura. Mi riferisco, in altri termini, alla « non-politica » marinara che ha caratterizzato tutti i Governi del dopoguerra. Essa ha portato alle reti derivanti nella forma esasperata in cui attualmente vengono gestite.

Non sono vecchissimo, eppure ricordo la cattura del pesce spada con la fiocina. Quest'ultima era lo strumento principe dei pescatori di pesce spada sulle coste di Bagnara Calabra, di Scilla, delle Eolie, di Messina, del trapanese: si trattava di una pesca audace, costosa dal punto di vista dell'impegno umano e dei mezzi, ma poco remunerativa. Infatti, ai tempi delle imbarcazioni a remi, un equipaggio di cinque o sei persone, con due uomini a terra, manteneva i costi estremamente bassi, ma i ricavi erano ugualmente modesti; talvolta, per intere giornate, i pescatori non catturavano neanche un animale. Eppure il fisco ed i contributi gravavano ugualmente su questi lavoratori; cominciava ad impostarsi allora l'idea della fiscalizzazione degli oneri sociali, ma mai si è pensato di alleggerire gli oneri di questa categoria, che pure non è composta da lavoratori dipendenti e svolge un'attività artigiana che avrebbe potuto e dovuto essere considerata diversamente dal punto di vista contributivo. Non si sarebbe mai dovuto spingere i pescatori a realizzare in ogni modo e con qualsiasi metodo un incremento di ricavi per poter sopperire ai costi esorbitanti caratterizzanti la gestione della piccola pesca: ecco perché sono state introdotte le reti derivanti.

Per quanto riguarda le cooperative, il problema non è nato soltanto per colpa del Governo centrale, poiché nel corso degli ultimi venti anni si sono assommate alle responsabilità dell'Esecutivo quelle delle regioni. Esse, pur disponendo di una competenza esclusiva sulla pesca, derivata dall'articolo 117 della Costituzione, hanno abbandonato completamente un settore che, essendo povero dal punto di vista umano, non costituiva un sufficiente incentivo in un'ottica elettorale e di voto. Come risultato, da anni a questa parte è scomparsa la pesca con la fiocina.

Si trattava di una attività antica e pulita, che veniva esperita mediante gli avvistamenti. Oggi vanno addirittura perdute le frasi di avvistamento e gli ordini di rotta che da ragazzo ho avuto modo di ascoltare. Essi erano pronunciati nella zona del Mediterraneo centrale (della Magna Grecia) in un idioma che i pescatori attuali non conoscono più: si tratta di espressioni derivate dalla lingua greca, che oggi i pescatori sono in grado di comprendere solo nel loro significato operativo.

Tutto questo mondo è distrutto e non esiste più: non ho nostalgia dell'antico in se stesso, ma mi preoccupo per il dissesto e la disgregazione di carattere sociale che fatti di questo genere hanno prodotto e continuano a produrre. Quando il tessuto sociale viene privato di tradizioni millenarie qualcosa succede sempre: in questo caso ci imbattiamo con il problema delle reti derivanti, che sono state adottate a fronte di un fisco e di una previdenza occhiuti ed in assenza di un qualsiasi provvedimento di aiuto e di incentivazione da parte del Governo centrale e delle regioni.

I pescatori, tuttavia, ragionano. Essi, onorevole ministro (come lei sa), sono dispostissimi ad accettare di razionalizzare queste reti, diminuendo la loro lunghezza fino a dieci chilometri. È voce comune fra coloro che esercitano questo tipo di pesca, soprattutto nelle regioni meridionali, che una rete di dieci chilometri (e forse anche di dimensioni ancora più limitate) può essere sufficiente, che l'altezza può essere concordata e rivista, che gli intervalli fra l'una e l'altra rete possono essere riesaminati con la partecipazione delle associazioni di categoria e degli organismi competenti. In tal senso, do atto al ministro di aver riferito nella sua relazione di aver fatto ricorso all'ICRAP, all'IRPEM-CNR ed all'Acquastudio per l'approntamento di specifici studi; si tratta di enti benemeriti a cui certo non mancano le competenze.

Credo, signor ministro, che questo aspetto non dovrebbe figurare al quinto posto fra i provvedimenti adottati dall'amministrazione della marina mercantile, poiché costituisce la pregiudiziale per qualsiasi azione. Presto ella dovrà far fronte alla scadenza del precedente decreto in materia; l'emanazione di una ulteriore disciplina non è rinviabile ed è

auspicata da tutti, poiché non si può rischiare un blocco dell'attività (la sua stessa consapevolezza in tal senso, signor ministro, non può essere messa in discussione). Tuttavia, prima di adottare una soluzione provvisoria, « una disciplina provvisoria, che contenga le necessarie cautele sia per i pesce spada sia per le specie protette », come lei la definisce nella sua esposizione, sarebbe indispensabile – non semplicemente necessario, ma preliminare – che gli studi degli enti a cui ella si è rivolta fossero compiuti e che, soprattutto fossero verificati i nuovi sistemi di calata della rete, le modifiche all'attrezzo stesso e gli accorgimenti tecnici di cui dotare le reti in modo da eliminare o ridurre al minimo il *by-catch*. Su tali sue iniziative baserei l'avvenire di queste categorie e del tipo di pesca in questione, poiché esse contengono *in nuce* tutto quanto occorre fare: razionalizzare le reti derivanti in modo che, con alcuni accorgimenti, il loro uso risulti innocuo o il meno nocivo possibile, per eliminare o ridurre al massimo il *by-catch*, cioè la cattura non volontaria ma casuale dei delfini o di esemplari di altre specie protette.

Se questa però è la strada maestra da seguire, mi consenta di dire, signor ministro, che essa mi sembra in contrasto, sotto il profilo logico, con le affermazioni contenute nella sua esposizione, là dove, parlando della scelta relativa ad una disciplina provvisoria (e non può che essere una scelta responsabile, quella di una disciplina provvisoria che deve tener conto di tante realtà esistenti), lei fa riferimento all'opportunità di individuare anche misure tecniche e finanziarie per la riconversione delle imbarcazioni interessate. Questo non ci sembra possibile, perché parlare di una tale riconversione significa procedere verso l'abolizione di questo tipo di pesca.

Forse ciò è proprio quello che si vuole, quando si dice che si tratta di adottare un qualche provvedimento che, nella sua parte introduttiva, preveda l'abolizione di tale genere di pesca: il che, appunto, mi sembra in contrasto logico con quanto affermato prima dal ministro. Ritengo infatti che, con la razionalizzazione delle reti derivanti e l'incentivazione di altre forme di pesca oltre a quelle in cui si impiegano tali reti (incentivazione che potrebbe essere compiuta anche con opportune fiscalizzazioni e facilitazioni, con la promozione di cooperative dove queste ultime hanno vita difficile, o con altri tipi di incentivazione che non è qui il caso di ricordare), si potrebbe salvare questo tipo di pesca, che corrisponde peraltro ad un'attività lavorativa (e qui interferisce il discorso sul Mezzogiorno), che non può essere aggravata dalla disoccupazione di persone che, come lo stesso ministro riconosce, vivono di essa, direttamente o indirettamente, soprattutto nelle zone di Bagnara Calabra, delle isole Eolie, di Scilla e – aggiungo io – di Villa San Giovanni.

Sono perfettamente d'accordo sul fatto che quello del Mezzogiorno sia un problema nazionale: però esso va preso in considerazione sulla base della realtà attuale; oggi, nel momento in cui parliamo, nella zone della quale ci interessiamo, signor ministro, il tasso di disoccupazione è oltre il 30 per cento. Si tratta di una cifra purtroppo ai vertici delle statistiche sui dati occupazionali relativi al Mezzogiorno, il quale ha già un tasso di disoccupazione del 20-22 per cento. Ripeto che nella provincia di Reggio Calabria, nella fascia costiera interessata a questo fenomeno e compresa tra Reggio Calabria, Bagnara Calabra e Palmi, il tasso di disoccupazione registra una media del 30-32-33 per cento, con punte del 36 per cento nella zona di Reggio Calabria centro, da dove provengono molti di coloro che sono dediti a questa attività.

Perciò la sua cautela, signor ministro, è apprezzabile, ma noi le chiediamo di trasferirla anche alle necessarie conseguenze di ordine sociale ed economico, puntando ad una regolazione di questa attività, nel rispetto dell'ambiente, che ci sta assolutamente a cuore.

Auspico che i provvedimenti saranno presi esaminando la realtà oggettiva che si manifesta, e rispettando le antiche tra-

dizioni esistenti nel settore, che vanno ricondotte in un alveo di compatibilità e di salvaguardia di professionalità, che si stanno invece disperdendo. Infatti, una delle ragioni per cui la pesca con la fiocina non viene più esercitata consiste nella perdita delle professionalità; per formare un fiocinatore occorrevano degli anni, ma noi per anni e anni non abbiamo avuto contratti di formazione da potersi applicare ai pescatori, a certe piccole aziende artigiane ed individuali, in quanto gli istituti previdenziali nutrivano dubbi circa la stessa esistenza di queste aziende, perché non risultavano in regola con questo e quell'altro balzello: in maglie burocratiche di tal genere si è così dispersa la possibilità di formare i nuovi fiocinatori, e queste persone si sono dedicate ad altri mestieri, con incidenza negativa sull'intero tessuto sociale.

Riteniamo perciò che siano fondate – come lei, signor ministro, in verità riconosce – le sacrosante proteste e le altrettante sacrosante preoccupazioni dei pescatori di tutte le zone interessate, in particolare di quelle che hanno una vocazione essenziale per tale tipo di pesca. Ci auguriamo che esse ricevano una risposta positiva non nella prospettiva della cancellazione di questo genere di pesca, ma in quella della sua razionalizzazione, secondo le direttrici cui si accenna nella relazione del ministro, dove si parla della possibilità di razionalizzare l'uso delle reti e le procedure che a questo tipo di pesca possono presiedere.

ANNAMARIA PROCACCI. Seguendo questo dibattito, ho raccolto due dati che potrebbero costituire dei comuni denominatori di tutti i problemi presenti, vale a dire la difesa dell'occupazione e quella dell'ambiente.

Mi sembre però che le divergenze nascano poi quando si vengono a tradurre queste affermazioni sul terreno della razionalità e delle priorità, cioè quando si deve decidere da dove occorra partire.

Ritengo che, anche in vista della difesa dell'occupazione (lo dico all'onorevole Valensise, che ha testé concluso il suo intervento), il punto di partenza sia quello della consistenza delle risorse marine. Infatti, ascoltando il collega, mi chiedevo come le sue osservazioni potessero avere una benché minima plausibilità, in un futuro non lontano, quando la popolazione dei pesci spada diminuisce di anno in anno in modo clamoroso; cioè, queste giuste rivendicazioni di occupazione non hanno poi gambe su cui camminare, perché manca la materia prima, cioè la specie di cui esse dovrebbero alimentarsi e vivere.

La non selettività delle reti pelagiche derivanti fa sì che dentro esse vada a finire tutto; siamo partiti dal considerare il problema dei delfini, forse perché esso ha un forte impatto culturale su tutti noi e sull'opinione pubblica, ma io intendo fermarmi un momento proprio sulla situazione dei pesci spada, per impostare un discorso razionale e scientifico, e per collegarmi a quanto detto da altri colleghi sotto il profilo dell'occupazione.

Sappiamo che l'età della riproduzione, per questi animali, arriva a cinque anni, quando le femmine misurano circa un metro e quaranta; ora, nelle « spadare » vengono intrappolati ed uccisi esemplari sempre più piccoli, che non hanno assolutamente raggiunto tali dimensioni. Ciò significa che non ci sarà più nessuna condizione di mantenimento dei livelli necessari alla sopravvivenza di questa popolazione. Si tratta di un fatto molto semplice, diventato di pubblico dominio, e su cui le associazioni interessate hanno fornito dei dati (che purtroppo non ho qui con me in questo momento), dal quale noi dobbiamo partire come condizione assolutamente ineliminabile: altrimenti, tutto il resto diventa accademia.

Anche la conclusione cui prima arrivava il collega Valensise, a proposito degli studi, va completamente rovesciata, perché la sua affermazione è contraddittoria. Il ministro ha giustamente commissionato degli studi, e non è possibile concedere la ripresa di operatività alle « spadare » finché almeno essi non si siano conclusi. Non possiamo continuare ad operare un prelievo sull'ambiente marino,

con un impatto ambientale così spaventoso, in attesa che gli studi siano terminati: essi hanno carattere pluriennale, e quando saranno terminati, probabilmente non ne avremo neanche più bisogno, in senso negativo.

Vorrei farvi notare le contraddizioni di fondo che, a mio parere, hanno caratterizzato alcuni interventi. Senz'altro, la misura proposta dal ministro, che per altro già conoscevo grazie all'incontro pubblico a cui il ministro stesso si è reso disponibile la scorsa settimana, tenta una mediazione. Tuttavia, ho avuto già modo di esplicitare, a nome non soltanto del gruppo verde, ma anche di tutto il movimento ambientalista, le motivazioni delle forti preoccupazioni in relazione ai prospettati slittamenti: anche quello di tre anni proposto in questa sede rischierebbe di provocare ripercussioni e conseguenze irreversibili.

Vorrei esporre alcune considerazioni sulla relazione del ministro, soffermandomi in modo particolare su un punto importante, come quello relativo all'accidentalità, alla casualità e all'involontarietà delle catture nelle reti pelagiche derivanti. A tale proposito il discorso giuridico è già aperto: nello scorso mese di ottobre il pretore di La Spezia ha emesso un'ordinanza di sequestro delle « spadare » nel territorio di competenza, per la violazione non soltanto del decreto del 1980 a tutela delle specie protette, fra cui i delfini, ma anche della Convenzione di Berna, a causa del riconosciuto carattere di non selettività delle spadare stesse. Il nostro paese ha recepito questa Convenzione già dal 1981. Essa tutela alcune specie ed esclude alcuni mezzi di cattura non selettivi, come ad esempio le reti.

Anche il discorso sulla precettività più o meno immediata della Convenzione di Berna, nell'ambito della nostra legislazione, è aperto. A tal proposito non posso condividere quanto è scritto all'inizio della seconda pagina della relazione, dove si sostiene appunto la non precettività della Convenzione stessa. Ciò non corrisponde al vero, non per una benevola interpretazione di parte, ma perché nel senso dell'immediata operatività si è già espresso l'organo di giustizia amministrativa della regione Sicilia, con la sentenza n. 4 del 25 gennaio 1988. Occorre considerare anche l'interessante sentenza n. 124 del 1990 della Corte costituzionale, resa nota da pochissimi giorni, in materia di uccellagione in Friuli, regione nella quale si usano ancora le reti. Anche se queste sono di tipo diverso, rispetto a quelle usate un tempo, mantengono un carattere assoluto di non selettività, per cui attraverso la sentenza della Corte costituzionale la legge regionale del Friuli in materia di uccellagione è stata ritenuta illegittima proprio per l'indiscriminata cattura di ogni specie, protetta oppure no.

Lascerò alla segreteria della Commissione il documento in mio possesso, perché esso mi sembra molto indicativo. In questa discussione, che ci coinvolge tutti, vi sono aspetti non solo di tipo culturale, ambientale o occupazionale, ma anche giuridici. Non possiamo far finta che essi non esistano, anzi sarà nostro interesse percorrere tutte le strade per arrivare al bando delle spadare anche attraverso il rispetto delle convenzioni internazionali.

Penso che non abbiano molta consistenza neanche le valutazioni addotte nella relazione per quanto riguarda le ripercussioni esterne. Credo che da un gesto importante del nostro paese deriverebbe soltanto una ricaduta positiva in ambito internazionale, per esempio sulla Francia, paese in cui una nostra decisione per il bando immediato delle spadare incoraggerebbe i già notevoli fermenti presenti nell'opinione pubblica. Non vedo perché non possiamo fornire un elemento di incoraggiamento in questo senso e trasmettere per una volta, nell'ambito della Comunità economica europea, un segnale alto, tanto più che l'opinione pubblica è schierata quasi totalmente in quella direzione.

Non voglio certo riferirmi alle 150 mila firme che le associazioni ambientaliste hanno raccolto. È in atto una forte campagna di stampa e si registra una consapevolezza comune. Credo che dal

punto di vista esterno, con riferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del settembre scorso, tutto ciò sia assolutamente conseguenziale e logico.

Mi rendo conto del tentativo di applicare una misura di transizione verso l'abolizione delle « spadare », anche perché queste ultime fanno parte della nostra storia recente. Il collega Valensise, nell'effettuare un *repêchage* di tipo culturale della tradizione, non poteva citare le « spadare », perché esse rappresentano una forma di consumismo e l'applicazione di un sistema di rapina che privilegia il vantaggio economico immediato rispetto alla programmazione delle risorse del territorio. Una volta i prelievi sull'ambiente, pesci spada compresi, non erano effettuati in modo così brutale e massiccio. Vi era una forma di buon senso popolare che escludeva la possibilità di avere molto oggi, e più nulla domani !

Questo discorso deve coinvolgere tutti non soltanto noi che vogliamo conservare la natura e difendere i diritti degli altri animali, ma anche le associazioni dei pescatori, che a mio avviso possono tranquillamente recepirlo.

Mi sembra che l'orientamento prevalente sia quello di arrivare alla discussione della risoluzione nel corso della prossima settimana. Spero che si arrivi ad un pronunciamento positivo da parte di questa Commissione, tenuto conto del relativo onere finanziario, che non è spaventoso. Leggo infatti nella relazione – è un aspetto molto importante, se vogliamo rendere realistica e praticabile la misura – che il provvedimento dell'abolizione delle « spadare » e la conseguente riconversione incontrerebbero problemi di copertura finanziaria, comportando un onere quantificabile in circa 80-100 miliardi, considerando il costo delle reti, il premio per il ritiro definitivo e le misure sociali. Ebbene, questa affermazione mi fa sorridere, quando penso che 220 miliardi sono stati spesi per la ristrutturazione dello stadio Olimpico a Roma nell'ambito dei mondiali di calcio; la copertura finanziaria del provvedimento comporterebbe dunque una cifra inferiore alla metà, da utilizzare per una battaglia in difesa dell'occupazione, dell'ambiente, del diritto alla vita degli animali. Io credo che possiamo senz'altro compiere lo sforzo di reperire questa cifra.

Debbo svolgere un'ultima considerazione in relazione alle misure di cautela. In altri termini, vorrei sapere dal ministro Vizzini chi effettua i controlli sulle dimensioni delle reti, sulla correttezza della posa delle stesse e sull'ottemperanza a tutte le norme stabilite ed elencate nella relazione anche se in modo generico. Il ministro aveva già precisato che nessuno sarà in grado di controllare che tutto ciò avvenga, che si lascino i varchi prescritti tra una imbarcazione e l'altra e che non venga costruita, invece, una vera e propria ragnatela mostruosa di barche davanti alle coste. Le capitanerie di porto sono già oberate di lavoro: vogliamo aumentare il loro organico spendendo di più, invece che rinunciare a forme di riconversione immediata da attuarsi con la modesta cifra di 100 miliardi ? Se così non avverrà, tutto si risolverà in misure platoniche, il problema sarà annacquato e certo non si esprimerà con la forza necessaria la volontà di seguire l'unica direzione compatibile con l'attività economica, allo stesso tempo salvando l'ambiente.

Ritengo che queste misure non abbiano una loro operatività e che nessuno possa farle rispettare; né servirà a tal fine la presenza di osservatori a bordo, neanche di quelli appartenenti alle varie associazioni, perché è alquanto improbabile che si trovino sempre 700 persone disposte ad imbarcarsi sulle « spadare ».

Riconosco al ministro una grande disponibilità al dialogo su una materia diventata scottante; vorrei, però, che da parte di tutti noi vi fosse un'assunzione di responsabilità nei confronti di questo problema, che non è certo pittoresco, ma che si contraddistingue per un'enorme capacità d'impatto ambientale. Finché non daremo risposte positive in questo senso, prenderemo in giro anche i pescatori che stanno manifestando davanti alla Camera.

ANNA DONATI. Cercherò di essere breve, visto che la collega Procacci vi ha « illuminato » sugli aspetti più strettamente ambientalistici del problema. Per parte mia, desidero occuparmi della questione relativa al conflitto tra occupazione ed ambiente, che spesso si verifica in molti settori del nostro paese. Ne sono testimonianza vicende relative alla riconversione industriale, come quelle che hanno coinvolto l'ACNA di Cengio, o quelle che hanno riguardato l'autotrasporto merci. Infatti, nei nostri dibattiti esprimiamo sovente la preoccupazione di voler compiere scelte che da un lato ed in prospettiva ci aiutino a salvaguardare le risorse ambientali, e quindi anche le specie viventi, dall'altro a garantire il reddito di determinate categorie e, in prospettiva, una riqualificazione delle stesse dal punto di vista professionale.

La questione, però, viene posta sempre in termini di ricatto, in un certo senso reciproco: da un lato gli ambientalisti che protestano, dall'altro i pescatori che manifestano davanti a Montecitorio questa mattina e accusano i verdi di essere bugiardi. Sicuramente, com'è già stato ricordato, tutto questo è il risultato di una mancata programmazione e razionalizzazione del sistema produttivo di cui anche il mare fa parte.

Preso atto che su tale analisi siamo tutti d'accordo, resta il problema – di non facile soluzione, anche per gli ambientalisti – di quali siano le misure migliori per cominciare ad invertire la tendenza in atto. Se in prospettiva verifico la possibilità di poter guardare tutti nella stessa direzione, sulla tattica immediata siamo divisi. Peraltro, ritengo che non valga neppure la pena di chiedersi a che scopo assumere questa misura se poi nelle acque extraterritoriali il divieto non potrebbe valere. Vorrei ricordare, presidente, che proprio il partito al quale lei appartiene ha appoggiato un referendum antinucleare che, secondo la logica con la quale lei ragiona, non avrebbe dovuto essere appoggiato perché, analogamente, ci si sarebbe dovuti domandare che senso avesse chiudere in Italia le centrali nucleari quando vicino a noi sono attive quelle della Francia !

PRESIDENTE. Ho semplicemente formulato una domanda, chiedendo cosa si possa fare perché questo non avvenga anche nelle acque extraterritoriali.

ANNA DONATI. Il ministro ha già rilevato che occorre un'iniziativa internazionale, che deve vedere come approdo finale l'ambito CEE, affinché si dia vita ad una politica comune di divieto di questo tipo di pesca e di riconversione delle « spadare ». Di certo, quel risultato non si ottiene autorizzando la ripresa della pesca in Italia; questo è l'unico dato del quale siamo sicuri. Le scelte che si compiono in Italia servono anche per avere una posizione di maggior forza nel momento in cui si discute sui tavoli internazionali per ribadire che questo sistema di pesca va cambiato e che, nello stesso tempo, va protetto il reddito dei pescatori nella fase della riconversione.

Per questo motivo non sono d'accordo nel concedere sovvenzioni per l'opera di riconversione e, solo una volta che questa sia conclusa, valutare la situazione. Ritengo, anzi, che ci si debba muovere esattamente nella direzione opposta; nell'immediato vietiamo questo tipo di pesca proteggendo il reddito dei pescatori – in proposito, sarà necessario fare il conto economico di quanto ciò possa costare –, concediamo sovvenzioni per l'opera di riconversione, da portare avanti però sulla base di studi...

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Vorrei capire cosa si intenda parlando di riconversione. A me, come ministro della marina mercantile, risulta alquanto difficile fare in 48 ore un esercizio mentale in virtù del quale capire cosa potrebbe pescare di diverso domani mattina chi oggi cattura pesci spada con le reti derivanti. Ho, infatti, l'impressione che, se sviluppassi in modo affrettato questo ragionamento, tra un mese ci troveremmo nuovamente qui a discutere un

altro documento per salvare un tipo di pesce che sarà il frutto della pesca riconvertita.

ANNA DONATI. Proprio per evitare questo tipo di improvvisazione, lei deve aspettare il risultato degli studi e non può autorizzare da subito, in modo indiscriminato, la ripresa di quel tipo di pesca che lei stesso ha vietato fino a sabato prossimo. Una volta acquisiti i risultati degli studi, faremo un dibattito serio comparando alternative credibili ed i loro costi: a quel punto, assumeremo decisioni che avranno un senso ed anche una base scientifica.

RAFFAELE VALENSISE. Mi consenta la collega Donati di rilevare che questo metodo può essere applicato ai mezzi materiali, non alle persone, e nel nostro caso, si parla di persone.

ANNA DONATI. Vorrei, altresì, sottolineare che nella relazione del ministro le parole « riconversione », « riqualificazione » e « riduzione dello sforzo di pesca » sono presenti ogni due righe. Evidentemente, allora, il problema è solo di commisurare tali concetti con la realtà.

In questo nostro dibattito vorrei portare un ulteriore elemento: mi riferisco alla questione dell'inquinamento. È stato detto che il sistema percettivo dei poveri delfini è messo decisamente in pericolo dallo stato d'inquinamento dei mari e che questo ovviamente favorisce che tali animali incappino nelle reti. Sperando in maniera consapevole di aver raggiunto il fondo in termini di produzione d'inquinamento del mare, ritengo che questo dovrebbe essere il momento di dare un segnale di arresto; mentre da un lato, almeno a parole, si attuano politiche di risanamento ambientale, nell'immediato bisognerebbe fermare il disastro relativo alle specie viventi, in quanto, mentre noi discutiamo gli eventuali termini dell'autorizzazione, tutto sarà già scomparso.

CESCO GIULIO BAGHINO. Questa è una questione ambientale, non relativa alla pesca o alla non-pesca del pesce spada ! Noi stiamo ingannandoci sul significato di una difesa ambientale rispetto all'uso di un metodo di pesca !

ANNA DONATI. Vedo che l'onorevole Baghino mi dà ragione e spero che voti la mia risoluzione.

CESCO GIULIO BAGHINO. Bisognerebbe condurre una campagna contro l'inquinamento !

ANNA DONATI. La stiamo già conducendo e forse, se foste anche voi un pò più attivi, otterremmo qualche risultato in più rispetto a quelli scarsi che abbiamo conseguito finora.

Sapete bene che il problema dell'inquinamento, in particolare per quanto riguarda il mare Adriatico, è uno di quelli di cui mi occupo con più frequenza. Tuttavia, non si può non rilevare che esso costituisce solo un aspetto, anche se quanto mai complesso, della questione di cui ci stiamo occupando. Serietà vorrebbe che, congiuntamente, adottassimo misure con carattere d'urgenza. Se disponessimo di un mare sano, di possibilità di occupazione alternative, le metteremmo immediatamente in moto; ma dato che così non è, non possiamo ignorare il problema continuando ad autorizzare tale tipo di pesca essendo consapevoli di tutti i disastri che comporta. Ma, in ogni caso, dobbiamo preservare il reddito dei lavoratori. Ricordo, a questo proposito, che nell'ambito della legge finanziaria, per quanto riguarda in genere i problemi derivanti dai conflitti tra l'ambiente e l'occupazione, abbiamo ottenuto un fondo di 150 miliardi in tre anni, che attende soltanto una legge per essere attivato: una quota di tale fondo potrebbe essere usata a questo scopo.

È di assoluta rilevanza che determinate posizioni siano assunte a livello CEE ma, presso la Comunità europea, gli unici che hanno sollevato il problema in modo incisivo sono stati i verdi, che hanno ottenuto l'approvazione della risoluzione del 14 settembre 1989 (grazie all'opera

del parlamentare europeo Amendola). Se si intraprendono le opportune iniziative e si preme tutti insieme in una determinata direzione, e quindi non soltanto i verdi, che a livello comunitario non hanno molto rilevanza (ma probabilmente neanche in Italia), si può arrivare ad una soluzione comune. Ma per ottenere ciò, l'Italia deve farsi parte attiva dando per prima un esempio significativo salvando le proprie specie viventi e, in prospettiva, le risorse del mare, attuando al contempo un provvedimento di protezione nei confronti del reddito dei lavoratori.

Do atto al ministro della marina mercantile di aver emanato un decreto ministeriale, dialogato con noi ed assunto un comportamento corretto (cosa che non sempre accade con altri ministri), però aggiungo che, se concederà nuovamente l'autorizzazione dal 1° aprile, la vicenda assumerà il profilo di una presa in giro, perché il divieto avrà interessato, guarda caso, soltanto un periodo in cui si pesca in misura ridotta: infatti i pescatori fanno pressioni proprio ora che sta per ricominciare la stagione.

Voglio porre anche un problema di metodo. Perché il ministro non attende la conclusione del dibattito in Commissione, prima di emanare il nuovo decreto ? Non riesco a comprendere questo aspetto: o il dibattito è completamente inutile ...

CARLO VIZZINI, *Mintstro della marina mercantile.* Non è vero, questo l'ho chiarito, onorevole Donati.

ANNA DONATI. Lei sa benissimo che revocare un decreto emanato da due giorni, in Italia è quasi impossibile.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Di fronte ad un voto del Parlamento, o se ne va il ministro o se ne va il decreto: il giorno in cui il Parlamento, a maggioranza, si esprime contro il decreto, o il decreto stesso viene ritirato, oppure il ministro si dimette. Per quanto mi riguarda, penso che revocherò il decreto.

ANNA DONATI. Perfetto ! Prendo atto di questo impegno. Assumeremo un atteggiamento conseguente alle decisioni della Commissione. Però aggiungo che, dal punto di vista dei conflitti, mi sembra difficile gestire una situazione nella quale per una settimana si autorizzano i pescatori a riprendere il mare e poi si revoca loro l'autorizzazione: altro che «spadare » in piazza Montecitorio ! Essi verrebbero con le spade, e non ci farebbero neanche entrare nel palazzo...

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile.* Sono mesi che vivo inseguito dai pescatori. Ognuno si prende la sua parte di inseguimenti...

ANNA DONATI. Allora, prorogando il termine di una settimana, evitiamo di trovarci a gestire una situazione così difficile.

FULVIO CEROFOLINI. Anch'io voglio dare atto al ministro della disponibilità che ha dimostrato e che mi auguro seguiti a dimostrare nel dialogo con il Parlamento e nel suo, peraltro doveroso, ossequio al Parlamento stesso e alle sue decisioni: con i tempi che corrono, ciò è particolarmente apprezzabile.

Signor presidente, sono tra i deputati particolarmente interessati a concludere il dibattito, e possibilmente a farlo con un voto sulla risoluzione presentata: ciò per la concretezza e la certezza dei nostri lavori e per fornire al ministro un'indicazione responsabile e probante del Parlamento, in una direzione o nell'altra. A questo scopo, aggiungo che sono disponibile (sto parlando a titolo personale, naturalmente) a discutere questa sera, anche in seduta notturna, oppure anche domani mattina (sfruttando gli spazi che ci si offrono nel calendario dei lavori), per arrivare ad una conclusione. Per questo motivo, il mio intervento sarà brevissimo: lascerò da parte molte considerazioni che avrei potuto esporre, magari con il rischio di ripeterne qualcuna già richiamata nel corso della discussione.

Mi ricollego, dichiarando di condividerne fondamentalmente l'impostazione, agli interventi dei colleghi D'Amato e Manfredi e anche, in gran parte, a quelli dei colleghi del gruppo verde; ovviamente, non posso essere d'accordo con l'intervento dell'onorevole Valensise e con le interruzioni dell'amico e collega Baghino.

In particolare, mi ha colpito una considerazione del collega D'Amato che desidero riprendere brevemente perché mi trova pienamente d'accordo. Il problema che abbiamo di fronte, di difficile soluzione, è una sorta di coperta che non riesce a coprire tutti gli aspetti della questione: pertanto, il nostro compito è quello di operare alcune scelte. Però, mi pare di aver colto nelle parole del collega D'Amato l'esigenza di non ammantare il problema di una carica eccessiva di meridionalismo, magari con il proposito o la speranza che, così facendo, possiamo in qualche modo « indorare pillole » che, ahimé, non sono dolci. D'altra parte, voglio ricordare che la regione Sardegna ha adottato misure, in forza delle sue particolari competenze di regione a statuto speciale, che vanno nella direzione del divieto di operare la pesca con il tipo di strumenti dei quali discutiamo. Ricordo che la Sardegna è una regione fortemente interessata da problemi occupazionali e collocata geograficamente nel meridione d'Italia.

Desidero poi ricordare le argomentazioni del collega Manfredi relative alla situazione del Mar Ligure, situazione che ci vede fortemente interessati per le attività delle « spadare » provenienti da altri porti e da altre zone costiere italiane. Peraltro, il Mar Ligure non è particolarmente interessante, come zona di pesca.

La questione, a mio avviso, esprime tre ordini di preoccupazioni che, pur non essendo nuovi per il ministro Vizzini, desidero ugualmente sottolineare. Il primo è quello che maggiormente colpisce la sensibilità di tutti noi, poiché credo che nessuno sia insensibile alle situazioni che sono state denunciate. Mi riferisco alla mutilazione, sino al limite (fortunatamente non ancora raggiunto, ma tutt'altro che improbabile) dello sterminio, di alcune specie protette. Si tratta di un effetto incontrovertibile. Questa mattina, ho letto con la dovuta attenzione le lettere trasmesseci dalle cooperative dei pescatori. Pur comprendendo molte delle argomentazioni addotte, ne ho notata una che ha suscitato in me una reazione quasi di ironia: l'inquinamento provocherebbe una forma tale di obnubilamento nei delfini che questi finirebbero con l'impigliarsi da soli nelle reti. Forse si scambiano i delfini con i tonni, e non so se effettivamente essi siano così poco intelligenti da giustificare l'appellativo di « tonno » per chi venga ritenuto un po' scemo...

CESCO GIULIO BAGHINO. I tonni si lasciano pescare facilmente.

FULVIO CEROFOLINI. Si pensa, dunque, che un simile argomento possa essere rilevante ai fini della determinazione di un atteggiamento amministrativo, e forse legislativo, mentre occorre evidentemente cercarne altri.

Un secondo effetto che non può che provocare preoccupazione in ognuno, compreso il ministro, è l'incidenza sulla sicurezza della navigazione. Allo stesso ministro, saranno stati segnalati sicuramente fatti accaduti, relativi alla posa di reti che hanno ostacolato non poco la navigazione di imbarcazioni, non necessariamente dedite alla pesca, di piccola ed anche di ragguardevole stazza.

Un altro aspetto è quello della conflittualità tra pescatori. Al riguardo, abbiamo tutti letto con attenzione le relazioni del ministro e delle cooperative di pescatori. È comprensibile che queste ultime si preoccupino innanzitutto delle questioni sociali che si porrebbero ai loro associati in presenza di determinati provvedimenti di carattere negativo. D'altro canto – come ho già avuto modo di osservare in altre circostanze – mi risulta che esistano fortissime preoccupazioni, reazioni, condanne, prese di posizione, nonché allarmi di molte piccole cooperative

di pescatori che non operano con le reti pelagiche e che si ritengono fortemente penalizzate dall'attività delle « spadare ». Non ho in questa sede la relativa documentazione, ma posso procurarla.

Nella realtà che vivo quotidianamente, non sono molte le cooperative: ormai, il mar Ligure, soprattutto nelle fasce costiere, non fornisce grandi occasioni di pesca e conseguentemente il numero dei pescatori è ridotto; tuttavia, coloro che operano a Camogli, a La Spezia, nella riviera di Ponente, hanno fatto pervenire, a me personalmente e ad altri colleghi, le loro lagnanze e le loro preoccupazioni. Evidentemente, quindi, vi sono situazioni latenti di conflittualità all'interno della categoria ed esistono problemi che richiederanno interventi di carattere sociale, in favore degli uni oppure degli altri.

Quelli cui ho accennato sono gli aspetti a mio avviso più rilevanti dei problemi determinati dalla insufficiente regolamentazione, sino ad ora, delle reti pelagiche.

È indubbio che un provvedimento di blocco, o di proroga temporanea del blocco, comporterà l'adozione di provvedimenti di carattere sociale, poiché vi sono lavoratori che, in conseguenza di possibili interventi e di nuove regolamentazioni disposte in sede ministeriale o legislativa, si troverebbero in gravi difficoltà; in relazione ad esse sarà, pertanto, doveroso intervenire.

Mi chiedo, peraltro, se la quantificazione che è stata compiuta da parte del Ministero della marina mercantile (di cui è traccia, seppure schematica, nel testo che ci è stato consegnato), tenga conto per esempio del fatto che, per l'acquisto del tipo di reti di cui ci stiamo occupando, hanno già fornito contributi o la Comunità economica europea, o la Cassa per il Mezzogiorno, oppure, direttamente, lo stesso Ministero (credo nella misura dell'80 per cento: il ministro mi potrà forse correggere).

Valutando, quindi, gli interventi, ipotetici nell'attuale momento, diretti a risarcire il danno che potrebbe verificarsi a séguito di determinati provvedimenti, deve considerarsi che le attrezzature sono state in gran parte acquistate grazie a fondi pubblici. Resta, comunque, l'esigenza di un intervento di carattere sociale (che non sono certamente io a chiedere).

In conclusione, mi associo a quanti hanno richiesto che la presente discussione si concluda con un voto, che auspico possa confortare il ministro nella proroga del blocco, quanto meno per un tempo determinato; in assoluto subordine a ciò, sottoscrivo la raccomandazione espressa dall'onorevole Manfredi di considerare in maniera del tutto diversa la realtà del mar Ligure rispetto a quanto avviene nella relazione consegnata dal ministro.

CESCO GIULIO BAGHINO. Speriamo che i pescatori non debbano restituire il denaro ricevuto per comprare le reti !

GIUSEPPE REINA. Rispetto le ragioni di chi sostiene l'abolizione del tipo di pesca di cui stiamo discutendo. Ritengo, tuttavia, che le loro argomentazioni, rispetto alla relazione del ministro Vizzini concernente un provvedimento di natura provvisoria, siano un pò fuori posto. Non stiamo svolgendo un dibattito od una discussione accademica sull'abolizione di un certo tipo di pesca e sulla salvaguardia dell'ambiente e di determinate specie ittiche: stiamo invece discutendo sulla proposta di un provvedimento del Governo, che implica determinate scelte di natura provvisoria. Nella relazione del ministro Vizzini si ripete, per altro, che la finalità che si intende perseguire è quella dell'abolizione del tipo di pesca di cui discutiamo.

Non mi sembra, dunque, che vi sia una posizione del ministro, o del Governo, contraria a tale abolizione; vi è, però, per esigenze governative, la necessità di graduare nel tempo il provvedimento di carattere definitivo. Non ri-

tengo, quindi, che vi sia contrasto tra la proposta del ministro Vizzini e le ragioni di chi si dichiara ad essa contrario, dato che, come risulta dal documento consegnatoci, nelle motivazioni del decreto di proroga del tipo di pesca in questione dovrebbe farsi riferimento, preannunciandola, alla finalità della sua abolizione. Né credo sia sostenibile che l'abolizione *tout court*, oggi, possa assicurare la difesa delle specie in pericolo, poiché il provvedimento non potrebbe che essere limitato alle nostre acque territoriali, mentre è noto – e risulta anche dalla relazione del ministro – che la pesca con reti derivanti normalmente avviene oltre le dodici miglia dalla costa.

Quale efficacia deriverebbe da un simile provvedimento ?

ANNA DONATI. Allora adottiamolo !

GIUSEPPE REINA. Quali effetti reali per la salvaguardia di determinate specie ittiche deriverebbero da un provvedimento siffatto ? Tutto si risolverebbe soltanto in un'affermazione di principio.

Le ragioni che ho finora esposto mi sembrano sufficienti perché sia dato consenso pieno alla proposta del ministro Vizzini, che ritengo sia ragionata e rispondente ad una necessità di governo (giacché anch'io chiedo di capire le ragioni dei circa 3.500 addetti al comparto).

Credo che in chi, come me, è meridionale stia generandosi un tipo di complesso che porta a cancellare – pur senza volerlo – la realtà triste del Mezzogiorno rimuovendo il problema, od immaginando che il Sud sia un'altra cosa.

Il Mezzogiorno è quello che è, con la sua economia di sottosviluppo fatta anche di problemi come quello ora in esame, in relazione ai quali è necessario certamente porre fine a misure assistenziali. Mi dispiacerebbe se si pensasse di risolvere tali problemi con misure assistenziali, che finirebbero per aggravarli (anche se vi sono questioni di carattere sociale delle quali bisogna tenere conto).

Non si può rimuovere il problema; né si può cancellare quella che è la realtà, onorevole D'Amato ! Bisogna averne consapevolezza, senza cercare di immaginare una realtà diversa, perché non esiste !

È necessario definire le politiche nei confronti del Mezzogiorno.

Sono d'accordo con chi sostiene che l'assistenzialismo non serve, ma, in mancanza di politiche che producano effetti reali, non si può non tenere conto dell'esigenza di un intervento di carattere sociale, soprattutto nei riguardi di categorie che sono tra le più deboli.

Mi limito a queste osservazioni ed esprimo pieno consenso alla proposta del ministro Vizzini, che mi sembra ragionata ed equilibrata.

CARLO D'AMATO. Noi del Mezzogiorno saremo gli *indios* dell'Italia !

PRESIDENTE. Poiché alcuni colleghi hanno proposto di riprendere domani mattina quest'audizione, ritengo di rinviarne il seguito alla seduta di domani, alle ore 10,30.

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*. Dichiaro di avere cancellato ogni mio impegno fino al 31 marzo prossimo, per essere qui presente in qualunque giorno ed a qualunque ora codesta Commissione lo richieda.

Dichiaro altresì – per evitare che poi si parli di colpi di mano da parte del ministro della marina mercantile o del Governo – che il giorno 31 marzo prossimo emanerò, sulla base di quanto ho affermato all'inizio di quest'audizione, il provvedimento di mia competenza, ferma restando per il Parlamento la possibilità di continuare il dibattito e di giungere alle conclusioni che riterrà opportune.

Tanto ho voluto dichiarare, per correttezza. Peraltro, desidero informare che le premesse del provvedimento di cui sopra sono state elaborate dal WWF, da Marevivo e da Greenpeace in un documento inviatomi ufficialmente, in cui è scritto, tra l'altro: « È necessario che il piano triennale per la pesca 1990-1992 preveda il bando delle reti derivanti » (che è quanto ho detto stamane in quest'aula).

ANNA DONATI. Hanno scritto solo le premesse od anche il dispositivo ?

CARLO VIZZINI, *Ministro della marina mercantile*. Hanno scritto anche il dispositivo, su cui dissento.

PRESIDENTE. Il seguito dell'audizione è dunque rinviato alle seduta di domani, alle ore 10,30.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali alle 21.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

SEGUONO
CONVOCAZIONI

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Giovedì 5 aprile

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 9

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).
Relatore: Lauricella.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)

—*—

Giovedì 29 marzo

(Aula Commissione Giustizia)

ORE 9

Comitato dei diciotto.

Esame delle proposte di legge nn. 412, 1655, 2972, 3974, 4109, e 4394-A (Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura).

* * *

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S p A

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1512, 1513, 1518 e 1570 (Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e pena).

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,30

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Susanna Agnelli, sulla situazione nel Corno d'Africa.

ORE 15

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PRINCIPALI PROBLEMI RELATIVI AL RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO

Audizione del dottor Gian Domenico Gaggiano, Vice Direttore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 10,30

In sede referente.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SPINI: Nuova disciplina del trasferimento di uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e norme per la programmazione delle costruzioni militari (306).
*(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento).*

BOTTA ed altri: Programma decennale per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (331).
(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex *articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento).*

AGRUSTI ed altri: Disciplina del trasferimento di uso di aree del demanio militare e realizzazione di un piano per la costruzione di apprestamenti infrastrutturali delle Forze armate (4552).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della VII Commissione, nonché della VIII Commissione, ex *articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento).*

Relatore: Agrusti.

Esame della proposta di legge:

Riconoscimento giuridico della formazione di patrioti denominata « Divisione volontaria Gorizia » (2890).
(Parere della I Commissione) — Relatore: Artese.

In sede consultiva.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CASINI CARLO ed altri: Abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (4154).

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

CAPECCHI ed altri: Abrogazione della pena di morte nei codici penali militari (4583).

*(Parere ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, alla II Commissione).* — Relatore: Meleleo.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 12,30

In sede consultiva.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (4414).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni sindacali (3461).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

(Parere all'Assemblea) — Relatore: Aiardi.

Parere sul nuovo testo del disegno di legge:

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (4464).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Monaci.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (32 ed abb.).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Coloni.

Comitato permanente per i pareri.

Parere sulle proposte di legge:

MACIS e PINNA: Istituzione in Sassari di una sezione distaccata della corte di appello di Cagliari e di una corte di assise d'appello *(Approvata dalla II Commissione del Senato)* (4571).
SEGNI ed altri: Istituzione in Sassari, di una Corte d'appello e del Tribunale per i minorenni (1921).
(Parere alla II Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4511).
(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Parere sulla proposta di legge:

CACCIA ed altri: Modifiche alla tabella n. 1, allegata alla legge 22 novembre 1973, n. 873, concernente l'organico dei cappellani militari in servizio (3090).
(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge e sugli articoli aggiuntivi:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero dal servizio militare (2527).

LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).

LUSETTI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 31 maggio 1975, n. 191, concernenti nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (2975).

AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).

(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Sinesio.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge e sugli emendamenti:

BOTTA ed altri: Istituzione del fondo programmazione e progettazione interventi (3276).
(Parere alla VIII Commissione) — Relatore: Gianfranco Orsini.

Parere sul nuovo testo della proposta di legge:

GHEZZI ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409).
(Parere alla XI Commissione) — Relatore: Gregorelli.

Parere sul disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).
(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Aiardi.

Parere sulla proposta di legge:

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).
(Parere alla XIII Commissione) — Relatore: Zarro.

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Ministro del tesoro sull'efficacia e la funzionalità della normativa vigente a tutelare l'autonomia della Banca d'Italia.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari *(Approvato dal Senato)* (3870).
(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione) — Relatore: Piro.

In sede legislativa.

Discussione della proposta di legge:

PATRIA ed altri; RUSSO RAFFAELE ed altri; ANDREOLI: Modificazione alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto *(Già approvata in un testo unificato dalla VI Commissione della Camera e modificata dalla VI Commissione del Senato)* (1411, 2556, 4163-B).

(Parere della II Commissione) — Relatore: Patria.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-*ter*).
(Parere della I, della V e della VI Commissione) — Relatore: Galli.

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2467, concernente alloggi per i carabinieri.

ORE 13

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul disegno di legge:

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare (3801).
(Parere alla IV Commissione) — Relatore: Piredda.

ORE 9,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 267-719 in materia di attività di autoriparazione.

ORE 10

In sede referente.

Seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge:

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).
(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).
(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).

Relatore: Cerofolini.

ORE 10,30

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro della marina mercantile sui problemi della pesca marittima anche nella prospettiva del piano triennale 1991-1993.

Discussione della risoluzione:

DONATI ed altri: n. 7-00334 (Sulla pesca con reti pelagiche) (22 marzo 1990).

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(Approvato dal Senato)* (3755).

*(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).*

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).
(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).
(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).
(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).
(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).
(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).
(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).
(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).
(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).
(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento).*

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).
(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del Regolamento).*

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).
(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).
(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex *articolo 73 comma 1*-bis, *del Regolamento).*

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).
(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del Regolamento).*

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).
(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).
(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).
(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

Esame della proposta di legge:

PROCACCI ed altri: Divieto di installazione di piattaforme petrolifere (4041).
(Parere della II e della VIII Commissione) — Relatore: Breda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).
(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).
(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELLO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).
(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

TESTA ANTONIO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo di Abano-Montegrotto Terme (4533).
(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Relatore: Rojch.

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

In sede legislativa.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:

GHEZZI ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324).
(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).

PIRO: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190).
*(Parere della I e della X Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).*

CIPRIANI ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e colllettivi (1096).
(Parere della I, della II e della X Commissione).

CAVICCHIOLI ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301)
*(Parere della I, dell V e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-*bis *del regolamento).*

GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).
(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Cavicchioli.

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 3170 e abbinate « Indennità di maternità ».

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4253 e proposte abbinate « CPDEL ».

Comitato ristretto.

Esame delle abbinate proposte di legge nn. 3752 e 3906 (coadiutori giudiziari).

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 2733 ed abb., concernenti « Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie ».

ORE 10

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere della I, della V, della VI, della XI e della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis) — Relatore: Poggiolini.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).
(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).
(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge n. 60 ed abb., concernenti « Istituzione dell'anagrafe canina e norme fiscali, penali e di polizia relative al possesso dei cani per combattere il randagismo ».

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 10

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4271, 4402, 4467 e 4577 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

In sede consultiva su atti del Governo.

Seguito dell'esame del seguente atto:

Aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Giovedì 29 marzo

(Aula Commissione - IV Piano - Via del Seminario, 76)

ORE 10

Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

ORE 15,30

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLUZIONE DEI MERCATI MONDIALI

Audizione del Ministro delle partecipazioni statali.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Giovedì 29 marzo

(Palazzo Montecitorio - Ufficio del Presidente)

Gruppo di lavoro n. 5: beni culturali, ambiente, ecc.

Colloqui informali con:

Ore 9,30

Dottor Pasquale Capo, Provveditore agli studi di Napoli dal 2 agosto 1982 al 3 settembre 1988.

Ore 10

Dottor Giovanni Grande, Provveditore agli studi di Napoli dal 31 luglio 1981 al 2 agosto 1982.
Dottor Antonio Mascoli, Provveditore agli studi di Napoli dal 3 settembre 1988.

Ore 10,30

Dottor Gennaro Iaverone, Vice provveditore agli studi di Avellino.

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 14,30

Gruppo di lavoro n. 2: sulla ricostruzione industriale.

Valutazioni sui sopralluoghi effettuati presso le aree industriali della Basilicata.

Proposte per ulteriori sopralluoghi del gruppo di lavoro in relazione agli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981;

Esame delle questioni attinenti all'articolo 21 della legge n. 219 del 1981.

* * *

Martedì 3 aprile

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 14

Gruppo di lavoro n. 4: per l'edilizia a Napoli.

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 15

Audizione dell'onorevole Vincenzo Scotti:

dal 6 maggio 1982 all'8 agosto 1983, ministro dei beni culturali ed ambientali; e, dal 1° dicembre 1982, ministro del lavoro e della previdenza sociale (interventi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981);

dal 4 agosto 1983 al 26 marzo 1984, ministro per il coordinamento della protezione civile (completamento delle iniziative avviate dal commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata e gestione stralcio dei fondi assegnati a quest'ultimo; e, dal 9 agosto 1983, interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981).

Comunicazioni del Presidente.

* * *

Mercoledì 4 aprile

(Via del Seminario, 76 - Aula III piano)

ORE 8,30

Gruppo di lavoro n. 3: emergenza, ricostruzione edilizia e opere pubbliche.

* * *

Giovedì 5 aprile

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

ORE 8,30

Ufficio di Presidenza.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Giovedì 29 marzo

ORE 9

Audizione del presidente del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Giovedì 29 marzo

Pag.

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) IV

ORE 9 - Comitato dei diciotto (Aula II Commissione).

II GIUSTIZIA V

ORE 14 - Comitato ristretto.

III AFFARI ESTERI E COMUNITARI VI

ORE 9 - Ufficio di Presidenza.
ORE 9,30 - Comunicazioni Sottosegretario affari esteri.
ORE 15 - Indagine conoscitiva.

IV DIFESA VII

ORE 9,30 - Ufficio di Presidenza.
ORE 10,30 - Referente - Consultiva.

V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE IX

ORE 12,30 - Consultiva - Comitato permanente pareri.

VI FINANZE XII

ORE 9 - Audizione Ministro tesoro - Referente - Legislativa.

VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . . XIII

ORE 9,30 - Referente - Comitato ristretto.
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.

Pag.

IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI XIV

ORE 9 - Comitato permanente pareri.

ORE 9,30 - Comitato ristretto.

ORE 10 - Referente.

ORE 10,30 - Audizione Ministro marina mercantile - Risoluzione.

X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO XVI

ORE 9,30 - Referente.

ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.

XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO XXI

ORE 9 - Legislativa - Comitati ristretti.

ORE 13 - Ufficio di Presidenza.

XII AFFARI SOCIALI XXIII

ORE 9 - Comitato ristretto.

ORE 10 - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.

ORE 15 - Comitato ristretto.

XIII AGRICOLTURA XXV

ORE 10 - Comitato ristretto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO XXVI

ORE 9 - Plenaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI XXVII

ORE 10 - Ufficio di Presidenza.

ORE 15,30 - Indagine conoscitiva.

Pag.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXVIII

ORE 9,30 - 10 - 10,30 - Gruppo di lavoro n. 5.

ORE 14,30 - Gruppo di lavoro n. 2.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE XXXI

ORE 9 - Audizione.

Martedì 3 aprile

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXIX

ORE 14 - Gruppo di lavoro n. 4.

ORE 15 - Audizione - Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 4 aprile

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXIX

ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 3.

Giovedì 5 aprile

Pag.

GIUNTA DELLE ELEZIONI III

ORE 9 - Plenaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . . XXX

ORE 8,30 - Ufficio di Presidenza.